Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

510ª seduta pubblica
sabato 26 febbraio 2011

Presidenza del presidente Schifani,
indi del vice presidente Chiti
e della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-67

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 69-182

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 183-218

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2518-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

MALAN *(PdL)*, *relatore* 2
LI GOTTI *(IdV)* 3
CECCANTI *(PD)* 5
INCOSTANTE *(PD)* 6
MORANDO *(PD)* 6

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 8

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B:

LANNUTTI *(IdV)* 8
ADAMO *(PD)* 11
GARAVAGLIA Massimo *(LNP)* 12
GIARETTA *(PD)* 13
MALAN *(PdL)*, *relatore* 15, 16
PICHETTO FRATIN *(PdL)*, *relatore* 17

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 18

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 18, 19, 20 e *passim*
VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 18, 20, 25 e *passim*
PICHETTO FRATIN *(PdL)*, *relatore* 19, 41
MALAN *(PdL)*, *relatore* 19, 34, 46
BELISARIO *(IdV)* . . . . . 20, 21, 30 e *passim*
GIAMBRONE *(IdV)* . . . . . 21, 25, 26 e *passim*
PICCONE *(PdL)* 22
LEGNINI *(PD)* . . . . . 22, 33, 36 e *passim*
* BASTICO *(PD)* 22
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 23, 37, 39 e *passim*
RUSCONI *(PD)* 24
PEDICA *(IdV)* 25
VITA *(PD)* 27, 42
VIMERCATI *(PD)* 27
DELLA SETA *(PD)* 27, 28, 29
GIULIANO *(PdL)* 28
LI GOTTI *(IdV)* 29
DE TONI *(IdV)* 29, 30
SCARPA BONAZZA BUORA *(PdL)* 30
BALDASSARRI *(FLI)* . . . . . 31, 35, 38 e *passim*
LANNUTTI *(IdV)* . . . . . 32, 39, 44 e *passim*
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 34
TOFANI *(PdL)* 36, 37
IZZO *(PdL)* 37, 39
GRILLO *(PdL)* 37
BARBOLINI *(PD)* 38
PORETTI *(PD)* 40
* DELLA MONICA *(PD)* 40
BIANCO *(PD)* 41
BATTAGLIA *(PdL)* 42
* GASPARRI *(PdL)* 43
MILANA *(Misto-ApI)* 47
MASCITELLI *(IdV)* 49
PISTORIO *(Misto-MPA-AS)* 52
GUSTAVINO *(UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE)* 53
VACCARI *(LNP)* 56, 57
FINOCCHIARO *(PD)* 59

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 21, 24, 25 e *passim*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID.

SULLA REPRESSIONE IN ATTO IN LIBIA

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 61

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B:

VIZZINI *(PdL)* 62, 63
INCOSTANTE *(PD)* 65
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 65

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 1º MARZO 2011 66

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2518-B

Proposte di questione pregiudiziale 69
Ordini del giorno 82
Articolo 1 del disegno di legge di conversione ed allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge in sede di conversione nel testo approvato dalla Camera dei deputati 110

Decreto-legge 29 novembre 2010, n. 225

Articoli del decreto-legge 162
Emendamenti e ordini del giorno 171

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 183

CONGEDI E MISSIONI 193

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 193

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI CUI HA PRESO PARTE UN SENATORE

Presentazione di relazioni . . . . . *Pag.* 193

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 193
Annunzio di presentazione 194
Assegnazione 194
Presentazione di relazioni 195

GOVERNO

Trasmissione di documenti 195

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Trasmissione di atti 196

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Trasmissione di atti 196

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze relative a conflitto di attribuzione. 196

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 197

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Mozioni 197
Interpellanze 199
Interrogazioni 206
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 207

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 11,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 febbraio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 11,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2518-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Dà conto dei tempi assegnati ai Gruppi per la discussione, che avrà, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo in relazione all'imminente scadenza del decreto-legge, la durata complessiva di tre ore.

MALAN, *relatore*. In seguito al maxiemendamento approvato dalla Camera dei deputati sono state soppresse le norme relative alla sospensione della demolizione di immobili in Campania, alle concessioni in favore degli operatori danneggiati da fenomeni vulcanici, alla durata dell'in-

carico dei vertici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, alla riorganizzazione della CONSOB, ai brevetti per l'attività di salvamento acquatico, agli immobili acquisiti al patrimonio del Comune di Roma. Viene inoltre soppressa la proroga dei termini di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e la norma che avrebbe consentito l'aumento dei componenti delle Giunte dei Comuni con oltre un milione di abitanti. Il termine di proroga del divieto per gli esercenti attività televisiva di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani viene riportato al 31 marzo 2011, come originariamente proposto nel decreto-legge. Si dispone infine che, per effetto della normativa sull'anatocismo, le banche non debbano restituire gli importi già versati alla data di entrata in vigore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

LI GOTTI *(IdV)*. La questione pregiudiziale QP1 chiede di non procedere all'esame del provvedimento, considerando la persistente violazione di numerose norme costituzionali e la totale elusione delle osservazioni del Presidente della Repubblica. Permane infatti la possibilità di prorogare i termini di vigenza di alcune disposizioni di rango primario attraverso un semplice decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene notevolmente ridotta la proroga del divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti esercenti attività televisiva, ma l'ulteriore differimento è rimesso alla discrezionalità del Presidente del Consiglio: tale norma pare particolarmente censurabile alla luce del conflitto di interessi che investe la persona di Silvio Berlusconi. È inoltre eticamente criticabile il fatto che la norma che proroga la disposizione in materia di pagamento delle sanzioni legate alle cosiddette quote latte, trovi copertura finanziaria utilizzando le risorse del Fondo per l'assistenza ai malati terminali. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

CECCANTI *(PD)*. Nell'illustrare la questione pregiudiziale QP2, evidenzia che il Presidente del Consiglio non può criticare l'appesantimento normativo del decreto-legge operato durante l'esame parlamentare, dal momento che è la stessa vaghezza del titolo del provvedimento a favorire il criticabile inserimento di norme eterogenee da parte del Parlamento. Il Governo deve dunque esercitare in maniera più attenta e rigorosa il proprio potere normativo, per rispondere alle osservazioni sempre più penetranti provenienti dal Presidente della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Li Gotti e altri (QP1) e Finocchiaro e altri (QP2).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MORANDO *(PD)*. Incoraggiata dalla rigorosa iniziativa del Presidente della Repubblica, la Camera dei deputati ha soppresso le norme che, aumentando gli assessori nelle metropoli, erano destinate a far lievitare i costi della politica, e la proroga della sospensione della demolizione degli immobili abusivi in Campania. Nonostante l'apprezzabile correzione di queste e di altre storture introdotte dalla maggioranza e dal Governo in Senato, il giudizio del PD su un provvedimento che rappresenta un'ulteriore tappa nella degenerazione del procedimento legislativo resta negativo. Incapace di difendere le proprie scelte, la maggioranza accusa ora il centrosinistra di avere commesso gli stessi errori. Il varo di norme microsettoriali e clientelari mostra in realtà la debolezza politica del Governo e rivela il fallimento dell'annunciata rivoluzione liberale per modernizzare il Paese. Anche il tentativo di affrontare problemi seri ha avuto esiti paradossali, con soluzioni peggiori del male: basti pensare alla stangata fiscale a danno dei territori colpiti dalle calamità naturali e l'attribuzione al Presidente del Consiglio di decisioni in tema di lotta alla concentrazione di potere nell'informazione, cioè in un settore dove egli stesso ricopre una posizione dominante. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell'istituto di istruzione superiore «Bernardino Lotti» di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, presenti nelle tribune. *(Applausi)*.

LANNUTTI *(IdV)*. L'Italia dei Valori è nettamente contraria ad un decreto inaccettabile, che aumenta la pressione fiscale e presenta numerosi profili di incostituzionalità. Il provvedimento sana anche illegalità, eroga alle banche circa centoquaranta milioni di euro, premia gli allevatori che hanno superato le quote latte sottraendo risorse ai malati terminali, mette in concorrenza le associazioni destinatarie del 5 per mille. Le norme fraudolente sull'anatocismo – un sistema di calcolo degli interessi sugli interessi – sono evidentemente in contrasto con diverse pronunce della Corte di cassazione e della Consulta e rivelano che il Governo, fedele esecutore della volontà dei banchieri, tutela l'usura legalizzata che strozza le famiglie e le piccole imprese. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni)*.

ADAMO *(PD)*. La cattiva legislazione, di cui il decreto mille proroghe è un caso esemplare, non può essere imputata al Parlamento, derivando piuttosto da scelte del Governo e da problemi di tenuta della maggioranza. Nonostante le modifiche apportate dalla Camera, rimangono irrisolti i vizi riguardanti la delegificazione e il rispetto della gerarchia delle

fonti. Ne sono prova la proroga del commissario dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e l'attribuzione alla potestà regolamentare del Governo della disciplina del sistema nazionale di valutazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Le vicende connesse all'*iter* del decreto mille proroghe rischiano di trasmettere un'immagine distorta dell'attività parlamentare. In realtà, l'intenso lavoro svolto nell'ultimo mese sul complesso provvedimento (al quale la Lega Nord ha presentato pochi emendamenti) ha consentito di affrontare e risolvere in modo positivo importanti problemi, ad esempio in materia di autorità portuali e di interventi a seguito delle recenti alluvioni. Auspica che il clima di costruttiva collaborazione sperimentato con l'opposizione sulle posizioni dell'Italia in tema di *governance* europea possa riproporsi in vista della fase riformatrice che il Parlamento sarà chiamato ad affrontare nei prossimi mesi. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

GIARETTA *(PD)*. L'apposizione di due questioni di fiducia nel giro di una settimana non per approvare una riforma coraggiosa o per affrontare un'emergenza, ma per convertire il più modesto dei decreti, quello che proroga decine di termini in scadenza, è l'emblematica manifestazione dell'incapacità del Governo e della confusione che regna nella sua maggioranza. Se i termini di legge devono essere costantemente prorogati è per responsabilità del Governo che non riesce a rispettarli e tradisce le promesse fatte agli elettori; se nel testo originario è stata inserita una miriade di norme clientelari, se si distinguono persino i teatri dell'opera in base al colore politico delle amministrazioni, se si pagano le multe degli evasori delle quote latte con risorse sottratte al fondo per gli ammalati terminali, se si definanzia la banda larga, ciò è avvenuto per responsabilità della maggioranza, con l'avallo del Governo e tra le proteste dell'opposizione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MALAN, *relatore*. Ai cittadini interessa che il Parlamento approvi norme utili alla soluzione dei problemi, non il provvedimento in cui vengono approvate. Le critiche dell'opposizione sono strumentali ed ipocrite: la bontà delle leggi non si misura dalla loro brevità e semplicità ed i Governi di centrosinistra ha varato decreti mille proroghe addirittura più corposi di quello in esame. Il lavoro parlamentare, cui ha collaborato l'opposizione, va difeso: alcuni emendamenti hanno consentito di sospendere la riscossione dei tributi nelle zone terremotate, di stanziare fondi per le zone alluvionate, di prorogare gli sfratti, di adeguare le norme sui fondi comuni di investimento alla realtà dei mercati finanziari europei, di liberalizzare l'istallazione dei sistemi di telecomunicazione Wi-Fi. *(Applausi del senatore Vizzini)*.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Il lungo ed approfondito esame svolto in prima lettura dalle Commissioni riunite 1ª e 5ª è indice del ruolo importante che il Parlamento ha svolto in questo *iter* legislativo, che ha consentito tra l'altro di inserire nel testo numerose istanze di carattere generale provenienti da diversi Gruppi politici, anche di opposizione. Va segnalato peraltro come i Regolamenti e le procedure parlamentari appaiano datate, dal momento che le moderne tecnologie consentono di trasformare rapidamente in proposte emendative delle istanze che prima avrebbero dovuto essere meditate e discusse più a lungo. Per quanto riguarda infine la questione dell'anatocismo, cioè del calcolo degli interessi sugli interessi, è opportuno che si giunga alla definizione di una normativa moderna ed equilibrata, che garantisca certezza del diritto e tuteli al contempo gli interessi delle banche e degli utenti. Non comprende le ragioni dell'espunzione della norma sulla sospensione delle demolizioni di immobili in Campania. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Orioli» di Viterbo, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sottolinea come il Governo, nell'affrontare un provvedimento complesso come quello in esame, sia stato disponibile a venire incontro a tutte le richieste di chiarimento presso le Commissioni riunite, in particolare in materia di anatocismo e di concessioni televisive. Ringrazia quindi i Presidenti e i membri delle Commissioni 1ª e 5ª per il lavoro svolto. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

MONGIELLO, *segretario*. Dà lettura dei pareri non ostativi espressi dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G105 e G110 (testo 2) e sul solo dispositivo degli ordini del giorno G100, G103 e G104. Esprime altresì parere positivo sugli ordini del giorno G107 e G108, a condizione che vengano apportate delle modifiche ai relativi testi. Invita a ritirare gli ordini del giorno G110a e G111 ed esprime infine parere contrario sugli ordini del giorno G106 e G109.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G118, G200 e G121 (se accolto come raccomandazione) e sul solo dispositivo dell'ordine del giorno G116. Esprime altresì parere positivo sugli ordini del giorno G113, G115 e G117, a condizione che vengano apportate

delle modifiche ai relativi testi. Esprime infine parere contrario sugli ordini del giorno G114, G119 e G120.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie gli ordini del giorno G110 (testo 2) e G200. È disponibile ad accogliere il solo dispositivo degli ordini del giorno G103, G104 e G116, nonché ad accogliere gli ordini del giorno G100, G105, G107, G108, G113, G115, G117 e G118, a condizione che vengano apportate delle modifiche ai relativi testi. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G121. Invita a ritirare gli ordini del giorno G110a e G111 ed esprime infine parere contrario sui restanti ordini del giorno.

BELISARIO *(IdV)*. Chiede una breve sospensione della seduta, per poter valutare meglio le proposte di modifica avanzate dai relatori e dalla rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Non è necessario sospendere la seduta, in quanto si procederà dedicando la dovuta attenzione a ciascuna delle proposte in esame.

BELISARIO *(IdV)*. Non accetta le modifiche proposte sull'ordine del giorno G100.

L'ordine del giorno G100 risulta respinto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G102 è stato ritirato.

LEGNINI *(PD)*. Accetta le modifiche proposte sull'ordine del giorno G103 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G103 (testo 2), accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

BASTICO *(PD)*. Non accetta le modifiche proposte sull'ordine del giorno G104. La norma relativa alle graduatorie scolastiche, contraddittoria ed incostituzionale, è stata doverosamente eliminata dal Governo a seguito dell'intervento del Presidente della Repubblica. Il ministro Gelmini dovrebbe ora venire in Parlamento a spiegare come intende gestire la situazione nell'immediato; sarebbe auspicabile l'adozione di un piano straordinario per il prossimo anno scolastico, volto a coprire i posti rimasti vacanti a seguito dei pensionamenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

L'ordine del giorno G104 risulta respinto.

RUSCONI *(PD)*. Chiede alla rappresentante del Governo se è disponibile ad accogliere senza modifiche l'ordine del giorno G105, come già aveva fatto il relatore. Si tratta di un dispositivo importante, volto a favorire l'inserimento dei giovani nelle graduatorie scolastiche.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G105.

L'ordine del giorno G106 risulta respinto.

PEDICA *(IdV)*. Accoglie le modifiche proposte sull'ordine del giorno G107 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G107 (testo 2) non viene posto ai voti.

GIAMBRONE *(IdV)*. Non accoglie le modifiche proposte all'ordine del giorno G108.

Gli ordini del giorno G108 e G109 risultano respinti.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G110 *(v. testo 2)* non viene posto ai voti.

VITA *(PD)*. Ritira l'ordine del giorno G110a.

VIMERCATI *(PD)*. Ritira l'ordine del giorno G111.

GIAMBRONE *(IdV)*. Accetta le modifiche proposte sull'ordine del giorno G113 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G113 (testo 2) non viene posto ai voti.

DELLA SETA *(PD)*. Auspica l'approvazione dell'ordine del giorno G114, che impegna il Governo a non ripresentare in futuro la norma relativa alla sospensione delle demolizioni degli immobili abusivi in Campania, una misura inaccettabile nel merito e nel metodo, che è stata giustamente eliminata dal testo del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIULIANO *(PdL)*. L'eliminazione della norma cui faceva riferimento il senatore Della Seta ha suscitato meraviglia tra i parlamentari campani, trattandosi di una misura ragionata ed equilibrata, che si applicava solo alle prime case di famiglie monoreddito e che era volta a consentire alla Regione Campania di intervenire. L'emergenza abitativa in Campania è una questione delicata che richiederebbe un maggiore approfondimento, anche per i suoi risvolti di ordine sociale. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

L'ordine del giorno G114 risulta respinto.

LI GOTTI *(IdV)*. Accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G115 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G115 (testo 2) non è posto in votazione.

DE TONI *(IdV)*. Accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G116 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G116 (testo 2) non è posto in votazione.

DE TONI *(IdV)*. Non accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G117.

L'ordine del giorno G117 risulta respinto.

BELISARIO *(IdV)*. Accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G118 *(v. testo 2 nell'Allegato A)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G118 (testo 2) non è posto in votazione.

SCARPA BONAZZA BUORA *(PdL)*. Poiché la natura giuridica della laguna veneta è ancora oggetto di contestazione anche a livello giudiziario, l'ordine del giorno G118 (testo 2) risulta pleonastico, tanto più che la materia è oggetto di un disegno di legge all'esame della 9ª Commissione, chiamata, quindi, a pervenire ad una sua ordinata definizione. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Presidenza della vice presidente MAURO

BALDASSARRI *(FLI)*. Invita l'Assemblea a votare a favore dell'ordine del giorno G119. Sentenze della Corte di cassazione hanno già riconosciuto il diritto dei correntisti italiani di vedersi rimborsare le somme illecitamente loro addebitate dalle banche. Il mancato intervento del Governo per sanare normativamente tale *vulnus* sancirebbe la prevaricazione, confermata da leggi e sentenze della magistratura, del sistema bancario nei confronti dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FLI)*.

LANNUTTI *(IdV)*. Certo che la norma salvabanche contenuta nel decreto sarà dichiarata incostituzionale perché contraria alle sentenze della Corte di cassazione, dichiara il voto favorevole del Gruppo dell'Italia

dei Valori all'ordine del giorno G119. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Biondelli).*

LEGNINI *(PD)*. Poiché la norma sarà sicuramente sottoposta al vaglio costituzionale, in quanto lesiva di un diritto già riconosciuto ai cittadini anche nelle sedi di giudizio, sollecita il Governo a farsi carico di un intervento normativo, così come richiesto dall'ordine del giorno, che tuteli in modo equilibrato sia l'interesse dei correntisti italiani sia quello del sistema bancario i cui bilanci rischiano di subire serie ripercussioni dalla restituzione delle somme per interessi dovute. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MALAN, *relatore*. Precisa che il parere contrario sull'ordine del giorno G119 deriva dall'accoglimento dell'ordine del giorno G200 che presenta gli stessi contenuti.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Lo stesso ministro Tremonti ha dichiarato la sua disponibilità a predisporre una norma che dia soluzione alla questione sollevata con l'ordine del giorno. Auspica pertanto che tutti gli ordini del giorno presentati in materia siano formulati in modo tale da rispecchiare la convergenza e la comune sensibilità delle forze politiche sull'argomento.

BALDASSARRI *(FLI)*. Tra l'ordine del giorno G119 e l'ordine del giorno G200 esiste una differenza sostanziale; il primo, infatti, impegna il Governo ad un intervento normativo. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BELISARIO *(IdV)*. Aggiunge la firma all'ordine del giorno G119. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

LEGNINI *(PD)*. L'ordine del giorno G200 attiene all'interpretazione della norma da parte di chi è chiamato ad applicarla. Essendo però questa già di per sé chiara, si rende necessario un intervento legislativo che risolva la situazione a favore dei correntisti. Per coerenza, quindi, il Governo dovrebbe accogliere entrambi gli ordini del giorno G119 e G120. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

TOFANI *(PdL)*. Ribadisce la convergenza della maggioranza sull'ordine del giorno G200.

L'ordine del giorno G119 risulta respinto.

IZZO *(PdL)*. Sottoscrive, assieme a tutti i senatori del Gruppo PdL, l'ordine del giorno G200.

GRILLO *(PdL)*. L'inserimento nel decreto di un intervento di adeguamento del regime fiscale bancario al sistema vigente negli altri Paesi europei ha visto la convergenza delle forze parlamentari di maggioranza

e di opposizione. Nella convinzione che l'interesse dei risparmiatori debba essere tutelato anche nei confronti dell'anatocismo bancario, condivide l'impostazione dell'ordine del giorno G200 che va in questa direzione.

BALDASSARRI *(FLI)*. Dichiara la posizione contraria del Gruppo Futuro e Libertà sull'ordine del giorno G200 che dimostra chiaramente la mancata volontà da parte del Governo di affrontare la materia. *(Applausi dal senatore Morando).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 non è posto in votazione.

BARBOLINI *(PD)*. Il mancato accoglimento dell'ordine del giorno G120 maschera l'imbarazzo della maggioranza nei confronti dei risparmiatori i cui diritti, ancorché garantiti da sentenze della Cassazione, vengono palesemente negati dalla norma del decreto mille proroghe sulle operazioni bancarie regolate in conto corrente. È problematico fare affidamento ai buoni intenti del ministro Tremonti, il quale ha già utilizzato in modo inappropriato i fondi dormienti, anch'essi destinati a risarcire i risparmiatori danneggiati dagli istituti bancari. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LANNUTTI *(IdV)*. Dichiara il voto favorevole sull'ordine del giorno G120. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

L'ordine del giorno G120 risulta respinto.

PORETTI *(PD)*. Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G121, accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge sono stati ritirati. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

DELLA MONICA *(PD)*. Per combattere la corruzione, fenomeno che in Italia ha assunto dimensioni imponenti, è necessaria una normativa organica che il Governo, con i diversi provvedimenti all'esame del Parlamento in questi giorni, dimostra di non voler adottare, muovendosi addirittura in direzione opposta. Ritira l'emendamento 2.107, consapevole che il Senato procederà comunque in giornata alla conversione del decreto-legge.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento 2.106 in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BIANCO *(PD)*. Accetta la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.106 *(v. G2.106 nell'Allegato A)*, pur ritenendo preferibile il mantenimento del testo approvato dal Senato.

BATTAGLIA *(PdL)*. Chiede di sottoscrivere l'ordine del giorno, anche a nome dei senatori Vizzini e Firrarello, auspicando che il Governo intervenga in favore degli operatori economici etnei danneggiati da fenomeni vulcanici.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno G2.106.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 2.100 a 2.105 sono stati ritirati.

VITA *(PD)*. È grave che la Camera dei deputati abbia ridotto la proroga del divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali per gli esercenti attività televisive, lasciando alla discrezionalità del Presidente del Consiglio la possibilità di un'ulteriore dilazione. Invita pertanto a votare a favore dell'emendamento 2.109. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

GASPARRI *(PdL)*. Il Senato aveva modificato il decreto su tale importante argomento, ma la Camera dei deputati, dopo l'intervento del Presidente della Repubblica, ha riportato in vigore il testo originario. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 2.109 a 2.118.

LANNUTTI *(IdV)*. Invita a votare l'emendamento 2.119, dal momento che la nuova normativa sull'anatocismo avvantaggia le banche, andando a scapito di consumatori e famiglie.

L'emendamento 2.119 risulta respinto.

LEGNINI *(PD)*. Se il Governo è disponibile ad un suo accoglimento, è disposto a trasformare l'emendamento 2.120 in un ordine del giorno, per trovare una soluzione di compromesso in materia di anatocismo.

MALAN, *relatore*. Si rimette al parere del Governo.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Non è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno.

BALDASSARRI *(FLI)*. Invita il senatore Legnini a trasformare comunque l'emendamento in ordine del giorno, annunciando il suo voto favorevole.

LEGNINI *(PD)*. Trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno G2.120 *(v. Allegato A)*.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiede di aggiungere la firma all'ordine del giorno e invita i senatori di maggioranza ad approvarlo.

Risultano respinti l'ordine del giorno G2.120 e l'emendamento 2.121.

PRESIDENTE. Sospende la seduta, che riprenderà alle ore 14 con le dichiarazioni di voto finali, in diretta televisiva.

La seduta, sospesa alle ore 13,42, è ripresa alle ore 14.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MILANA *(Misto-ApI)*. Il numero delle disposizioni contenute nel provvedimento è cresciuto per soddisfare le frammentate componenti della maggioranza, mentre gli aumenti *record* della pressione fiscale e del costo dei carburanti testimoniano l'inadeguatezza dell'Esecutivo a guidare il Paese. È grave che, nonostante la diminuzione dei fondi dedicati alla cultura e allo spettacolo, le poche risorse disponibili siano destinate solo alle fondazioni lirico-sinfoniche di alcuni territori in cui è forte il radicamento della Lega Nord. È inoltre vergognoso che per la copertura finanziaria della norma che rinvia il termine per il pagamento delle multe in materia di quote latte, siano stati utilizzati fondi destinati alla cura dei malati terminali. Il provvedimento contiene misure che sottraggono ulteriori risorse ai cittadini, come quella che prevede la maggiorazione del costo dei biglietti cinematografici. *(Applausi dal Gruppo Misto-ApI).*

MASCITELLI *(IdV)*. Il provvedimento non contiene nessuna misura a sostegno di famiglie e imprese, non prevede risorse aggiuntive in favore dei lavoratori precari, mentre sono numerose le norme che favoriscono gli interessi degli istituti bancari, come quella in materia di anatocismo. È particolarmente grave la norma che consentirà alle emittenti radio-televisive come Mediaset di acquisire partecipazioni nei quotidiani fin dal prossimo mese di aprile, salvo che lo stesso Presidente del Consiglio non stabilisca un'ulteriore proroga. Il disegno di legge, che accrescerà le spese delle famiglie in materia di energia e rifiuti e aumenterà il costo del cinema, contiene invece sanatorie in favore dei partiti, per quel che riguarda i rimborsi elettorali e le multe per l'affissione abusiva dei manifesti. Il Governo, messo in difficoltà dalla fragilità della sua maggioranza e dalle inchieste giudiziarie a carico dei suoi componenti, manca dunque di credibilità nell'affrontare i problemi del Paese, come dimostra l'inconsistenza

del suo piano per la crescita, l'incapacità di attuare le politiche per la casa e per il Mezzogiorno e l'assenza della riforma fiscale più volte annunciata. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).*

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. La prassi di porre la fiducia su decreti-legge contenenti una normativa eterogenea testimonia il rapporto malato tra l'Esecutivo e le Assemblee parlamentari. Mentre il Governo cerca in ogni modo di puntellare la sua maggioranza, la Lega Nord appare l'unico soggetto politico in grado di imporre le proprie scelte, come dimostrano i decreti delegati sul federalismo, che mancano di equilibrio e di equità, o la criticabile misura che dilaziona i pagamenti in materia quote latte. Nel disegno di legge mancano invece le necessarie misure in favore del Mezzogiorno, come dimostra l'insufficienza delle risorse destinate al territorio messinese colpito dalla recente alluvione. Apprezza dunque l'operato del Capo dello Stato ed auspica che possa continuare a vigilare efficacemente in difesa della Costituzione e della dignità delle istituzioni, anche in vista dell'annunciata riforma del Governo in materia di giustizia. *(Applausi dei senatori Sangalli e Lumia).*

GUSTAVINO *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Nella speranza che prevalga un'Italia diversa, più rigorosa e responsabile, annuncia voto contrario al provvedimento. Il Presidente della Repubblica ha confermato con argomentazioni puntuali il giudizio già espresso dall'opposizione sull'estraneità di numerose disposizioni al contenuto proprio del decreto-legge che si è trasformato, durante l'*iter* parlamentare, in una sorta di legge finanziaria. La pratica dei provvedimenti annuali di proroga e dei sistematici rinviiè una biasimevole peculiarità nazionale, sconosciuta ai grandi Paesi europei. Nonostante i rilievi del Capo dello Stato, il Governo ha riproposto un provvedimento *omnibus* che continua a contenere norme eterogenee: dallo scorporo del servizio Bancoposta alla proroga del pagamento delle multe per le quote latte. Infine, la Liguria e le altre regioni colpite da alluvioni non avrebbero dovuto attendere un simile provvedimento per ricevere il dovuto sostegno. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE, PD e del senatore Rutelli)*

BALDASSARRI *(FLI)*. Annunciare voto contrario del Gruppo al provvedimento. Futuro e Libertà per l'Italia ha rinunciato responsabilmente a presentare emendamenti in terza lettura vista l'imminente scadenza del decreto-legge. Confidava tuttavia nell'approvazione dell'ordine del giorno G119 con il quale si impegnava il Governo a modificare quella disposizione del decreto che nega il sacrosanto diritto dei correntisti – cittadini e imprese – a farsi restituire le somme illegittimamente addebitate dalle banche sui conti correnti. Il Governo ha invece accolto un ordine del giorno della maggioranza che non offre reali garanzie alle vittime dell'anatocismo. *(Applausi dal Gruppi FLI e del senatore Morando).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

VACCARI *(LNP)*. Il decreto-legge in conversione è un provvedimento che sostiene l'occupazione e offre risposte concrete a problemi avvertiti dalle famiglie, dalle imprese, dalle comunità locali. Ciò dimostra che la maggioranza esiste e il Governo è in grado di proseguire la sua azione. In prima lettura la Lega Nord ha presentato pochi e mirati emendamenti sulla navigabilità dei laghi, sul rifinanziamento di enti lirici e istituti culturali famosi, sul finanziamento delle zone alluvionate, sul patto di stabilità interno e sui piccoli comuni montani. Ha condiviso, inoltre, il rifinanziamento del fondo per il 5 per mille, le misure di solidarietà a sostegno dell'Abruzzo, gli interventi sul sistema bancario per garantire il risparmio e il credito, i provvedimenti a favore delle Forze dell'ordine. Con riferimento alla catastrofe umanitaria che si profila in Libia, condanna l'ostilità manifestata dall'Unione europea ad un programma di aiuti atto a contenere la prevedibile ondata migratoria: la Lega ha presentato una mozione che dà mandato al Governo ad adoperarsi per un impegno comune in tema di immigrazione e asilo. Invita infine l'opposizione a confrontarsi sui temi del federalismo fiscale e regionale. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

FINOCCHIARO *(PD)*. Bisogna essere grati al Presidente della Repubblica che sta garantendo con rigore ed equilibrio l'osservanza della Costituzione e della legge. Governo e maggioranza sono invece sordi al tema del rispetto delle regole: insofferente ad ogni vincolo, il Presidente del Consiglio si è spinto a rovesciare sul Quirinale e sulle Camere la responsabilità di avere appesantito un provvedimento che è in realtà frutto di un maxiemendamento presentato dal Governo. Nella convinzione che solo il rispetto della legalità garantisce il controllo democratico, il PD preannuncia la presentazione di un disegno di legge volto a costituzionalizzare il requisito di omogeneità e di corrispondenza al titolo dei decreti-legge. In un Paese che ha un'elevata pressione fiscale, il decreto mille proroghe aumenta le tasse su rifiuti, energia biglietti del cinema e istituisce nuove imposte, ponendo a carico delle comunità colpite da calamità naturali gli oneri della ricostruzione. Premia i truffatori delle quote latte, a danno del fondo per malati oncologici; esonera le banche dall'obbligo di restituire le somme illecitamente addebitate sui conti correnti; evidenzia ancora una volta il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio. Sicura che l'Italia reale sia migliore di quella rappresentata dal Governo, confida in un imminente risveglio nazionale. *(Vivi applausi dai Gruppi PD e IdV).*

Sulla repressione in atto in Libia

PRESIDENTE. Esprime solidarietà al popolo libico, vittima di una feroce repressione. *(Vivi, prolungati applausi dell'Assemblea e dai banchi del Governo. L'Assemblea si leva in piedi)*. Democrazia e libertà sono valori sacri e vanno difesi: si augura perciò che l'Europa e la comunità internazionale intervengano rapidamente per bloccare le violenze nei confronti della popolazione libica. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

VIZZINI *(PdL)*. Il Gruppo Il Popolo della Libertà esprimerà un convinto voto favorevole sulla conversione del decreto-legge n. 225, che reca misure importanti quali, tra l'altro, il finanziamento del meccanismo del 5 per mille, gli interventi a favore delle popolazioni vittime di calamità naturali, la proroga degli sfratti e lo stanziamento di fondi per i malati oncologici e per i malati di SLA. L'*iter* del provvedimento è stato reso complesso dall'alto numero di emendamenti presentati ed approvati; non appaiono tuttavia fondate le critiche dell'opposizione circa la disomogeneità della materia e l'abuso, da parte del Governo, del ricorso alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia. Vi è infatti un problema di fondo che investe il tema dei rapporti tra le istituzioni e che chiama in causa il diritto-dovere dell'Esecutivo di governare il Paese e di affrontare le emergenze a fronte dei tempi lunghissimi delle procedure parlamentari; si tratta di problemi che anche i Governi di centrosinistra hanno dovuto affrontare e che spesso sono stati risolti con il ricorso ai medesimi strumenti che ora vengono rimproverati all'attuale Esecutivo. Il Governo e la maggioranza sono solidi e, nonostante le reiterate richieste di elezioni da parte delle opposizioni, hanno intenzione di andare avanti e di adottare le riforme di cui il Paese, le famiglie e le imprese, hanno bisogno, a cominciare dalla riforma della Costituzione. *(Vivi applausi dai Gruppi PdL e LNP e dai banchi del Governo. Congratulazioni)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge 2518-B, composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno della seduta del 1° marzo.

La seduta termina alle ore 15,02.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,05).*
Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,08).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2518-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 11,08)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2518-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La Conferenza dei Capigruppo, nella riunione di mercoledì scorso, tenuto conto che il decreto-legge scadrà domani, ha stabilito che il dibattito, comprensivo di relazioni, discussione generale ed esame degli emendamenti, avrà complessivamente la durata di tre ore.

In relazione al numero di emendamenti e ordini del giorno presentati, i tempi sono stati così ripartiti: ai relatori sono stati assegnati 10 minuti, al Governo 10 minuti, alle votazioni 40 minuti e ai Gruppi 2 ore. In particolare, al PdL sono stati assegnati 25 minuti, al PD 30 minuti, all'IdV 20 minuti, all'UDC-SVP-Aut (UV-MAIE-Io Sud-MRE) 11 minuti, al Gruppo Misto 11 minuti, alla LNP 10 minuti, al FLI 10 minuti, escluse le dichiarazioni di voto.

Ai fini del buon andamento dei nostri lavori, si ricorda che le dichiarazioni di voto inizieranno in ogni caso alle ore 14, essendo prevista la trasmissione diretta televisiva.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. *(Brusìo).*

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, ma soltanto se l'Aula ascolta.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, di comune accordo con l'altro relatore, senatore Pichetto Fratin, è stato deciso di svolgere una sola breve relazione iniziale, nel corso della quale mi limiterò a citare le parti del provvedimento, nel testo approvato dal Senato, che sono state soppresse nel passaggio presso l'altro ramo del Parlamento.

È stata soppressa la norma che prevedeva la sospensione della demolizione di taluni immobili nella Regione Campania fino al 31 dicembre, norma che fu originata da un emendamento approvato in Commissione.

È stata inoltre soppressa la proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici etnei (una norma, anche questa, originata da un emendamento approvato in Commissione, così come le seguenti). È stata poi soppressa la norma che modificava la durata in carica del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi e forniture; è stata soppressa la norma che prorogava il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola, così come due norme riguardanti la riorganizzazione della CONSOB.

È stata inoltre soppressa una norma riguardante le modalità di rilascio dei brevetti per il salvamento acquatico; è stata soppressa una norma riguardante gli immobili acquisiti al patrimonio di Roma Capitale; quanto alla norma relativa al numero dei consiglieri e degli assessori comunali delle città con più di un milione di abitanti, a seguito della sua soppressione il numero di tali consiglieri e assessori rimarrà inalterato.

È stata inoltre soppressa una norma tesa a modificare la proroga del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, mantenendo quindi la scadenza al 31 marzo 2011, così come previsto dal testo originario del decreto.

Sono, inoltre, state apportate due modifiche di coordinamento: nel primo caso si tratta di una mera correzione di un errore materiale, in quanto veniva citata una legge del 13 dicembre del 2011, che evidentemente si riferiva al 2010; nel secondo caso invece è stata lievemente modificata una norma approvata in Commissione riguardante le valli da pesca della laguna di Venezia.

Con riferimento infine alle disposizioni concernenti il sistema bancario originate dall'inserimento di un articolo nell'emendamento presentato dal Governo in Aula, sul quale è stato posta la fiducia, è stata aggiunta una norma riguardante l'interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile relativo all'anatocismo con cui si specifica che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Colleghi, se si continua così sono costretto a sospendere la seduta. Mi sembra uno stadio!

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio appena due giorni fa aveva manifestato una critica al Parlamento, censurandolo per il fatto che le iniziative legislative proposte dal Governo da puledri di razza – come sono state definite – attraverso il lavoro parlamentare venissero trasformate in ippopotami. Siamo stati insomma rimproverati: la maggioranza, in modo particolare, è stata rimproverata di stravolgere le intenzioni del Governo.

A distanza di 24 ore, il Governo avrebbe avuto la possibilità di trasformare l'ippopotamo in puledro di razza, ossia di ripulire il decreto-legge, così come ideato dal Governo e stravolto dall'iniziativa parlamentare, appesantito enormemente. Il Governo, specie dopo il richiamo del Capo dello Stato contenuto nella lettera che lei, signor Presidente, ci ha letto in Aula, aveva questa possibilità enorme di dimostrare subito come si può tornare ai puledri di razza.

È invece accaduto che, con l'emendamento sostitutivo del testo licenziato dal Senato presentato dal Governo ed approvato ieri dalla Camera, le

materie non contenute nel testo originario e che continuano ad avere una qualche disciplina nel nuovo testo proposto dal Governo sono in numero di 103: rispetto al puledro licenziato dal Governo con il decreto originario, vi sono materie nuove, proposte con l'emendamento del Governo, in numero di 103.

In questo modo, non penso che si sia data una risposta ai profili di costituzionalità sottolineati nella lettera del Presidente della Repubblica. Continuano a rimanere afflitte da vizio tutte quelle proroghe che vengono così disciplinate: per un primo periodo di proroga, si interviene con legge ordinaria, ma si prevede che per un successivo periodo di proroga si possa intervenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In sostanza, una legge viene prorogata nei termini con due atti aventi natura diversa: uno, avente rango legislativo; l'altro, avente rango amministrativo. Questa è una profonda contraddizione.

Vi è un'altra profonda contraddizione che si ricava dalle proposte che ci apprestiamo a votare. Faccio soltanto un esempio, perché il testo della nostra pregiudiziale è molto ampio, e i colleghi ne possono prendere visione. Si interviene riducendo i termini del divieto di cumulo dei mezzi di comunicazione, che nel testo licenziato dal Senato era fissato al 31 dicembre 2012 mentre in quello trasmesso ora dalla Camera viene anticipato al 31 marzo 2011, con possibilità di proroga al 31 dicembre 2011. Con questa proroga si conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la potestà di prorogare, ovvero di non prorogare, il divieto di acquisto di quotidiani per chi eserciti attività televisiva con più di una rete. In altri termini, il Presidente del Consiglio dei ministri valuterà fino a quando un'impresa, anche quella che fa capo a lui stesso, potrà o non potrà eventualmente acquisire quotidiani nazionali.

Questa disposizione rappresenta un'evidente, nuova e gravissima celebrazione della questione del conflitto di interessi, e questo nonostante l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con nota del 24 novembre 2010, avesse espressamente sollecitato l'opportunità di mantenere in vigore il divieto di cumulo previsto dalla legge Gasparri.

Infine, voglio sottolineare un altro problema, che ha una valenza davvero profonda. È ovvio che le pregiudiziali di costituzionalità hanno un contenuto tecnico, ma è inevitabile che ricadano anche su temi politici ed etici. Colleghi, ditemi se è etico che la proroga del pagamento delle sanzioni per le quote latte, ulteriormente ampliata, preveda una copertura di 5 milioni di euro presi dal fondo per l'assistenza ai malati terminali! *(Applausi dai Gruppi IdV e PD)*. Ditemi se ritenete una scelta etica prorogare il termine per chi ha violato la legge prendendo a copertura i soldi dal fondo per l'assistenza ai malati terminali. Questa è la più grave offesa che potesse farsi al Paese, all'etica e alla morale! *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

Vi chiediamo, non solo in nome del Regolamento e della Costituzione, ma anche dell'etica e della coscienza, di considerare la persistenza

dei profili di incostituzionalità ai sensi degli articoli 3, 11, 25, 76, 77, 81 e 32 (diritto alla salute) della Costituzione, e quindi di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame di questo atto. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Ceccanti per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

CECCANTI *(PD)*. Signor Presidente, dobbiamo confrontarci con la nota metafora del Presidente del Consiglio dei ministri, già richiamata dal collega Li Gotti, secondo cui il Governo presenta provvedimenti simili a destrieri che il Parlamento trasforma poi in ippopotami.

Ora, è uscito dal Consiglio dei ministri un destriero marchiato «destriero» o c'era già scritto «ippopotamo»? Secondo me c'era già scritto ippopotamo, perché l'ispiratore del titolo di questo decreto, che poi condiziona le ammissibilità, è senz'altro una nota pensatrice giuridica, Lina Wertmüller.

Infatti, il titolo di questo decreto è «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie». Con un titolo del genere, si nasce ippopotami, perché quasi tutto diventa ammissibile; quindi il Presidente del Consiglio, invece di prendersela con il Parlamento, se la prenda con il suo Governo, perché è lui che crea ippopotami, non il Parlamento. Il Parlamento ci può mettere del suo e peggiorare, ma c'era già scritto ippopotamo, non c'era scritto destriero

Quando uno fa un decreto del genere, sa già che sarà un *soufflé* destinato a lievitare in maniera inconsulta; tanto più se lo fa dopo che, dall'inizio della legislatura, il Presidente della Repubblica ha richiamato più volte sulla rigidità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti parlamentari sui decreti, in modo da evitare di andare ad incidere sul controllo presidenziale.

D'ora in poi, però, se volete davvero rispondere a queste osservazioni sempre più penetranti del Presidente della Repubblica, visto che ogni volta non le ascoltate, pensate ai nomi che date ai provvedimenti e ispiratevi a qualcos'altro che non siano i titoli dei film di Lina Wertmüller. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP1), e dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, la Camera ha modificato il testo del decreto uscito dal Senato in alcuni aspetti in verità del tutto marginali. Faccio qualche esempio. Non si sentiva, io credo, l'esigenza... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Morando: anche per rispetto alla sua persona e a quest'Aula, forse sarebbe meglio attendere qualche istante.

Colleghi, coloro che non sono interessati ad ascoltare gli interventi, sono pregati di lasciare speditamente l'Aula.

Senatore Morando, lo faccio principalmente per lei, perché so quanto sia fastidioso parlare in un'Aula rumorosa e disattenta; non è un esempio di correttezza istituzionale da parte dell'Assemblea.

Colleghi, chi deve lasciare l'Aula, per cortesia lo faccia speditamente.

Prego, senatore Morando, continui pure il suo intervento.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, come dicevo, non si sentiva l'esigenza di aumentare il numero dei consiglieri comunali e degli assessori di Roma o delle altri grandi metropoli italiane, ma al Senato la maggioranza e il Governo non avevano resistito alla tentazione di dare questo nuovo impulso alla già ben giustificata campagna di denuncia dell'autoreferenzialità e dei costi eccessivi della politica. La Camera ha invece opportunamente deciso di tornare indietro ed ha eliminato i commi che erano stati inseriti a questo proposito dal Senato.

Nella seduta delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, avevamo insistentemente invitato la maggioranza ed il Governo ad evitare di infilare anche in questo provvedimento norme in materia di abusivismo edilizio e di demolizione di immobili, ma il Governo e la maggioranza hanno evidentemente ritenuto che, fallito nel nulla il noto piano casa, fosse almeno necessario salvare dalle ruspe gli edifici costruiti contro e senza alcun piano. La Camera ha provveduto a correggere tale stortura. Potrei fare qualche altro esempio, ma ho già specificato che si tratta di questioni marginali, di positivi interventi correttivi introdotti dall'altro ramo del Parlamento; interventi che, com'è noto, sono stati vigorosamente incoraggiati dalla rigorosa iniziativa del Presidente della Repubblica.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,30)

(*Segue* MORANDO*).* Naturalmente noi apprezziamo le suddette correzioni, ma il giudizio non cambia: questo provvedimento segna un nuovo passo avanti nel processo di degenerazione del nostro procedimento legislativo. Una domanda che penso dovremmo farci tutti è perché c'è questo nuovo progresso verso il peggio? Nella prima seduta delle Commissioni riunite 1ª e 5ª è stato il Capogruppo del Popolo della Libertà in 1ª Commissione a fornire una risposta chiara a tale domanda. Riassumo per brevità, e ribadisco che si tratta di un'affermazione pronunciata non da un senatore qualsiasi, bensì dal Capogruppo del PdL nella 1ª Commissione. Egli ha detto: siano larghi di manica i Presidenti di Commissione nel giudicare dell'ammissibilità degli emendamenti, perché questo potrebbe essere l'ultimo treno prima della fine della legislatura, ed è giusto che siano in molti a poterci salire.

Ebbene, signor Presidente, si tratta di un appello che, come abbiamo visto dai lavori del Senato, non è rimasto inascoltato, tanto che oggi, a pasticcio combinato e, come ho ricordato, soltanto marginalmente corretto, la maggioranza, per bocca del relatore Malan, non prova nemmeno a difendere le scelte compiute, ma si rifugia, previo diligente computo dei commi e degli articoli di altri decreti milleproroghe dei Governi di centrosinistra, nella più paradossale delle vie di fuga: «Sì, noi sbagliamo, ma avete sbagliato anche voi prima di noi». Certo, abbiamo sbagliato anche noi, prima di voi. Ma da quando, senatore Malan, la diffusione di un vizio lo trasforma in una virtù? Non avete voi vinto le elezioni, tra le altre ragioni, anche perché avete garantito agli italiani che la maggiore coesione della maggioranza, la vostra, avrebbe consentito di smettere di inseguire con leggi *monstre*, come questa, la più minuta e assurda pretesa dell'ultimo senatore, dell'ultimo gruppetto di questo Senato?

Proprio l'uso di questo argomento difensivo («Lo avete fatto anche voi») dimostra la profondità della crisi politica che ha investito il leader costituente del PdL, Silvio Berlusconi (e lo dico senza alcuna ironia) e l'intera coalizione.

Voi avete promesso la rivoluzione liberale, la modernizzazione del Paese e, anche a causa del fallimento politico dell'Unione di centrosinistra, gli italiani vi hanno dato credito. A distanza di meno di tre anni, però, siete impegnati a giustificare il vostro confuso agitarvi tra centinaia di norme e normette prive di un disegno coerente con il riferimento alla parte peggiore della nostra esperienza di governo.

Andiamo avanti, dicono ora all'unisono Berlusconi e Bossi, consapevoli di non avere più al loro arco, questa è la vera novità di queste settimane, tra le alternative possibili l'arma delle elezioni politiche anticipate. Certo, andate avanti, ma così, con provvedimenti di questo tipo. In essi si

possono rintracciare, è vero, anche tentativi di affrontare i problemi seri del Paese, ma sono tentativi che finiscono con l'approdare a soluzioni come quelle contenute nel testo al nostro esame, cioè con esiti letteralmente paradossali, figli della debolezza politica del Governo e della sua maggioranza.

Porto solo due esempi per dimostrare questa tesi. In primo luogo, è chiaro che l'innovazione tecnologica sta producendo l'esigenza di una diversa soluzione delle norme anticoncentrazione nel settore cruciale dell'informazione radiotelevisiva e della carta stampata. Voi tentate di affrontare questo problema, che è un problema reale, e siete riusciti a farlo in modo tale da affidare al Presidente del Consiglio, con atto amministrativo, il compito di affrontare il tema della concentrazione *antitrust* nel settore in cui egli ricopre una posizione dominante. È un vero paradosso!

In secondo luogo, da decenni in Italia è aperto il tema di una riforma dell'intervento post calamità naturali, perché quello in vigore da tempo immemorabile chiaramente non funziona e, naturalmente, aggiunge catastrofe alle catastrofi naturali sulle quali interviene quel modello.

Abbiamo tentato – Governi di centrosinistra e Governi di centrodestra – di fornire una soluzione riformista a questo problema. Non se ne è potuto far nulla a causa della demagogia imperante in ogni campo politico. Il risultato è che adesso, improvvisamente, nel decreto milleproroghe voi intervenite, e stabilite che, quando su un territorio si abbatte una calamità naturale, voi immediatamente gli rifilate una stangata fiscale. È una soluzione paradossale, quella prevista nel decreto, che dimostra plasticamente che voi vi rendete conto di quali siano i problemi, che cercate di affrontarli, ma che la crisi politica che vi attanaglia è tale per cui la soluzione è spesso peggiore del male. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, sono presenti in tribuna gli allievi dell'Istituto di istruzione superiore «Bernardino Lotti» di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, ai quali rivolgiamo il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B (ore 11,38)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi, questo decreto milleproroghe, come è già stato illustrato dal senatore Li Gotti nel corso dell'esame della questione pregiudiziale, è indigesto, aumenterà la pressione fiscale e soprattutto presenta gravi profili di incostituzionalità, specie sulle norme salvabanche e salvainteressi dei banchieri.

Andate a sanare ancora una volta l'anatocismo, ossia la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi. Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito, una fiorente attività di capitalizzazione, come più di una volta le sezioni unite di Cassazione hanno stabilito.

L'articolo 1283 del codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti, ma nonostante la tutela approntata dal citato articolo, per oltre mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione generalizzata nei contratti di apertura di conto corrente le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi.

Dal 1999 la Corte di cassazione ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale. Per evitare un contrasto tra il lavoro dei giudici e la prassi, il legislatore ha ritenuto opportuno, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, modificare l'articolo 120 del decreto legislativo l5 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): tale intervento ha introdotto in materia il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, con una norma transitoria. Tale norma è stata poi dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dalla Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425.

Il cosiddetto decreto-legge salvabanche fu presentato il 23 luglio 1999 e la Consulta, con la citata sentenza, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 25, comma 3, per la violazione del principio dell'irretroattività della legge, per la disparità di trattamento fra soggetti del testo unico bancario e creditori sottoposti all'anatocismo e per il mancato rispetto dell'autonomia dell'indipendenza della magistratura.

Dopo la sentenza della Consulta del 17 ottobre 2000, il 29 dicembre 2000 fu approvato un secondo decreto-legge, il cosiddetto salva mutui usurari, e anche in quel caso la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di quel decreto-legge salvabanche.

Dunque, sono molti i profili di incostituzionalità rispetto a una norma scritta sotto diretta dettatura delle banche. Dopo i rilievi effettuati dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con i quali questi aveva eccepito l'incostituzionalità del decreto milleproroghe, specie sulle norme salvabanche, estranee alla materia ed infilate di notte per confondere nel buio la vostra vergogna, milioni di consumatori vessati, usurati e taglieggiati dalle banche avevano confidato in un ravvedimento operoso del Governo e del ministro dell'economia Tremonti sull'articolo 2-*quinquies*, scritto sotto diretta dettatura del governatore Draghi, dell'ABI e delle banche per far estinguere i diritti degli utenti dei servizi bancari, sanciti ancora una volta da una recentissima sentenza di Cassazione, la n. 24418 del 2 dicembre 2010.

Ma la norma ancor più fraudolenta è quella aggiunta alla Camera al comma 9 dell'articolo 2-*quinquies*, in cui si afferma che: «in ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto». È una presa in giro, perché in ogni caso la legge non avrebbe mai potuto avere effetto retroattivo sulle migliaia di condanne per anatocismo inflitte dai tribunali agli istituti di credito, a conferma della profezia di Ezra Pound: questo Governo, e la maggioranza che lo sorregge, è il più fedele maggiordomo dei banchieri e dei loro interessi.

Voi, signori del Governo e della maggioranza, portate sulla coscienza lo svuotamento della *class action*, che non può essere attivata da milioni di risparmiatori truffati ai quali le banche avevano appioppato obbligazioni Cirio, *bond* argentini e prodotti Parmalat, che hanno totalmente scremato un esercito di pensionati, e Lehman Brothers, in quel vasto fenomeno di risparmio tradito che ha mandato in fumo – lacrime e sangue di un milione di famiglie – somme per un valore stimato in 50 miliardi di euro. Non si illudano Draghi, l'ABI, Bankitalia, il ministro Tremonti ed il Governo, che hanno concertato di notte l'ennesimo furto con destrezza a danno dei consumatori, degli enti locali, perché queste pratiche, questa usura legalizzata, praticata per oltre mezzo secolo da un sistema paramafioso, verranno eccepite davanti ai tribunali.

«Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata, con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso (...) con le aureole sbalzate, con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine, non si dipinge per tenersi arte in casa ma per vendere e vendere presto e con profitto, peccato contro natura, il tuo pane sarà staccio vieto arido come carta *(Applausi dal Gruppo IDV)*, senza segala né farina di grano duro, usura appesantisce il tratto, falsa i confini, con usura nessuno trova residenza amena. Si priva lo scalpellino della pietra, il tessitore del telaio (...). Usura soffoca il figlio nel ventre, arresta il giovane amante, cede il letto a vecchi decrepiti, si frappone tra giovani sposi, contro natura. Ad Eleusi han portato puttane, carogne crapulano ospiti d'usura». Questa poesia è di Ezra Pound.

Voi, signori del Governo e della maggioranza, siete i fiancheggiatori più fedeli dei banchieri e delle loro pratiche usurarie, che continuano a strozzare le piccole e medie imprese, centellinando gli affidamenti e che, con le loro lungaggini, ritardano la crescita economica per erogare allegri fidi agli Zalesky, agli Zunino e ai loro compari.

Sappiate che questo ennesimo decreto salvabanche, che cancella con un colpo di spugna i sacrosanti diritti dei consumatori, frutto di un quarto di secolo di battaglie contro le mafie bancarie, è la dimostrazione più palese dell'usura di un Governo e di una maggioranza, che, per vivacchiare, sono costretti ad andare a braccetto con i banchieri e a ricorrere ai voti di fiducia per tirare a campare senza tirare le cuoia.

Voi, signori del Governo della maggioranza, proteggete e sanate le illegalità e, mentre lesinate qualche milione di euro di detrazioni fiscali alle famiglie taglieggiate dalle banche, erogate 141 milioni di euro (solo nel 2011) ai signori banchieri, per premiare pratiche vessatorie e tecniche usurarie; premiate l'illegalità degli allevatori, sottraendo fondi ai malati

terminali; mettete in concorrenza le associazioni di volontariato sul 5 per mille con gli ammalati di sclerosi multipla.

Ma anche stavolta, dopo il decreto salvabanche del 1999 e il successivo decreto salvamutui usurari, la Corte costituzionale, che sarà chiamata a pronunciarsi su norme incostituzionali approvate da un Governo fedele servitore dei banchieri, verranno sollevate, nelle udienze già fissate, a partire da lunedì 28 febbraio, eccezioni di incostituzionalità di norme scritte sotto diretta dettatura dei *bankster*, per cancellare 20 anni di battaglie giudiziarie dell'Adusbef a tutela dei diritti di milioni di famiglie.

Noi, signori del Governo e della maggioranza, continueremo a tutelare i diritti di milioni di consumatori, delle piccole e medie imprese strozzate e usurate e della povera gente. Voi continuate a difendere gli interessi dei banchieri che continuano a taglieggiare le famiglie. Sarete certamente in buona compagnia. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, desidero svolgere solo una sostanziale considerazione, che ha a che vedere con il fatto che concludiamo oggi una pagina non bella della nostra storia parlamentare, e in particolare, ancora una volta, dei rapporti tra questo ramo del Parlamento e il Governo.

Il senatore Morando ha giustamente ricordato alcuni miglioramenti che si sono avuti con il passaggio alla Camera dopo il forte richiamo del Presidente della Repubblica, richiamo del quale il nostro Presidente del Consiglio *extramoenia* – perché ormai abbiamo un Presidente del Consiglio che non frequenta le nostre Aule e non parla a Palazzo Chigi: parla in luoghi diversi e svolge la sua attività nei suoi palazzi, di diverso genere – ha dato la colpa al Parlamento. Ebbene, insieme al senatore Ceccanti voglio ribadire che è colpa del Governo.

Infatti, abbiamo consumato quasi tutto il tempo prima della scadenza del decreto in questa nostra Aula e nel lavoro che ha preceduto, in una attività importante svolta in Commissione dove abbiamo rivendicato, e in parte ottenuto, la trasparenza del percorso, ma poi abbiamo visto – e ci ha fatto perdere tanto tempo – i problemi che ha avuto la maggioranza nei rapporti con il Governo: abbiamo visto senatori utilizzati come portavoce del Governo, nel presentare emendamenti che rispondevano non ad una elaborazione di questa Assemblea, bensì ad esigenze del Governo.

Questo ha messo poi il Presidente della Repubblica nelle condizioni di dover rimarcare che non c'era più il tempo, né per l'altra Camera, né per lui stesso, per un intervento di merito.

Questo è cosa grave, che ci ha portato ad una situazione di ricatto e ad una cattiva legislazione. A questo proposito, resta aperto il problema della gerarchia delle fonti e degli elementi di delegificazione che restano in questo provvedimento, rispetto non solo al comma 2, di cui abbiamo parlato diverse volte, ma anche alla proroga del Commissario dell'ANSAS e al regolamento che viene istituito su tutto il tema della valutazione, tema

che era un punto centrale di questo Governo e su cui si fa tanta propaganda.

Concludo, signor Presidente, dicendo che ora il punto non è più che cosa proroghiamo: il punto è perché proroghiamo, e proroghiamo cose che sono oggetto di delega da due anni. Questo lo dico, signor Presidente, colleghi, perché alla domanda «Lei è in grado di governare?» il Presidente *extramoenia* risponde «Non c'è nessun altro che potrebbe governare meglio». Ebbene, qualche rappresentante del Governo gli dica che chiunque saprebbe governare meglio!*(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Signor Presidente, a onor del vero approfitterò di questi pochi minuti per rivolgere sinceri ringraziamenti ai presidenti delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, senatori Vizzini ed Azzollini, nonché a tutti i membri delle Commissioni stesse per l'intenso lavoro svolto nell'ultimo mese, anche perché la vicenda del rinvio al Senato rischia di dare un'immagine distorta del lavoro svolto.

Addirittura, nel corso di una trasmissione televisiva, mi è capitato di sentire un commentatore che prendeva in giro i lavori di Camera e Senato perché nel giorno della apposizione della fiducia alla Camera non si è lavorato (ma questo è accaduto perché – come si sa – quando si ricorre a tale procedura i lavori dell'altro ramo del Parlamento si fermano per 24 ore), mentre al Senato ovviamente non si è lavorato in concomitanza, salvo poi essere a lavorare venerdì e sabato. L'effetto paradossale è che si dà l'immagine di un Parlamento che pasticcia e non lavora, cosa che sinceramente proprio non è: immagine che rischia di peggiorare un clima che invece ci deve vedere nei prossimi mesi molto operativi e seri nel confronto sui problemi che dovremo affrontare.

Tra l'altro, per quanto riguarda proprio questo milleproroghe, il nostro Gruppo ha presentato poche decine di emendamenti, di cui ne ha discussi meno di una ventina, per cui, alla fine, tutto sommato è sufficiente che ogni Gruppo si attenga alla logica e tanti problemi sinceramente non si trovano.

Oltre a questo, bisogna anche dire che si è trovata un'intesa ed una soluzione a diversi problemi. Nelle tre settimane e oltre di intenso e ininterrotto lavoro in Commissione, per esempio, si è arrivati all'approvazione di un emendamento identico, congiunto, di Lega Nord, PD e PdL sulle alluvioni in Liguria e in altre parti del Paese. Per esempio si è trovata una buona soluzione per le autorità portuali. Un approfondimento serio con l'opposizione ha portato a limature e miglioramenti delle norme relative al sistema bancario.

Questo per dire che non è poi così vero che il Senato, in particolare su questo provvedimento, ha lavorato male e in maniera superficiale. È, a nostro avviso, sicuramente importante in prospettiva. Abbiamo già avuto modo di fare un lavoro serio e condiviso, assolutamente condiviso, sulla

governance europea qualche mese fa. Sicuramente avremo la necessità di ritrovarci a lavorare ancora in maniera seria e costruttiva su questi temi, sul piano nazionale delle riforme in particolare, nei prossimi mesi.

Speriamo che questo incidente di percorso non faccia passare un'immagine di un Parlamento che non lavora bene, perché è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo periodo. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)* .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(PD)*. Signor Presidente, signori colleghi senatori, due fiducie in sette giorni! Sembra veramente che il disordine e la mancanza di programmazione sia diventata la regola del Governo. Due fiducie, non per affrontare un'emergenza o per approvare un coraggioso disegno riformatore, o per sciogliere un grande nodo politico, ma per riuscire a far passare il più modesto degli atti parlamentari, quello che, prevedendo decine e decine di proroghe, certifica che o era troppo ambiziosa la volontà del legislatore o è stata troppo debole l'azione del Governo o della struttura amministrativa.

Anche in questo caso però non è mancata da parte del Presidente del Consiglio quella attitudine alla menzogna che sembra essere diventata l'orizzonte quotidiano del rapporto con il Paese; menzogne sulle cose grandi e sulle cose piccole, e di fronte al necessario intervento di garanzia del presidente Napolitano ci ha detto appunto, il Presidente del Consiglio, che non era colpa sua: lui si era occupato di un focoso destriero, e scopre di aver creato un ippopotamo. Immagine fantasiosa ed efficace, se avesse qualche parentela con la realtà. Ma il Presidente del Consiglio pensa che di fronte alla nuvola comunicativa in cui noi tutti siamo immersi, di fronte a quei grandi drammi storici a cui assistiamo e che richiederebbero misura e spirito di verità si possa liberamente mentire, si possa attaccare ogni altro organo costituzionale, come ha continuato a fare nei giorni scorsi, si possa dire che perfino la famosa telefonata alla questura di Milano era l'adempimento di un suo preciso dovere, come ci ha detto. E questo questo è il senso del dovere per il Presidente del Consiglio: agire – vedremo se con rispetto della legge o meno – per consegnare una ragazza minorenne, da lui ben conosciuta, avendola a lungo frequentata, ad una prostituta. Direte: che c'entra? Siete ancora fermi come opposizione a queste vicende? Sì, c'entra, perché lo spirito di verità e il senso del dovere è una qualità necessaria della buona politica.

Dove stava questo focoso destriero, dunque? È una triste necessità *bipartisan* – certo, *bipartisan* – riconoscere che la volontà annunciata si è si è tradotta in un fallimento, cioè chi si aspettava il riconoscimento di un diritto non vede soddisfatto quel diritto e penserà che ha fatto male a fidarsi dello Stato. Chi temeva il venir meno di un privilegio si rallegrerà del fatto che il suo privilegio resterà in vigore. Chi, azienda o professionista, si è preparato investendo con risorse umane in tecnologia per affron-

tare il nuovo quadro normativo, ancora una volta dovrà constatare sconfortato che il suo sforzo di adeguamento è stato inutile.

Questo sarebbe, dunque, il focoso destriero descritto agli italiani? Prorogare oltre 60 scadenze per paura che si realizzi un modesto avanzamento? Sì, è vero che anche i Governi di centrosinistra hanno avuto questi problemi, ma nessun Presidente del Consiglio ha avuto il coraggio di definire un focoso destriero l'incapacità di mantenere le promesse fatte agli elettori.

Infine, perché è diventato un ippopotamo? Perché i commi sono cresciuti da 25 a quasi 200, con un aumento di oltre dieci volte, e solo, ancora una volta, l'intervento responsabile ed equilibrato del Presidente della Repubblica ci ha messo una pezza? È stata l'opposizione? È colpa dell'opposizione? No, l'opposizione si è limitata a rimarcare alcune gravi incongruenze, come la questione del cinque per mille e l'insufficienza degli interventi, ad esempio, per le calamità e i terremoti, si è opposta a questa gemmazione di norme estranee. Avevamo ragione: il destriero si è trasformato in un ippopotamo, perché così ha voluto il Governo.

Lo stesso Presidente del Consiglio, che se ne lamenta, è l'autore di questa trasformazione: di tutto quello che c'è, incluse le nuove tasse, incluse le norme clientelari, incluso il fatto che perfino i teatri dell'opera sono distinti in base all'appartenenza politica delle amministrazioni, compreso il fatto che si definanziano gli investimenti per la banda larga, infrastruttura tecnologica indispensabile, compreso il fatto che ci si compiace con l'usura, compreso il fatto che si finanziano 72 o 73 evasori fiscali delle quote latte, togliendo i fondi, già molto esigui, al sostegno degli ammalati terminali. Questa è la priorità del Governo: meglio aiutare gli evasori che accompagnare le famiglie di fronte al dramma di assistere i propri cari nella fase terminale della vita. E voi dite di essere il partito della famiglia.

Comunque, tutto ciò o è avvenuto per la volontà e l'azione diretta o indiretta del Governo (il nostro meritevole collega senatore Esposito ha firmato come propri decine e decine di emendamenti scritti dalla mano del Governo), oppure è avvenuto per la mancanza di guida politica della maggioranza, incapace di dare una disciplina al delirio emendativo di alcuni suoi componenti. Tutto, comunque, è avvenuto sempre con il parere favorevole del Governo. E questo ippopotamo perciò è nato perché il Presidente del Consiglio lo ha voluto o perché, troppo distratto dai suoi compiti di imputato, non è più in grado di guidare l'azione di governo. Non vedo, dunque, perché si debbano offendere gli ippopotami, animali che nel loro ambiente sono agili e veloci, forti e coraggiosi: tutte virtù che il Governo non ha, e di cui avrebbe bisogno. Non è un ippopotamo: è una melma fangosa in cui vi siete addentrati senza una bussola e senza una prospettiva che non sia quella della pura sopravvivenza.

Per questo vi diciamo: rimettetevi alla volontà degli elettori, che sono in grado di giudicare e di dare finalmente una svolta necessaria per il bene del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore). (Brusìo).*

PRESIDENTE. Vi invito, colleghi, se volete parlare durante lo svolgimento dei lavori, ad andare fuori. Non sono disposto a tollerare che l'emiciclo sia occupato da colleghi che conversano, dando le spalle alla Presidenza. Vediamo se riusciamo a darci una regola che possa valere sempre.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, sono stato estremamente sintetico nello svolgere la relazione, ma sono ora stato stimolato da interventi dei senatori dell'opposizione, con i quali, peraltro, abbiamo collaborato a fondo, in particolare durante la prima lettura del provvedimento (quest'altra lettura è stata, infatti, ovviamente molto breve).

In particolare, vorrei soffermarmi sul bizzarro criterio secondo il quale noi dovremmo fare dei decreti di proroga estremamente contenuti, benché il Governo precedente ne abbia fatti di molto più grandi, con finanziarie *colossal*, invece che con una legge di stabilità estremamente asciutta, così come abbiamo fatto noi. Dire oggi, nel 2011, che nel 2008 sbagliavate fa piacere (o, meglio, ne prendiamo atto), ma è come dire: noi l'abbiamo fatto, voi non potete farlo. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Scusi, senatore Malan, ma intervengo per lei e per noi. Quando i colleghi avranno liberato l'emiciclo lei potrà riprendere a parlare. Tra cinque minuti sospendo la seduta. Si sta lavorando su questo punto e non su altri. Va bene?

Prego, senatore Malan.

MALAN, *relatore*. Stavo dicendo che, con questa tardiva resipiscenza, non si può trasformare il ragionamento dicendo che nel 2008 andava bene farlo, salvo poi pentirsene, e dire – nel 2011 – che queste cose non si possono fare.

Si è anche detto che noi avremmo vinto le elezioni perché abbiamo promesso di inserire pochi commi nel decreto proroghe. Francamente, non ricordo di aver detto ciò e – soprattutto – non ricordo lo abbia detto nessuno che guidava la nostra coalizione. Credo che ai nostri elettori abbiamo promesso di fare delle norme che siano loro utili e credo anche che ai nostri elettori – e anche ai vostri – interessi molto poco che esse vengano inserite nella manovra finanziaria, nel decreto-legge, nel disegno di legge o nel collegato (strumento anch'esso abolito). Il criterio di valutare la bravura sulla base della brevità delle norme è bizzarro, specialmente da parte di chi ne ha fatte di molto meno contenute di quelle di oggi.

Oltre che della quantità, vorrei parlare anche della qualità. I nostri elettori – e anche i vostri – avrebbero approvato il fatto che, pur di fare qualche comma di meno, noi non introducessimo in questo provvedimento le norme che, per esempio, sospendono la riscossione delle rate in scadenza per i Comuni terremotati? Avrebbero barattato un comma di

meno nel decreto con il far pagare subito gli adempimenti tributari diversi dai versamenti a chi è stato vittima del terremoto in Abruzzo? *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, se continua così,sospendo la seduta. Il senatore Malan è circondato. Senatrice Colli, ci fa lavorare? I membri del Governo possono ascoltare le sedute invece di venire a fare riunioni in Aula?

MALAN, *relatore*. Credo che abbiamo invece fatto bene a inserire queste misure nel decreto. Penso ai fondi per le aree colpite da calamità naturali in Liguria, in Veneto, in Campania e nella provincia di Messina, così come alle norme che consentono i tempi tecnici per l'accatastamento degli immobili (le cosiddette case fantasma) e alla proroga degli sfratti per un anno ancora per determinare categorie che versano in situazioni particolarmente difficili. *(Commenti del senatore Giaretta)*. Sento dei commenti. Ricordo che si tratta della proroga dell'identica norma prorogata due volte nella legislatura precedente.

Ho poi sentito dire che i fondi per gli enti lirici sarebbero stati veicolati secondo preferenze geografiche. Ricordo che ci sono dei criteri oggettivi per indicare gli enti lirici maggiormente efficienti: che poi essi ricadano in questa o quell'area geografica credo sia secondario, visto che noi facciamo norme generali e astratte.

Vi è la norma relativa ai fondi comuni di investimento che consente finalmente ai fondi comuni che hanno sede in Italia di godere degli stessi vantaggi di cui godono i Fondi comuni di investimento che hanno sede in Lussemburgo. È una norma che avremmo dovuto fare prima e che ora non dovrebbe essere osteggiata soltanto per evitare di aggiungere qualche comma nel testo.

Vi sono poi le norme che consentono un esame più accurato di coloro che vogliono guidare ciclomotori o microvetture: veicoli già di per sé abbastanza pericolosi, figuriamoci se messi in mano a persone non adeguatamente preparate e valutate. Norme per liberalizzare il Wi-fi, una tecnologia molto importante non solo per il tempo libero ma anche per il lavoro, per la comunicazione, ed altre sulle quali non mi dilungo ulteriormente.

Credo che non si possa difendere il Parlamento a fasi alterne: non si può cioè difenderlo quando ciò serve per attaccare il Governo ed attaccarlo quando ciò serve per attaccare la maggioranza. Credo che il lavoro parlamentare vada difeso sempre quando è finalizzato all'approvazione di norme che servono ai cittadini, e io credo che siano parecchie le norme di questo genere che sono state inserite nel provvedimento, sia nel testo originario sia nei numerosi emendamenti che sono stati approvati, il cui numero credo sia una testimonianza del lavoro accurato che, grazie anche ai senatori dell'opposizione, è stato svolto nelle Commissioni riunite, lavoro che ha consentito un esame approfondito degli emendamenti, benché fossero molto numerosi. *(Applausi del senatore Vizzini). (Brusìo).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pichetto Fratin.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Signor Presidente, in riferimento agli interventi che sono stati svolti in discussione generale da parte dei colleghi, vorrei richiamare l'attenzione sul lavoro svolto in Commissione durante l'ultimo mese e mezzo, che ha visto un ruolo forte del Parlamento, ma anche dei parlamentari. Se, infatti, sono state sollevate lamentele in quest'Aula, queste hanno riguardato il fatto che si è stati solamente costretti a subire, ad approvare norme proposte dal Governo.

Questo provvedimento, come ha già detto il collega Malan, in realtà, è un provvedimento che ha aggiunto una serie di istanze generali, provenienti dai vari Gruppi politici, non solo di maggioranza ma anche di opposizione, nel corso di un dibattito che si è svolto in un clima di confronto sereno, sebbene vivace, che ha permesso alle Commissioni riunite 1ª e 5ª di consegnare al Parlamento un testo implementato da una serie di valutazioni fatte in modo puntuale.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stato scelto di porre la questione di fiducia, ma più per una questione di contingenza che non di necessità, ed è giunto a noi il testo oggi in esame.

Non voglio entrare nel merito delle eccezioni sollevate dal Presidente della Repubblica e dei pochi punti espunti poi dal testo che ci è tornato dalla Camera. Voglio invece soffermarmi sulla questione sollevata in merito al ruolo del Parlamento, che ritengo importante.

In Parlamento vi sono dei Regolamenti che forse sono datati. Abbiamo un modo di legiferare e, dunque, un processo legislativo nato prima dell'avvento delle moderne tecnologie. Forse sarebbe il caso di fare delle valutazioni al riguardo, perché con le moderne tecnologie aumenta notevolmente, sia nel corso dell'esame dei provvedimenti in Commissione che in Aula, il numero degli emendamenti dato che risulta più facile supportare una serie di istanze che altrimenti necessiterebbero di più lunghe meditazioni e discussioni.

Ciò, quindi, dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Aula, e non riguarda, nella maniera più assoluta, la questione relativa alla coesione della maggioranza, o anche dell'opposizione.

Durante la discussione generale sono state poste alcune questioni di forte interesse, sia sui temi espunti, sia su quelli introdotti già nel testo originario del decreto, approvato con la fiducia in quest'Aula all'inizio della settimana, sia su uno dei grandi temi del sistema bancario e di interesse per i consumatori nella realtà italiana. Mi riferisco alla questione del calcolo dell'interesse trimestrale, alla questione dell'anatocismo e dell'interesse composto anziché dell'interesse semplice. Il senatore Lannutti sa bene che è uno dei grandi temi di definizione dei rapporti. Noi non riteniamo che la definizione di questi rapporti debba continuare con sentenze della Corte costituzionale, così come non riteniamo che i cittadini e le imprese e, dall'altra parte, le banche (imprese anch'esse) debbano sempre

continuamente risolvere la questione con sentenze e con l'utilizzo del percorso della giustizia civile, che nel nostro Paese ha una tempistica che va ben oltre ogni logica.

È per questo auspicabile, da parte del Governo e del Parlamento, una definizione di un moderno sistema equilibrato, che non crei il moltiplicarsi di migliaia di cause e di pretese da parte dei correntisti, e che permetta, d'altra parte, anche al sistema bancario di avere delle certezze. Questo è un dato importante.

Tra le norme espunte vi era quella che riguarda la Campania, che era una norma di proroga di cui non comprendiamo l'espunzione. Probabilmente era una necessità che c'è per quella realtà. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Orioli» di Viterbo. Rivolgiamo a loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B (ore 12,17)

PRESIDENTE. Colleghi, se continua questo brusìo, che è incompatibile con l'attenzione dovuta a chi sta parlando, sospendo la seduta. La valutazione del livello di decenza spetta a chi presiede, e spesso ne siamo al di sotto. *(Applausi dei senatori De Toni e Grillo).*

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei rimarcare l'atteggiamento positivo dimostrato dal Governo nel corso dell'esame di un provvedimento complesso. Questo atteggiamento è confermato sia dalla disponibilità ad operare modifiche alla Camera sia, anche oggi, dall'essere venuto incontro alle richieste di chiarimento nelle Commissioni riunite, provenienti anche dall'opposizione, in particolare in materia di anatocismo e concessioni televisive, ottenendo un voto unanime nelle Commissioni stesse.

Ringrazio i Presidenti della 1ª e 5ª Commissione e tutti i membri delle stesse per il lavoro svolto. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MONGIELLO, *segretario*. « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. L'ordine del giorno G100 è del tutto simile, a parte le premesse, ad un ordine del giorno prima firma del collega Bianco derivante dalla trasformazione di un emendamento che è stato approvato in Commissione riunite. Il parere pertanto è favorevole sul dispositivo mentre per le premesse mi rimetto al Governo. Sugli ordini del giorno G103 e G104 esprimo parere favorevole sul dispositivo e contrario sulle premesse. Sul G105 il parere è favorevole, mentre è contrario sull'ordine del giorno G106.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G107, il parere è favorevole se nel dispositivo ci si limita alle parole «a voler vigilare sull'utilizzo dei beni immobili acquisiti al patrimonio del Comune di Roma», eliminando la restante parte del dispositivo. Esprimo invece parere contrario sulle premesse dell'ordine del giorno G108 e favorevole sul dispositivo, a condizione che nella parte relativa all'impegno siano soppresse le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine del periodo.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G109 e, ovviamente, favorevole sul G110 (testo 2) delle Commissioni riunite. Inoltre, poiché l'ordine del giorno G110a è del tutto simile a quello presentato dalle Commissioni riunite, invito i presentatori a ritirarlo. Anche l'ordine del giorno G111 presenta un contenuto identico ad un emendamento approvato in Commissione e quindi ne chiedo il ritiro.

MALAN, *relatore*. Sull'ordine del giorno G113, esprimo parere favorevole, con una riformulazione che verrà proposta dal Governo, mentre sul G114 il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G115, il parere è favorevole, a condizione che vengano soppresse le ultime parole del dispositivo, vale a dire: «secondo quanto previsto dall'Atto Senato n. 581 in materia di false comunicazioni sociali», in quanto si richiama uno specifico disegno di legge che va esaminato a parte.

Esprimo parere favorevole sul dispositivo dell'ordine del giorno G116, a condizione che siano espunte le premesse. Sull'ordine del giorno G117, esprimo parere favorevole, proponendo ai presentatori di espungere l'ultimo capoverso delle premesse, che fa riferimento all'esame dell'Atto Senato n. 2165. Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G118, mentre sull'ordine del giorno G119, in coerenza con il testo che andremo ad approvare, esprimo parere contrario. Il parere è favorevole sul G200, mentre sull'ordine del giorno G120, che contiene una proposta è in contrasto con il testo in esame, esprimo parere contrario. Sull'ordine

del giorno G121, che contiene una richiesta più generale e che credo il Governo accoglierà come raccomandazione, esprimo parere favorevole.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G100, esprimo parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di premettere ad ogni capoverso della parte impegnativa le parole: «valutare l'adozione compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

Sull'ordine del giorno G103, esprimo parere conforme a quello espresso del relatore. Esprimo inoltre parere favorevole sul solo dispositivo dell'ordine del giorno G104, mentre sull'ordine del giorno G105 esprimo parere favorevole, invitando i presentatori a sostituire, nel dispositivo, la parola «prevedere» con la parola «valutare». Esprimo parere conforme a quello del relatore sugli ordini del giorno G106, G107 e G108. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G109 e parere favorevole sull'ordine del giorno G110 (testo 2). Invito i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G110a e G111.

Esprimo parere favorevole sul solo dispositivo dell'ordine del giorno G113, a condizione che questo sia riformulato sostituendo le parole: «ad assumere» con le parole: «a valutare se assumere». Sull'ordine del giorno G114, esprimo parere contrario. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G115, esprimo parere favorevole invitando i presentatori a sostituire, nel dispositivo, le parole: «a potenziare» con le altre: «a valutare il potenziamento» e ad espungere l'ultimo capoverso, dalle parole: «secondo quanto previsto» alla parola: «sociali».

Sull'ordine del giorno G116 esprimo parere favorevole limitatamente al dispositivo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G117, chiedo ai presentatori di riformulare le premesse espungendo all'ultimo periodo le parole da: «l'esame dell'AS 2156» fino alle parole «del Senato», mentre esprimo parere contrario sul secondo e sul quarto capoverso del dispositivo.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G118 con una riformulazione del dispositivo, espungendo le ultime due righe cioè le parole dopo: «laguna veneta». Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G119. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G200 e contrario sull'ordine del giorno G120.

Accolgo l'ordine del giorno G121 come raccomandazione. Vorrei però ricordare che questa mattina, su richiesta dei membri della Commissione, ho dato conto di un'interpretazione del Governo sul comma 61 dell'articolo 2 in materia di anatocismo.

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato i pareri sia dei relatori che del rappresentante del Governo, che parlano di riformula-

zioni che per noi rimangono vaghe se non possiamo valutarle prima. Penso che non possiamo passare alle votazioni se prima non capiamo come i relatori ed il Governo propongono di riformulare gli ordini del giorno.

Per questo motivo, le chiediamo una sospensione di un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Presidente Belisario, quando esamineremo gli ordini del giorno singolarmente, potrà conoscere per ciascuno di essi le proposte di riformulazione e potrà quindi valutare meglio la situazione.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, conosco gli ordini del giorno, ma non ho capito fino in fondo quali sono le proposte alternative dei relatori e del Governo. Se i relatori ed il Governo ci daranno chiarezza, non avremo difficoltà a una valutazione immediata delle proposte.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G100 è stato espresso parere favorevole dal relatore e dalla rappresentante del Governo a condizione che nel dispositivo, in testa a ciascun capoverso, si aggiunga «a valutare l'adozione compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica». Queste sono le modifiche, non complesse, che il Governo propone.

Chiedo ai presentatori cosa intendono fare.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, chiediamo che l'ordine del giorno G100 venga votato, perché l'espressione «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica» significa tutto e il contrario di tutto.

PRESIDENTE. Immagino che, a questo punto, il parere del relatore e del Governo diventi contrario.

Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G100.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PICCONE *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCONE *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella mia postazione il sistema di voto non ha funzionato, e quindi non sono riuscito ad esprimere il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Senatore Piccone, la Presidenza ne prende atto.

L'ordine del giorno G102 è stato ritirato.

Sull'ordine del giorno G103 il relatore e il Governo sono contrari alle premesse e favorevoli al dispositivo. Senatore Legnini, accetta di riformulare l'ordine del giorno in tal senso?

LEGNINI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G104, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso contrarietà sulle premesse e parere favorevole sul dispositivo.

Chiedo alla prima firmataria dell'ordine del giorno G104, senatrice Bastico, se accetta la proposta di riformulazione.

* BASTICO *(PD)*. No, signor Presidente, non accetto tale proposta e chiedo la votazione dell'intero ordine del giorno.

Colgo anche l'occasione per fare una breve dichiarazione di voto, facendo riferimento al fatto che la norma blocca-graduatorie e blocca-supplenti, voluta dalla Lega Nord, evidentemente contraddittoria e anticostituzionale, sulla quale molto abbiamo discusso in Commissione prima e in Aula poi, è stata doverosamente eliminata dal Governo nel maxiemendamento approvato alla Camera, a seguito peraltro dell'autorevole intervento del Presidente della Repubblica.

Quella norma diceva esattamente che le graduatorie dovevano essere bloccate e, al contempo, diceva che le graduatorie dovevano essere modificate in recepimento della sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011 della Corte costituzionale. È chiaro che, compiendo quella scelta, la maggioranza e il Governo avrebbero determinato un caos gigantesco nella gestione delle graduatorie e, quindi, sull'avvio del nuovo anno scolastico e sul funziona-

mento dell'intero anno scolastico. Questa scelta, però, era condizionata dalla volontà di prendere del tempo, in attesa di altre e nuove sentenze dei tribunali amministrativi regionali, in attesa di un'altra nuova sentenza della Corte costituzionale, così danneggiando gravemente la qualità della scuola pubblica.

La norma non vi è più, ma abbiamo bisogno di chiarezza, qui in Parlamento. Quindi, attendiamo che il ministro Gelmini venga molto rapidamente nelle Commissioni competenti e poi in Aula per proporre come intenda affrontare in modo immediato una situazione assolutamente caotica e che deve essere gestita con grande prudenza e grande attenzione, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale. Il ministro Gelmini deve inoltre proporre come verranno definite le nuove norme sul reclutamento del personale docente ed ATA. Sul primo punto, il Partito Democratico fa una proposta e ritengo che questa sia l'unica soluzione possibile per non gettare nel caos la scuola. La proposta consiste nell'approntare, nel prossimo anno scolastico, un piano straordinario di 61.000 assunzioni di docenti e di 38.300 assunzioni di personale ATA, che corrispondono esattamente i posti vacanti, inclusi i pensionamenti. Si farebbe così un'operazione, non di assunzione di nuove persone, perché quei posti sono già coperti da personale assunto a tempo determinato con una supplenza annuale, ma si farebbe un'operazione di stabilizzazione che finalmente potrebbe togliere da questa situazione di caos la gestione delle graduatorie.

Da un lato, infatti, si riconoscerebbero i diritti di coloro che, con una norma giudicata incostituzionale, sono stati immessi in ruolo. Dall'altro, si risolverebbe il problema di coloro che, essendo stati messi impropriamente in coda, non hanno avuto l'assunzione in ruolo. Inoltre, si risolverebbe attraverso le stabilizzazzioni il tema della continuità didattica, quale garanzia della qualità della scuola. D'altra parte, i numeri delle immissioni in ruolo erano quelli previsti nel piano triennale contenuto nella finanziaria 2007, che prevedeva 150.000 assunzioni di docenti in tre anni; il piano di 61.000 assunzioni completa quella previsione, nella quantità non attuata dal ministro Gelmini. Non si tratta tanto di assunzioni, quanto di immissioni in ruolo e stabilizzazioni.

Sulla seconda proposta, quella di carattere generale, ho sentito molti annunci da parte del Governo ma nessuna proposta qui in Aula. Debbo rilevare che è stata assolutamente impropria la scelta del Ministro di regolare la formazione e in ingresso del personale docente, non collegandola alle modalità di assunzione. È un'anomalia che costituisce un danno e che, per il prossimo anno, determinerà davvero un grande caos nel funzionamento della scuola. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G104.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del girono G104, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G105, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso un parere positivo subordinatamente all'introduzione di una modifica nel dispositivo, nel senso di impegnare il Governo «a valutare», anziché «a prevedere».

Chiedo al primo firmatario dell'ordine del giorno G105, senatore Rusconi, se accetta tale proposta.

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo al Governo un momento di attenzione, perché il relatore aveva accolto l'ordine del giorno in maniera definitiva, senza modifiche, mentre il Governo ha previsto in sostanza di sostituire nel dispositivo la parola «prevedere» con l'altra «valutare». Alla sottosegretario Viale, che non partecipa ai lavori della Commissione pubblica istruzione, faccio presente che i suoi colleghi intervenuti su questi temi, sia il sottosegretario Pizza che il sottosegretario Viceconte, sono d'accordo su questa posizione.

Pertanto, insisto che rimanga la dizione precedentemente indicata, secondo quanto indicato anche dal relatore. Si tratta di consentire, a persone che hanno già ottenuto un'abilitazione, di far valere il diritto rispetto a quest'abilitazione. Si tenga inoltre presente che altrimenti in questi anni non entrerebbe più neanche un giovane nella scuola italiana, il che sarebbe un messaggio estremamente negativo.

Sono comunque disponibile ad accogliere il suggerimento del Governo, ma chiederei alla Sottosegretario, proprio per le posizioni che il Governo stesso su questi temi e su questi emendamenti ha tenuto in Commissione nel precedente passaggio del milleproroghe, di confermare la posizione assunta dal relatore.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono favorevole a ripristinare la precedente formulazione.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G105, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G106.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G106, presentato dal senatore Giambrone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G.107 sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiesto di modificare parte del dispositivo. Domando ai presentatori cosa intendono fare.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, accetto la proposta di modifica.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G107 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G108, sul quale vi è un parere contrario sulle premesse ed un parere favorevole sul dispositivo, ma fino alle parole «riduzione dei costi della politica locale». Chiedo ai presentatori cosa intendono fare.

GIAMBRONE *(IdV)*. Signor Presidente, non accogliamo la modifica proposta e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G108, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G109.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G109, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G110 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G110a, sul quale era stato formulato un invito al ritiro.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno, in considerazione del fatto che l'ordine del giorno votato questa mattina in Commissione integra e in un certo senso supera l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G111, sul quale era stato formulato un invito al ritiro.

VIMERCATI *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G113 è stato espresso un parere contrario quanto alle premesse, mentre per il dispositivo c'è una richiesta di riformulazione, con la sostituzione delle parole: «ad assumere» con le altre: «a valutare se assumere». I presentatori sono d'accordo?

GIAMBRONE *(IdV)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G113 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G114.

DELLA SETA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA *(PD)*. Signor Presidente, quest'ordine del giorno riguarda la norma, aggiunta nel corso della prima lettura in Senato, poi fatta decadere alla Camera, che sospendeva le demolizioni di immobili abusivi in Campania disposte dall'autorità giudiziaria. Una norma vergognosa, sia dal punto di vista del merito sia dal punto di vista del metodo. Dal punto di vista del merito, perché chiunque conosca il fenomeno sa che non ha senso parlare di abusivismo di necessità per case di 90 o 100 metri quadri – com'è nella quasi totalità delle vicende di cui si sta parlando – la cui costruzione costa molte, molte decine di migliaia di euro.

Dal punto di vista del metodo, perché era già contenuta nel decreto-legge n. 62 del 2010, ma era stata respinta alla Camera, e quindi, sulla base della legge n. 400 del 1988, non avrebbe potuto essere riproposta in un altro decreto-legge. Con quest'ordine del giorno ci limitiamo a chiedere al Governo di rispettare le norme. *(Applausi dal Gruppo PD).*

(*Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma all'ordine del giorno G114 dai senatori: Della Monica, D'Ambrosio, Carloni, Passoni, Vita, Biondelli, Granaiola, Sangalli e Armato)*

GIULIANO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(PdL)*. Signor Presidente, le affermazioni del collega mi meravigliano non poco e dimostrano la mancata conoscenza della materia, specie allorché si parla del rigetto in passato di una norma identica. È esattamente il contrario.

Per la verità, la cancellazione di questa disposizione ha provocato nei senatori campani un'imbarazzata meraviglia, posto che una norma pressoché simile, nell'aprile del 2010, data alla quale faceva riferimento il collega, fu approvata dal Senato, dopo essere stata, naturalmente, oggetto di positivo riscontro da parte del Presidente della Repubblica, che pare sia stato l'ispiratore della cancellazione dell'analoga norma presente in questo decreto. Evidentemente, il senatore Della Seta non conosce la strana gravissima e complessa questione dell'emergenza abitativa in Campania: una situazione che non può essere negata né disconosciuta per gli effetti sociali, economici e di ordine pubblico, che riguarda 60.000 abitazioni (prime case per famiglie monoreddito che non hanno altre risorse) e coinvolge centinaia di migliaia di persone.

La questione avrebbe potuto trovare soluzione con una misura che non avrebbe presentato alcun profilo di incostituzionalità, tenuto conto che si trattava di una sospensione limitata (10 mesi), per dare tempo alla regione Campania di intervenire in materia, nel momento in cui la stessa sta anche redigendo il piano paesaggistico. Dunque, una sospensione equilibrata e ragionata per un problema così complesso, che vede coinvolti coloro i quali sono stati costretti, spesso per mancanza di strumenti urbanistici, a costruirsi in qualche modo una prima abitazione. Non riesco quindi a capire questa situazione allarmata e allarmistica, specie disinformata, su un tema così complesso che avrebbe richiesto un approfondimento maggiore.

L'emendamento era dettato quindi da ragioni di equilibrio, dalle ragioni di chi conosce le esigenze e le emergenze di quel territorio e soprattutto da un incauto atteggiamento della Regione Campania, la quale, a seguito dell'approvazione di una norma, costrinse la Corte costituzionale ad annullare la norma stessa e mise tante persone in condizione di non poter usufruire del condono. Quindi, una norma che garantiva equilibrio ed ordine sociale e, soprattutto, che restituiva a coloro ai quali spettava la possibilità di esercitare un proprio diritto. *(Applausi dal Gruppo PDL).*

DELLA SETA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Della Seta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G114, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G115 è stato espresso parere favorevole, a condizione che venga riformulato il dispositivo sostituendo, all'inizio, le parole «a potenziare le» con le altre «a valutare il potenziamento delle» e cassando, alla fine, le parole «secondo quanto previsto dall'Atto Senato n. 581 in materia di false comunicazioni sociali».

I presentatori accolgono talea proposta di modifica?

LI GOTTI *(IdV)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G115 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G116 è stato espresso parere favorevole sul dispositivo e non sulle premesse, con un invito a riformularlo in tal senso. I presentatori accolgono tale invito?

DE TONI *(IdV)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G116 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G117 è stato espresso parere favorevole, a condizione che venga espunto l'ultimo capoverso delle premesse e vengano eliminati dal dispositivo il secondo e il terzo capoverso.

I presentatori accolgono la richiesta di riformulazione?

DE TONI *(IdV)*. No, signor Presidente. Insistiamo per la votazione, e chiediamo che essa avvenga mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore De Toni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G117, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE Sull'ordine del giorno G118 è stato espresso parere favorevole, a condizione che il dispositivo si concluda alle parole «laguna veneta».

I presentatori accettano di riformularlo in tal senso?

BELISARIO *(IdV)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G118 (testo 2) non sarà posto in votazione.

SCARPA BONAZZA BUORA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA BONAZZA BUORA *(PdL)*. Signor Presidente, mi rendo conto che ormai l'ordine del giorno G118 (testo 2) è stato accolto, però avevo chiesto di intervenire prima che lo fosse. A proposito di questo ordine del giorno, vorrei ugualmente dire ai colleghi dell'Italia dei Valori che lo hanno proposto che la natura giuridica della laguna veneta non è assolutamente chiara ed è oggetto di contestazione anche in sede giudiziaria da molti e molti anni. Per loro informazione – ma chi lavora con noi in Commissione agricoltura lo sa – è in gestazione presso la nostra Commissione un disegno di legge volto a definire in maniera più chiara la natura, demaniale o privata, o demaniale e privata, delle tre tipologie di area che

fanno riferimento alla laguna di Venezia: la laguna aperta, le valli conterminate e i terreni bonificati, che sono tre cose assolutamente differenti.

Francamente, richiamare necessariamente la devoluzione a realtà regionali o provinciali del demanio non comporta alcun tipo di conseguenza pratica, perché loro sanno perfettamente che non è in base a questa devoluzione che si va ad acclarare la natura demaniale o privata di un cespite immobiliare. Non vedevo quindi, prima che fosse accolto, la necessità di un ordine del giorno del genere. Semmai, vedo come ancora più urgente la necessità che la Commissione agricoltura del Senato – credo che ci siano tutte le condizioni per farlo – possa arrivare al più presto ad una definizione ordinata di una materia che attende da più di vent'anni una più chiara definizione. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 12,54)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G119.

BALDASSARRI *(FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BALDASSARRI *(FLI)*. Presidente, mi riferisco all'ordine del giorno G119, innanzitutto per dire che quattro colleghi, i senatori De Angelis, Contini, Digilio e Valditara, hanno chiesto di aggiungere la firma. Ovviamente, sia la collega Germontani che io accogliamo tale richiesta.

Nel merito, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi in Aula sul tema che riguarda questo ordine del giorno. Come sapete, la Suprema corte di cassazione ha emesso una sentenza importante, direi storica, che riconosce il diritto di tutti i correntisti italiani, siano essi imprese o cittadini comuni, a vedere rimborsate le somme illecitamente addebitate sui loro conti correnti dal sistema bancario.

Come i colleghi ricorderanno, proprio in sede di milleproroghe non abbiamo esitato un minuto a dare il nostro consenso a far sì che fosse introdotta una norma che consentisse alle banche italiane di effettuare operazioni di ripatrimonializzazione in modo da evitare, tra poche settimane, una «strage degli innocenti», cioè dell'intero sistema delle piccole e medie imprese, al momento in cui entrerà in vigore Basilea 3. E quindi abbiamo dato con convinzione il nostro assenso a quella norma che consente al sistema bancario le operazioni di ricapitalizzazione che eviterebbero una tragica stretta creditizia sull'intero sistema produttivo italiano.

Ciò detto, però, concedere una mano per affrontare un problema di sistema-Italia non significa dover tacere su chi tenta di prendersi l'intero

braccio. E questa specifica norma prende l'intero braccio, perché significa contraddire una sentenza della Corte di cassazione che consente a tutti i correntisti di riavere il maltolto da parte del sistema bancario sui loro conti correnti: far partire la prescrizione decennale dal momento in cui si chiude il conto corrente significa in realtà azzerare tutti i contenziosi fino all'anno 2000 (è il tema che viene definito con il nome più noto di anatocismo).

Noi non vogliamo ovviamente mettere nessun intralcio a questo milleproroghe che scade domani, e non abbiamo fatto emendamenti su questo argomento. Si accolga però almeno un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere nei tempi futuri, nelle prossime settimane, a sanare questo *vulnus* che riguarda milioni e milioni di cittadini italiani, lesi nel loro diritto ad essere rimborsati laddove si dimostri, come tanti contenziosi in atto stanno dimostrando, che hanno il sacrosanto diritto di ricevere dalle banche i soldi indietro laddove quei soldi sono stati addebitati ai conti correnti in un modo illecito. Questo è l'ordine del giorno G119. Capisco che il sabato mattina non favorisce l'attenzione su questo punto, ma vi prego, signori colleghi, di fare attenzione, perché è un semplice ordine del giorno che non modifica in nulla l'*iter* del decreto, ma dà un segnale di speranza alle famiglie, agli individui, alle piccole e medie imprese e al sistema economico-produttivo italiano nel ribadire che i diritti in questo Stato vengono mantenuti e la possibilità che, laddove vengano riconosciuti, chi ha sottratto illecitamente fondi dai conti correnti sia obbligato a restituirli. Se non passa neanche un ordine del giorno del genere, significa che stiamo sancendo (ciò è scritto nel decreto) che tutto ciò che è avvenuto negli ultimi venti anni in Italia, con la prevaricazione del sistema bancario sui correntisti – prevaricazione riconosciuta per legge e/o per sentenza – viene cancellato.

Sostenere il sistema bancario per l'operazione di ricapitalizzazione – ripeto – è cosa sacrosanta ai fini della sostenibilità del sistema economico e produttivo: questa è la parte del decreto che ci ha visti favorevoli. Ma da lì ad aggiungere questa norma che va nel senso di prevaricare i diritti dei cittadini mi sembra esagerato. Essendo un ordine del giorno, mi richiamo all'ovvia responsabilità di tutti i colleghi perché quest'Aula possa dare un segnale di speranza ai cittadini italiani sul fatto che i diritti sono rispettati impegnando il Governo, nelle prossime settimane e mesi, a sanare questo *vulnus*. *(Applausi dal Gruppo FLI).*

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, avendo una certa dimestichezza con queste materie, vorrei ripetere ciò che stamattina ho già affermato in sede di Commissioni riunite: questa è una norma salvabanche che cadrà come sono cadute altre norme salvabanche dei precedenti Governi, perché è scritta con i piedi e va non solo contro l'ultima sentenza della

Cassazione del 2 dicembre 2010, ma anche contro una giurisprudenza consolidatasi, dal 1999 fino al 2010, sulla prescrizione.

Non annoierò i colleghi in merito alla norma sulla prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente (articolo 2935 del codice civile) che va letta in riferimento alla decadenza dei diritti nascenti dalla mancata contestazione: nei confronti del correntista la prescrizione decennale decorre dal momento in cui si chiude il conto corrente e non dal momento dell'ultima annotazione, perché l'ultima annotazione è anche quando si pagano gli interessi passivi. Quindi, questa norma salvabanche, che è stata fatta perché, si dice, dobbiamo salvare le banche (altrimenti povere banche! Al riguardo sono stati dati anche dei numeri al lotto, valutando in 30 o 50 miliardi di euro l'onere a carico del sistema bancario). Ripeto: abbiamo una dimestichezza con queste materie, perché siamo stati i protagonisti anche dell'udienza del 22 novembre scorso che ha prodotto la sentenza del 2 dicembre 2010 delle Sezioni unite di Cassazione.

Invito quindi i colleghi a votare a favore dell'ordine del giorno G119. Qualora il Governo non dovesse accoglierlo, almeno noi dell'Italia dei valori Voteremo a favore. Il Governo e la maggioranza – l'ho detto anche stamattina – si assumono una gravissima responsabilità di fronte a milioni di consumatori usurati dalle banche. Alle banche diamo 141 milioni di euro per mettere a posto i conti, ma chi pensa ai problemi e ai diritti della povera gente, dei consumatori, delle piccole e medie imprese?

Quindi, noi dell'Italia dei Valori voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Biondelli).*

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Intervengo per ricordare ai colleghi e all'Aula che allorquando il Governo chiese in sede consultiva alla Commissione bilancio – e quindi al nostro Gruppo – di poter far fare ingresso nel provvedimento alla norma chiamata salva-banche (quella cioè di patrimonializzazione delle banche per mezzo del riconoscimento di uno speciale credito di imposta), fornimmo il nostro assenso a condizione che venissero stralciate due norme: la norma che disciplinava in modo alquanto discutibile l'usura (prevedendo una nuova soglia di interessi usurari) e quella sull'anatocismo. Chiedemmo in modo perentorio di stralciare questa disposizione perché si trattava, e si tratta, di materia molto complessa, che – come è stato detto – ha a che fare con diritti di milioni di contribuenti: cittadini, famiglie e imprese. Il Governo preferì tirare diritto, e la maggioranza votò quella norma, così come era stata proposta dal Governo.

Spero che il Governo voglia assumere almeno un impegno su una materia tanto delicata: un impegno serio a rivedere questa disciplina, che è stata introdotta frettolosamente e in modo pasticciato nel provvedimento. Ripeto: spero che il Governo lo voglia assumere in quest'Aula, approvando questo ordine del giorno e i successivi ordini del giorno, tra cui

uno del nostro Gruppo, a prima firma del senatore Barbolini, di cui chiederemo ugualmente la votazione. Questa norma, infatti, sarà certamente travolta dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, poiché affida l'esercizio di un diritto - quello alla restituzione di interessi illegittimamente percepiti dalle banche - al tempo dell'esercizio dell'azione civile. In altre parole, i cittadini che hanno già esercitato questa azione e hanno ottenuto la restituzione (pochi, per la verità) vedono salvaguardati i loro diritti; coloro che hanno un giudizio in corso, o che addirittura hanno avuto una sentenza di primo o di secondo grado favorevole, vedono invece soppresso il diritto alla restituzione.

È una norma, quindi, che non resisterà al vaglio della Corte costituzionale e che è urgente modificare. Siamo, infatti, in presenza di due esigenze contrapposte: il diritto alle restituzioni e il rischio per le banche, che viene paventato e che andrebbe meglio esplicitato, di una voragine nei loro bilanci. Si tratterebbe - spero che in futuro a questo si arriverà - di adottare una misura equilibrata, seria e rispettosa dei diritti dei cittadini e magari non devastante per il sistema bancario (il cui interesse è ugualmente meritevole di tutela): una misura chiara e non soppressiva di un diritto sacrosanto, quale quello di vedersi restituire il maltolto.

Questa è la ragione per cui voteremo a favore di questo ordine del giorno e di quelli successivi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. In sede di formulazione dei pareri, avevo espresso il parere favorevole sull'ordine del giorno G200 del senatore Battaglia. Questa è la ragione per cui è stato espresso un parere contrario sull'ordine del giorno G119, i cui argomenti di fondo vengono accolti. C'era però un parere favorevole sull'ordine del giorno G200 del senatore Battaglia, che accoglie gli argomenti che sono stati formulati.

BELISARIO *(IdV)*. Ma l'ordine del giorno G200 viene dopo l'ordine del giorno G119.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Chiedo un attimo di attenzione ai presentatori dei documenti e anche a tutti gli onorevoli colleghi.

Signora Presidente, sull'obiettivo di fondo vi è – lo posso constatare dalle conversazioni che stiamo avendo con i colleghi – una larga convergenza e una diffusissima sensibilità. Aggiungo che, dal punto di vista procedurale, ove dovessimo trincerarci dietro la forma e dire che l'ordine del

giorno semplicemente va a contraddire la norma del testo, mi dovrei chiedere allora perché sia stato dichiarato ammissibile l'uno o l'altro. Lo stesso ministro Tremonti, se ho ben letto la stampa di stamattina, ha manifestato l'intendimento ed il proposito di elaborare e predisporre una norma che non complichi i problemi, ma li risolva, e mi pare largamente nel senso che gli onorevoli presentatori di questi emendamenti stanno auspicando.

Se così è, e riconosciamo che l'interesse di fondo da tutelare (che è quello dei risparmiatori, degli operatori economici, e non certo il privilegio di chicchessia, nemmeno degli istituti di credito) deve essere tutelato, dico – mi permetto di dire – che se, come ho ascoltato, i relatori sono intenzionati a proporre una qualche riformulazione che renda meno drastico il senso dei testi, ma che ci permette di affermare il principio in prospettiva, non debbo suggerire niente, ma direi ai presentatori degli emendamenti di accettare la riformulazione che i relatori offrono.

In sede di esame del decreto milleproroghe, che è la sede – lo ripeto – dove non si risolvono tutti i problemi del mondo (non è questa la sede, e stiamo, in questo senso, abusando di tale strumento, ne convengo), possiamo però affermare, forse all'unanimità, un principio.

Quindi faccio un appello perché, recependo i segnali positivi che vengono sia dal Governo, che dai relatori, i presentatori dei documenti accettino la riformulazione: ciò non ci metterebbe di fronte ad un'affermazione drastica che costringerebbe la maggioranza, pur controvoglia, ad esprimere un voto negativo, ma aprirebbe la strada ad un voto positivo che va a tutelare, in prospettiva, coloro che hanno un diritto affermato, addirittura, con sentenze definitive.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G119 resta comunque confermato il parere contrario del relatore e del Governo.

BALDASSARRI *(FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, lei è già intervenuto.

BALDASSARRI *(FLI)*. Ma è stata avanzata una proposta.

PRESIDENTE. Il relatore si è già espresso. Comunque, le concedo un minuto.

BALDASSARRI *(FLI)*. Signora Presidente, a me pare di avere ascoltato una proposta tesa a valutare se si possano ottenere confluenze più ampie sull'argomento, nella sostanza.

A parte il fatto che l'ordine del giorno G119 precede il G200, quindi si dovrebbe votare prima, c'è una differenza di sostanza tra i due ordini del giorno. Nel primo, infatti, quello a mia prima firma, si legge: «impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative»; nell'altro, in-

vece, si legge: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire in tempi rapidi, anche attraverso eventuali interventi normativi».

Non nascondiamoci dietro un dito, cari colleghi: si tratta di decidere se il Parlamento chiede al Governo un impegno normativo per sanare questa situazione o no. È inutile che ci giriamo attorno con frasi ipotetiche.

Siccome il mio testo mi pare semplice e chiaro, lo mantengo e chiedo che venga messo ai voti. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signora Presidente, se il presentatore lo consente vorrei apporre la mia firma e quella del collega Lannutti all'ordine del giorno G119. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Belisario. Se altri vogliono aggiungere la propria firma all'ordine del giorno, lo comunichino alla Presidenza.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo rivolgendomi ai relatori che, come abbiamo ascoltato, hanno espresso un parere favorevole sull'ordine del giorno G200...

PRESIDENTE. Senatore Legnini, però i relatori sull'ordine del giorno G119 si sono già espressi con un parere contrario.

LEGNINI *(PD)*. Sì, ma vorrei chiarire, a me stesso e all'Aula, che l'ordine del giorno G200, così com'è, attiene, con tutto il rispetto per le opinioni del senatore Battaglia, all'interpretazione della norma, come ha detto giustamente il collega Baldassarri.

Si dice: facciamo in modo che la norma venga interpretata dai magistrati nel modo meno dannoso possibile, il che è impossibile, perché la norma è chiarissima. Ecco perché invito i relatori a riconsiderare il loro parere. Se volete che su questa materia il Parlamento italiano ci rimetta mano nel prossimo futuro, non potete che esprimervi in senso favorevole sugli ordini del giorno G119 e G120, altrimenti è un atteggiamento ipocrita – chiedo scusa – perché non si può interpretare una norma di legge chiara in modo difforme dalla lettera della norma. *(Applausi dai Gruppi PD* e *IdV).*

TOFANI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI *(PdL)*. Signora Presidente, dato che il Popolo della Libertà e la Lega Nord sono orientati a difendere questo principio con la presentazione dell'ordine del giorno G200, siamo d'accordo su quanto si è detto e convergiamo sull'ordine del giorno del senatore Battaglia, che verrà subito dopo votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G119.

Non è approvato.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G200.

IZZO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO *(PdL)*. Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G200, presentato dal senatore Battaglia.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G120.

GRILLO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO *(PdL)*. Signora Presidente, vorrei fornire un contributo di chiarezza. La demagogia talvolta fa capolino e finisce per confondere le idee.

In questo provvedimento c'è una norma importante che rende omogeneo un regime fiscale adottato nei confronti delle banche rispetto al regime in uso negli altri Paesi europei. Per questo siamo tutti d'accordo, e anche le opposizioni hanno manifestato interesse a che venisse inserita nel cosiddetto decreto milleproroghe. Per quanto riguarda l'anatocismo, credo anch'io che gli interessi dei risparmiatori vadano tutelati. Mi pare però di aver capito che la norma proposta dal Governo introduca un elemento di omogeneità che esiste nel codice civile: stabilisce che si può andare indietro di 10 anni, mentre la norma precedente consentiva di andare indietro fino a un tempo indeterminato. È questa l'operazione che si vuol fare.

Mi riconosco, comunque, nell'ordine del giorno presentato dal collega Battaglia.

BARBOLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBOLINI *(PD)*. Signora Presidente, sarò breve, perché l'argomento è già stato ampiamente dibattuto in precedenza con l'ordine del giorno G119. Abbiamo appena adesso assistito ad una finzione; si tratta di una foglia di fico che maschera l'imbarazzo della maggioranza di fronte a una norma che è totalmente ostile ai consumatori e che contiene una palese ingiustizia, immotivata e ingiustificata, che distorce il senso di una sentenza della Cassazione: la sentenza dice, infatti che la restituzione si deve computare dal giorno di chiusura del conto corrente. Quindi, lascia aperto un tempo molto ampio per rivendicare ed esigere diritti conculcati in modo scorretto e inappropriato. Pertanto, se questo Parlamento vuole avere un principio di resipiscenza ...*(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signora Presidente, credo che qualcun altro abbia parlato anche di più, e quindi le chiedo di farmi completare il senso del mio ragionamento *(Il microfono viene riattivato).*

Credo che il Parlamento, in questa seduta, potrebbe correggere una valutazione certamente sbagliata e distorta per le ragioni ampiamente documentate. Aggiungo un'ultima considerazione, visto che è stato richiamato il buon intento del ministro Tremonti, che prendo per buono. Ma questo Ministro, partito vestendo i panni di Robin Hood, si è già scippato i fondi dormienti, istituiti per ristorare i risparmiatori danneggiati dalle banche, e, in questo caso, completa l'opera. Infatti, proprio per le ragioni qui richiamate, le provvidenze vanno nella direzione di tutelare e salvaguardare il sistema bancario italiano nella competizione con nuovi sistemi e nuove regole: questa norma non ci azzecca niente ed è un regalo indebito alle banche e un torto nei confronti di milioni di risparmiatori, che non lo meritano davvero. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BALDASSARRI *(FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(FLI)*. Signora Presidente, insieme ad altri colleghi mi sono espresso contro l'ordine del giorno G200, perché basta leggere il testo in italiano dello stesso per capire che è l'ennesima presa in giro dei cittadini italiani, soprattutto dopo il voto contrario sul precedente ordine del giorno G119, con il quale l'Aula del Senato chiedeva con chiarezza al Governo un impegno per adottare ulteriori iniziative normative. Il testo dell'ordine del giorno G200 invece recita: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire in tempi rapidi, anche attraverso eventuali in-

terventi normativi...». Ebbene, questa formulazione significa la non volontà di affrontare il problema nelle sedi opportune, che sono le Aule del Parlamento e non le pagine dei giornali.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, la volontà del Governo si esprime nelle Aule parlamentari – e di questo i parlamentari devono tener conto – e non attraverso interviste giornalistiche, quando gli atti all'interno delle Aule parlamentari smentiscono quelle buone volontà. *(Applausi del senatore Morando).*

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, comprendo che il Governo e la maggioranza siano un po' allergici ai magistrati e alle sentenze da questi emesse, ma sono i magistrati e la stessa Corte suprema che hanno interpretato, in decine di sentenze, il significato di anatocismo, di interessi usurari, di prescrizione e da quando questa decorre, non il senatore Grillo o il senatore Lannutti.

Pertanto, ribadiamo nuovamente il nostro voto favorevole sull'ordine del giorno G120 del senatore Barbolini. Ancora una volta i consumatori, i cittadini, le famiglie e la povera gente sapranno chi ringraziare: continuate ad andare a braccetto con i *bankster* che hanno ridotto sul lastrico le famiglie. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

IZZO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO *(PdL)*. Signora Presidente, prima lei mi ha interrotto e non mi ha dato l'opportunità di dichiarare l'adesione di tutto il Gruppo del PdL, e non solo mia, all'ordine del giorno G200, presentato dal senatore Battaglia, accolto dal Governo.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'ordine del giorno G120.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G120, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Il Governo si è detto disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G121 come raccomandazione. Senatrice Poretti, insiste per la votazione?

PORETTI *(PD)*. No, signora Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Poiché gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge sono stati ritirati, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

* DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, intervengo per dire che come PD abbiamo presentato l'emendamento 2.107 in quanto la durata in carica del presidente dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici è stata modificata nel disegno di legge in esame nel passaggio tra Senato e Camera; quindi, da questo punto di vista, l'emendamento potrebbe essere ammissibile. Mi si dice peraltro da parte degli Uffici che c'è una questione di inammissibilità. Vorrei spiegare la ragione, prima di dare una conclusione sul punto, per cui abbiamo presentato questo emendamento.

Stiamo assistendo ad un aumento dei reati in materia di corruzione, che è stato messo in luce tragicamente dal procuratore generale della Corte dei conti e dal presidente della Corte dei conti, già presidente dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e sugli appalti pubblici. Il presidente Giampaolino, in particolare, ha insistito moltissimo sulla necessità che si adotti una norma – come quella proposta con l'emendamento – per contrastare la corruzione, cioè creare una banca dati presso un'Autorità indipendente.

Il problema della corruzione in questo Paese è serissimo, ma a fronte della necessità di combatterla il Governo si muove in senso assolutamente

contrario: alla Camera processo breve ed intercettazioni; al Senato è fermo il disegno di legge anticorruzione, malgrado siano stati presentati emendamenti dall'opposizione, per cui non c'è ancora il parere del Governo; altrettanto fermo è il lavoro del Comitato ristretto sulle norme antimafia che avrebbero dovuto essere approvate entro febbraio 2011 e che incidono nel contrasto alla corruzione.

Ora, corruzione e mafia vanno a braccetto, e se Governo e maggioranza non accettano dei principi di trasparenza amministrativa come quelli proposti col nostro emendamento, sinceramente siamo estremamente preoccupati per il Paese, tanto più che ci si annuncia, da parte del Governo, una proposta di legge per una prescrizione ancora più breve di quella prevista della Cirielli con una Cirielli *bis*, per gli incensurati, ossia per il Premier. Ebbene se solo in questa direzione inaccettabile si muovono Governo e maggioranza, noi dobbiamo necessariamente insistere per riportare l'attenzione sulle norme anticorruzione. Peraltro, se l'emendamento viene ritenuto inammissibile e siccome immagino che il provvedimento milleproroghe dovrà essere approvato nella giornata, anche contro la nostra volontà, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 2.106 era già stato oggetto di trasformazione in ordine del giorno in sede di Commissione. Invito pertanto il presentatore a ritirare tale emendamento, affinché venga trasformato in ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120 e 2.121.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.106 c'è stato un invito al ritiro: senatore Bianco, cosa intende fare?

BIANCO *(PD)*. Signora Presidente, per la verità in Commissione avevamo risolto la questione in altro modo: il relatore aveva espresso un invito non al ritiro, bensì a trasformare tale emendamento in ordine del giorno.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. È ancora così.

BIANCO *(PD)*. Allora chiedo scusa.

Effettivamente, non c'è alcuna ragione per la quale tale norma sia stata cassata alla Camera. Si tratta tecnicamente di una proroga, e la ragione è semplicissima: per due anni consecutivi (2001 e 2002) ci sono

state due gravi eruzioni dell'Etna, che hanno bloccato l'utilizzo degli impianti di funivia. L'emendamento era stato accolto ed erano tutti d'accordo. Adesso, purtroppo, non ha senso insistere su tale proposta, per ovvie ragioni; pertanto, accolgo l'invito alla sua trasformazione in ordine del giorno, nello stesso testo approvato in Commissione.

BATTAGLIA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA *(PdL)*. Signora Presidente, noi eravamo fortemente convinti già nella prima stesura, a fronte dell'emendamento firmato dai senatori Bianco e Vizzini, di esprimere su di esso un voto favorevole. Riteniamo che c'erano tutti i presupposti affinché quel problema venisse risolto. Oggi ci accontentiamo di un ordine del giorno, sperando che il Governo si assuma in seguito la responsabilità di risolvere la questione.

Sia io che i colleghi Vizzini e Firrarello chiediamo di aggiungere la firma all'ordine del giorno del senatore Bianco.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G2.106.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.106 non sarà posto in votazione.

Gli emendamenti, 2.100, 2.107, 2.108, 2.101, 2.102, 2.0.103, 2.104 e 2.105 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.109.

VITA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA *(PD)*. Signora Presidente, colleghi e colleghe, vi prego di concedere un attimo di attenzione all'emendamento 2.109, perché tratta uno degli argomenti più delicati di questo complesso e pasticciato provvedimento. Noi rischiamo due cose: che il 1º aprile non vi sia più alcuna normativa *antitrust* sul tema dell'incrocio stampa-televisione, oppure di avere una vicenda unica nel suo genere, ossia che il Presidente del Consiglio, che è diretto interessato, può prorogare con suo decreto questa forma di *antitrust* residuale fino a fine anno.

È vero che è stato accolto un ordine del giorno, ma siccome ho visto con grande piacere una dichiarazione positiva anche del senatore Gasparri, mi chiedo allora perché non approvare questo emendamento, che è chiaro,

netto, inequivoco ed evita qualsiasi *vacatio legis*. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

* GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signora Presidente, siccome la questione è molto importante, vorrei ricordare al senatore Vita che, d'intesa con il Governo e nel testo varato dal Senato, con tutte le solennità dei lavori che hanno accompagnato il decreto milleproroghe, era stata modificata la legge Gasparri che prevedeva un limite temporale al divieto di incroci, cioè alla possibilità da parte dei giornali di comprare televisioni e viceversa. L'Assemblea del Senato, d'accordo con il Governo e con la maggioranza, oltre che con le opposizioni, aveva varato un testo di quel tipo.

Senatore Vita, lei saprà che alla Camera il testo è stato modificato dopo che anche le massime istituzioni della Repubblica avevano fatto delle osservazioni. Non è quindi colpa della maggioranza e del Governo se adesso ci si è limitati a un ordine del giorno, che anche noi condividiamo, e non a una definizione normativa che – lo ribadisco – questa maggioranza e questa Assemblea del Senato avevano varato.

Quindi, noi siamo favorevoli a protrarre quel termine. Se oggi ci si limita all'ordine del giorno e non a una modifica del testo legislativo, non è colpa del Senato, che quella modifica aveva fatto con legge, e che poi qualcun altro ha chiesto di modificare, non certamente noi. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.109.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.109, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.110, presentato dal senatore Vita e da altri senatori, fino alle parole «*dalle seguenti:*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.110 e gli emendamenti 2.111, 2.112, 2.113, 2.114 e 2.115.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.116, identico agli emendamenti 2.117 e 2.118.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.116, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.117, presentato dai senatori Poretti e Perduca, e 2.118, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.119.

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, ancora una volta invito, anche se è un'esortazione vana, che cadrà nel vuoto, a riflettere sui danni che verranno inferti a milioni di consumatori e di piccole e medie imprese da questa norma salvabanche. Il nostro emendamento tendeva a salvare i diritti che, anche se quantificati con un terno al lotto, sono sempre diritti, e non sono quei 30 miliardi che sono stati «sparati» per indurre la maggioranza a fare quadrato. Sono molto meno e, se vi fosse stata la *class action*, forse si poteva arrivare a quella somma. Ma la *class action* non c'è, e quindi, ancora una volta, invito a votare a favore dell'emendamento 2.119 per difendere i diritti delle famiglie, dei consumatori, delle piccole e medie imprese e della povera gente.

Ne chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.119, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.120.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, vorrei chiedere al Governo e al relatore la disponibilità ad accettare un ordine del giorno derivante da questo emendamento, perché, relativamente, alla vicenda dell'anatocismo, di cui abbiamo discusso, qui si propone una soluzione di compromesso, cioè di applicare il nuovo termine di prescrizione solo per i giudizi instau-

rati dopo l'entrata in vigore di questa legge, facendo salve non soltanto le somme rimborsate e le sentenze passate in giudicato ma anche i giudizi pendenti. Io sono personalmente assolutamente convinto che questa sarà alla fine la soluzione che sarà sancita dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione. Quindi, è opportuno impegnarsi a modificare la norma in questo senso.

Sono pertanto disponibile a ritirare l'emendamento 2.120 se vi sarà una disponibilità, da parte del Governo e del relatore, ad accoglierlo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta avanzata dal senatore Legnini.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto al Governo.

VIALE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario anche ad un eventuale ordine del giorno.

BALDASSARRI *(FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(FLI)*. Signora Presidente, nell'ipotesi di trasformazione in ordine del giorno sei senatori, i cui nomi ho fatto prima, sarebbero favorevoli. Sull'emendamento sono favorevoli, ma si pronunceranno con un voto di astensione per le ragioni tecniche di scadenza del decreto-legge.

Se il Governo volesse valutare almeno di ottenere un impegno dall'Aula su un ordine del giorno che non modifica l'*iter* del decreto-legge, invito il collega Legnini a trasformarlo autonomamente in un ordine del giorno, in modo da poterlo poi votare.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, in effetti, il senatore Baldassarri mi ha letto nel pensiero, perché stavo per annunciare di voler comunque ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno, chiedendone contestualmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, chiediamo ai presentatori di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno. Anche se le prediche sono

fatte nel deserto (ma c'è stato comunque chi, molto prima di noi, ha predicato nel deserto), invitiamo la maggioranza ad aderire a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.120, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. n. 2518-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, si è così concluso l'esame degli emendamenti. Poiché le dichiarazioni di voto si svolgeranno in diretta televisiva, al fine di consentire la predisposizione dei necessari adempimenti tecnici, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,42, è ripresa alle ore 14).*

Riprendiamo i nostri lavori.

Avverto che è in corso la diretta televisiva; invito pertanto i colleghi al rispetto dei tempi assegnati.

Passiamo alla votazione finale.

MILANA *(Misto-ApI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANA *(Misto-ApI)*. Signora Presidente, colleghi, oggi è un giorno particolare per il Governo, che in questi giorni registra diversi record, di cui non so se poi potrà andare fiero. In pochi giorni ha posto ben due que-

stioni di fiducia, continua a veder cadere uno dietro all'altro, come birilli, drammaticamente, una serie di dittatori amici, fa raggiungere alla pressione fiscale il valore massimo degli ultimi 15 anni. Fuori di qui, i nostri concittadini fanno i conti con i prezzi dei carburanti schizzati alle stelle: anche il prezzo della benzina raggiunge un record. Non è male per il Governo Berlusconi, per l'uomo che era sceso in politica con lo slogan «Meno tasse per tutti».

Oggi torna in quest'Aula un decreto che abbiamo già esaminato, e sul quale già ci siamo espressi con un voto di fiducia, perché il presidente Napolitano ha richiamato il Parlamento e il Governo ai propri doveri. In realtà, in questi giorni l'aveva già fatto l'opposizione nel suo complesso, dicendo che il decreto si era trasformato in una sorta di finanziaria, in una sorta di carro sul quale erano saliti piccoli e grandi favori.

Il Presidente della Repubblica, al quale, signora Presidente dell'Assemblea, esprimo il mio rispettoso ringraziamento, ha richiamato tutti al proprio dovere. Potevamo farlo direttamente noi, potevate farlo direttamente voi. Non l'avete fatto e quindi siamo qui a votare il decreto milleproroghe.

Vi sono tanti motivi per esprimere un voto contrario, e proverò ad elencarne alcuni.

È sinceramente scandaloso che, per premiare un po' di furbetti amici della Lega Nord, sulle quote latte si siano presi i soldi dal fondo per le cure ai malati di cancro. Credo sia una pagina che deve essere cancellata al più presto: è una vergogna assoluta, per il Governo ma anche per i colleghi silenti della maggioranza.

Ho cinque minuti di tempo a disposizione, quindi cerco di essere veloce. C'è poi la vicenda relativa ai fondi per la cultura. Il ministro Bondi è in Aula: meno male, Ministro, che la vediamo, perché da quando è stata respinta la mozione di sfiducia individuale rivolta a lei, se prima avvertivamo poco la sua presenza, adesso l'avvertiamo ancora meno. Il FUS fu lasciato dal Governo Prodi con una dotazione intorno ai 500 milioni di euro e oggi sono 250. Abbiamo chiesto più volte di rafforzarlo. La cultura, lo spettacolo sono uno dei grandi momenti di lavoro, di investimento, di stimolo turistico per il nostro Paese. Ebbene, voi avete scelto di non finanziarla. Avete dato un po' di soldi alle strutture, alle fondazioni liriche, scegliendo anche in questo caso chi premiare e chi no: quelle amiche della Lega, Milano e Verona, lasciando il resto ai margini. In questo rientra tutta la vicenda relativa all'Opera di Roma, al Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Torino, alla Fenice, a Cagliari, Trieste, Bologna.

Voglio qui dire che si è dimesso il maestro Cagli, sovrintendente di Santa Cecilia, eletto dai musicisti: una delle massime personalità nel mondo culturale. È grave. Avevamo proposto di dare respiro a questo settore assumendo giovani architetti, tecnici, cercando di far crescere la tutela. State smantellando la tutela della cultura del nostro Paese, con quello che ne conseguirà. Non è solo il problema di qualche monumento che crolla, che è un fatto particolarmente grave: è tutto il sistema che state smantellando.

Devo saltare per forza di cose alcuni passaggi su Roma, anche se temiamo, signor Presidente, che all'interno del decreto ci sia l'approvazione surrettizia e mascherata della relazione sul debito della Capitale. Chiederemo conto nei prossimi giorni di questo. Concludendo, voglio dire che abbiamo di fronte a noi un decreto cresciuto spropositatamente nei vari rimaneggiamenti, nel tentativo di accontentare tutti i pezzetti della vostra maggioranza raccogliticcia. Siamo passati da 25 a 196 commi, fatti di piccoli e grandi prebende: mance, appunto, per quel complesso di interessi che tiene insieme la vostra maggioranza.

Per questo e per tanti altri motivi, voteremo contro questo decreto, che offende le istituzioni, mette le mani nelle tasche degli italiani (l'euro sul cinema), segna un altro triste momento della lunga agonia della maggioranza e del Governo, non più in grado di governare. Prima si chiuderà questa pagina, meglio sarà per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo Misto-ApI).*

MASCITELLI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI *(IdV)*. Signora Presidente, l'Italia dei Valori conferma per la seconda volta in Senato il suo voto contrario a questo decreto-legge che si è rivelato, rispetto ai bisogni, alle necessità della nostra gente, per quello che realmente è. È un contenitore vuoto di mille prese in giro e di mille ipocrisie.

E la prima vergognosa ipocrisia – lo dico al Ministro, al rappresentante del Governo – è quella del Presidente del Consiglio, che a cose fatte ha fatto finta di non sapere nulla e ha disconosciuto il provvedimento, senza minimamente preoccuparsi che, così facendo, ha disconosciuto la sua stessa maggioranza, che ha prodotto ben quattro quinti degli emendamenti rispetto alla versione originaria.

La seconda ipocrisia è quella del ministro Tremonti che, dopo aver fatto consumare giorni interi per avallare coperture economiche a queste o a quelle proposte emendative, ha assunto il ruolo di salvatore della Patria tagliando quello che voleva e, comunque, meno di quello che avrebbe dovuto, secondo le vere indicazioni del Capo dello Stato.

Allora, sono iniziate le sforbiciate. Cerchiamo di capire come sono avvenute. Via la proroga del blocco alle demolizioni delle case abusive in Campania, via la proroga delle concessioni per gli operatori danneggiati dall'eruzione dell'Etna. Non importa poi se c'è lo scontento dei parlamentari del Sud: tanto a loro si dirà che si farà il piano per il Sud. Si taglia lo slittamento delle graduatorie territoriali e provinciali, tanto richiesto dalla Lega. Non importa se poi la Lega è scontenta, perché il loro scontento verrà compensato dalla proroga delle multe dei truffatori delle quote latte. Scompare inoltre la possibilità per i Comuni di oltre un milione di abitanti di aumentare il numero degli assessori: non importa se il sindaco Alemanno si è infuriato e ha minacciato che non finisce qui.

Ed allora, che cosa lascia veramente il Ministro dell'economia, così attento alla ricerca degli equilibri del bilancio dello Stato? Lascia la brutta sorpresa per i cittadini sull'anatocismo degli interessi bancari, le norme fiscali sulla deducibilità delle perdite delle banche, la revisione della tassazione dei fondi comuni, la proroga delle vendite delle quote determinate in eccesso per le banche popolari. Banche, banche, banche! Un bel regalo, non c'è che dire!

E già che c'è, questa maggioranza, visto che non si sa mai che cosa può accadere in futuro, introduce la cancellazione al 31 marzo del divieto di acquisto di giornali da parte di proprietari di gruppi televisivi, in modo da aprire, a partire dal 1º aprile, la possibilità di uno *shopping* della carta stampata da parte di Mediaset e del suo proprietario, a meno che il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, non decida di fare diversamente. In altre parole, se la canta e se la suona da solo. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Ma la terza grande ipocrisia è quella consumata ai danni dei lavoratori, delle famiglie, delle imprese e dei piccoli artigiani, a cui era stato fatto credere che questo provvedimento, per via del titolo ambizioso che gli era stato dato, avrebbe contenuto misure e interventi a loro sostegno. E che cosa ha pensato bene di fare questo Governo per le famiglie, dopo che aveva promesso il quoziente familiare e il fattore famiglia? Ha pensato di aumentare le tasse: dopo la tassa di soggiorno, la tassa di scopo e le addizionali IRPEF introdotte con il federalismo municipale, con questo decreto consentite e approvate la tassa sul cinema, sui rifiuti, sulle energie e addirittura sulle disgrazie, perché le Regioni, se saranno colpite da calamità, dovranno aumentare le tasse.

Alle imprese voi dite che occorrono 93 milioni di euro per coprire il decreto milleproroghe. Queste risorse dove le prendete? Le prendete dalle compensazioni dei crediti d'imposta, che dovevano essere dati alle imprese e saranno pagati un anno dopo, se tutto va bene e se nel frattempo le imprese non avranno chiuso i cancelli. Per non parlare dei lavoratori precari, alla cui tutela sociale non è stato destinato un solo euro di risorse aggiuntive. Altro che appello ai principi della Costituzione!

Voi, signori rappresentanti del Governo, avete bisogno di un appello alla decenza, perché mentre avveniva tutto questo avete proposto in contemporanea un bel regalo al sistema dei partiti con la sanatoria per chi era in ritardo nella richiesta di rimborso elettorale, un colpo di spugna alle multe per le liste appese in maniera abusiva dei manifesti e il ripristino dei gettoni di presenza per i consiglieri di circoscrizione.

Onorevoli colleghi, abbiamo tutti apprezzato e rispettato le parole e i contenuti della lettera che il Capo dello Stato ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato. Al Presidente della Repubblica spetta il compito, che assolve con autorevolezza, di un richiamo imparziale al rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. A noi parlamentari, però, e soprattutto a noi parlamentari dell'opposizione, spetta il compito di far capire fino in fondo che cosa sta realmente accadendo nel nostro Paese e in questo Parlamento, perché sia chiaro l'uso e l'abuso della decretazione d'ur-

genza che ha distinto l'azione di questo Governo. Non si tratta infatti – come si vuol far credere in questi giorni – dell'esigenza di un decisionismo moderno, europeo ed efficiente che deve dare risposte tempestive alle difficoltà del nostro Paese, ma solo dell'espressione di una mentalità ideologica distorta che ha pervaso questo centrodestra e fa credere a Berlusconi di essere il padrone dell'azienda Italia e, in un delirio di onnipotenza, di poter decidere lui dove finisce l'arbitrio e dove inizia la legge. Per questo il Parlamento è soltanto una perdita di tempo, un ingombro e un fastidio.

Per altro verso, la proliferazione e la diversità delle norme e delle materie trattate, che hanno portato questo decreto a gonfiarsi come un *soufflé*, passando dai 25 commi iniziali ai 196 della prima lettura, e dove si è inserito di tutto e di più (dagli operatori del salvamento acquatico al numero degli assessori di Roma) nasconde un problema ben più grave, che è il problema dei problemi: che tutto questo serve soltanto a mascherare l'assenza di un progetto credibile per il nostro Paese e di una visione d'insieme delle priorità e dei bisogni, e mette a nudo le contraddizioni di una maggioranza appiccicaticcia che vive alle giornata, non «aspettando Godot», ma aspettando la pensione, che viene tenuta insieme con qualche contentino, con le mance e con l'illusione che distribuire contributi a fondazioni amiche o difendere gli interessi di banche e fondi di investimento possa aiutarla a conservare un minimo residuo di contatto con il Paese.

Alcune settimane fa il Governo ha fatto finta di accorgersi che bisogna finalmente fare qualcosa per la crescita del nostro Paese. Ha annunciato l'ennesimo piano per la crescita, non una scossa all'economia, come ha detto. È stata una mossa da *cabaret.* Signor Ministro, è una vergogna constatare l'inconsistenza vuota di quei provvedimenti e la stupefacente faccia tosta con cui sono stati presentati per l'ennesima volta, con l'imbarazzo evidente – vivaddio! – dello stesso Ministro dell'economia, che ha pensato bene di parlare poco e di andarsene prima. Quattro sono i piani casa annunciati dal giugno 2008; sono due anni e mezzo che è stato annunciato il piano per il Sud, che è un piano aggiornato, modificato, ritoccato, ripresentato e mai attuato. Per la riforma fiscale, che doveva essere la vera riforma epocale e che veniva data per approvata entro il 2010, non siete stati neppure in grado di modificare minimamente l'IRAP, che con questo provvedimento resta così come è, con un'ennesima proroga.

A questo Governo, fermo e assediato dalla sua stessa maggioranza (lo abbiamo visto in questo decreto) e – me lo lasci dire, signor Ministro, anche vedendo i Ministri e i Sottosegretari che si dimettono – dalle inchieste giudiziarie, noi non chiediamo di risolvere i problemi del nostro Paese. Potevate farlo: avevate i numeri e non siete stati capaci di farlo. Come italiani, vi chiediamo, però, di restituirci credibilità, perché siamo stanchi del fatto, che all'estero, per le politiche del cucù e del baciamano dei dittatori, stanno ridendo di noi. Come italiani, vi chiediamo di restituirci dignità, perché il 6 aprile le telecamere di tutto il mondo assisteranno al pro-

cesso all'imputato Berlusconi, dove sfileranno, una dopo l'altra, ballerine, attricette e giocolieri. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Noi vi chiediamo, come italiani, di restituire alle istituzioni onore, nel rispetto dell'articolo 54 della Costituzione della nostra Repubblica. Vi è un solo modo per riavere tutto questo: restituire ai cittadini il diritto alla loro sovranità. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).*

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, colleghi del Senato, signori del Governo, affronterò il tema di questo provvedimento da un punto di vista preciso, quello di un provvedimento emblematico del rapporto malato che vi è tra il Governo – questo Esecutivo – e l'istituzione parlamentare.

Nella sua cultura di riferimento – se di cultura si tratta, ma comunque nella sua prassi operativa, nel senso che ispira la sua azione – questo Governo non considera il Parlamento l'interlocutore naturale e privilegiato per la definizione dei provvedimenti legislativi nell'interesse generale: lo considera un fastidio, un problema, una difficoltà da bypassare, in qualche caso un luogo da conquistare o, forse, meglio, da adescare. Mi pare che le cronache di questi giorni ce lo dimostrino: questa continua conta di parlamentari, questo ascrivere l'ultimo successo alla maggioranza nella capacità di captare le incertezze, la necessità di sostenere un Esecutivo precario, debole e incerto di fronte all'opinione pubblica e nella sua azione di governo attraverso il puntello di un Parlamento fragile, soprattutto per la sua modalità costitutiva.

Il Parlamento è in queste condizioni di fragilità, nella sua dignità, per come esso è costituito, per una legge elettorale inaccettabile, che induce nelle peggiori tentazioni ogni *leadership* di partito. L'attuale legge elettorale, infatti, tira fuori il peggio della politica: le cronache hanno confermato in modo imbarazzante come è fatto questo Parlamento e quali sono le reali motivazioni che assistono l'azione politica.

Dentro questo c'è poi una prassi operativa: decreti-legge più fiducia; provvedimenti come il milleproroghe che partono per perseguite alcune finalità e diventano il contenitore *omnibus* di ogni risposta ai tanti contraenti di questa maggioranza (contraenti piccoli e grandi, ognuno con la propria questione da affrontare). Il provvedimento diventa inaccettabile, indigeribile e incontra la doverosa, ma essenziale, funzione arbitrale del Capo dello Stato, che riconsegna al Parlamento, se lo vuole cogliere, un momento di dignità nel riappropriarsi della sua funzione.

All'interno di questa contrattazione, inoltre, sono contenute vicende emblematiche dello stato dei rapporti di questa maggioranza. Ci sono contraenti deboli, piccoli, con alcune micragnose esigenze, e contraenti forti, come la Lega, che è il vero azionista di riferimento, il vero tutore, il cui

profilo incombe su questa maggioranza ed impone scelte fondamentali, come il federalismo, che è irricevibile nella sua forma, non soltanto proceduralmente come disse il Capo dello Stato a proposito del decreto legislativo che il Consiglio dei ministri varò dopo la bocciatura della Commissione bicamerale. È irricevibile nei suoi contenuti essenziali, per l'aggravio fiscale e perché non si fa carico delle esigenze di perequazione e di equità che erano contenute nella legge delega.

All'interno della contrattazione che la Lega conduce – lo dico rivolgendomi ai colleghi della Lega, che stimo – sono contenute vicende imbarazzanti, quali quella relativa alle quote latte, cari amici della Lega, che rischia di trasformare la vostra nota determinazione in pura protervia politica.

C'è una misura che non deve essere superata quando si affronta con determinazione la rappresentanza, e la misura è il senso dell'interesse generale. Voi, con questa tutela esasperata degli interessi di un territorio, rischiate di varcare quella misura.

Noi, disgraziatamente, siamo troppo deboli e, nel Sud, non riusciamo a garantire neanche interventi doverosi, come quelli che riguardano lo scempio e il dissesto idrogeologico di Giampilieri, nei confronti del quale questo Esecutivo, dopo una contrattazione – caro senatore Vizzini – che mi pareva più dignitosa, ci ha rassegnato una misura indecente, risorse da elemosina che forse sarebbe il caso di rifiutare, data la loro inconsistenza.

Tornando al Presidente della Repubblica, signora Presidente, sono fiero di avere come Capo dello Stato il presidente Napolitano, e spero che anche i suoi successori abbiano la stessa cultura politica, la stessa imparzialità e lo stesso rigore. Il suo intervento non è casuale, perché avviene anticipando un partita difficilissima, dato che questo Esecutivo ci ha già preannunciato interventi radicali in materia di giustizia, con modifiche anche di rango costituzionale.

La vigilanza, il baluardo del Capo dello Stato, sarà una misura di garanzia per tutti, per evitare che attorno a quella partita vengano stravolte le regole alla nostra Costituzione. *(Applausi dei senatori Lumia e Sangalli).*

GUSTAVINO *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi e onorevoli rappresentanti del Governo, verrebbe da dire «ve lo avevamo detto».

Qualche giorno fa, nella dichiarazione di voto che ho svolto per conto dei senatori dell'UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, come torno a fare oggi, mi ero permesso di rilevare come il provvedimento difettasse di appropriatezza. Puntualmente è arrivato il rilievo del Capo dello Stato secondo cui molte disposizioni aggiunte in sede di conversione

sono estranee all'oggetto, quando non alla stessa materia, del decreto-legge.

Avevo anche provato a dire che, così facendo, veniva meno l'elemento che dovrebbe essere sempre contenuto in un dispositivo normativo, cioè la pedagogia delle leggi. Inoltre, ancora il Presidente della Repubblica scrive: non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento, da un lato, e fra maggioranza ed opposizione, dall'altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.

Il carretto del milleproroghe (che di per sé non dovrebbe essere un motivo di vanto perché, come è noto, non c'è traccia di provvedimenti analoghi né in Germania, né in Francia, né in Inghilterra, dove le leggi si fanno e poi si applicano) che contiene certi elementi è stato trasformato in un carrozzone, dove era davvero difficile immaginare potesse stare tutto e quasi il contrario di quel tutto, così come è poi avvenuto.

Ci si aspettava che dopo l'invito del Presidente della Repubblica ci fosse un ritorno almeno a questo tipo di modalità, che cioè nel decreto-legge in esame ci si limitasse a fissare poche proroghe di termini, per poi adottare decisioni necessarie con altri interventi.

Non è stato così: è stato fatto un po' di *restyling*; è stata cancellata qualche scritta troppo vistosa e si è rimesso il carrozzone in strada. Su quel carrozzone si trova la dodicesima proroga di una legge della fine del secolo scorso, del 1999 (qualcuno si può interrogare se c'è qualcosa che non funziona in questo?). Insieme ci sono i provvedimenti per Poste italiane, che può acquistare pacchetti delle banche per diventare essa stessa una banca. Insieme, ci sono la messa in discussione di un fondo di 100 milioni di euro, che era stato previsto nella legge di stabilità per affrontare i gravi problemi di malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), e la possibilità di prorogare i termini per il pagamento delle multe per chi era stato sanzionato.

Non vi pare che questo coincida in qualche modo con uno sganciamento delle regole dai comportamenti? Non è come dire di voler aiutare gli ultimi e chiudere gli occhi sui primi, intesi come i più furbi di turno? Mi pare francamente che ci sia buon motivo per dire che questo non è un buon provvedimento. Qualcuno mi ha suggerito che ci sono 90 milioni di euro per la mia Liguria e che dovrei tenerne conto. Ne tengo conto, e ringrazio per questo atteggiamento intelligente. Penso che non si dovesse aspettare il milleproroghe, e penso che un territorio che ha bisogno di denaro perché oggetto di eventi calamitosi deve trovare nel Governo un interlocutore naturale. Sono preoccupato, non come rappresentante della Liguria (in tale veste non porto a casa nulla: non è questo il modo, a mio avviso, di immaginare la rappresentanza), ma come rappresentante nel Parlamento di questo Paese per quanto accadrà domani, quando nelle Regioni avverranno nuovi eventi calamitosi. Mi pare che si faccia riferimento ad una leva fiscale, ancora una volta impropria, ancora una volta inopportuna.

«Il carrozzone va avanti da sé» scrive un noto cantautore romano e, quindi, non avete bisogno certamente di noi. Capita – ultimamente è capitato spesso in questo Paese – che le parole e i colori vengano sequestrati un po' da una parte: capita al verde, all'azzurro, al viola e perfino agli *slogan* durante le partite di calcio. Se ne appropria qualcuno e diventa difficile usarlo per altro. Stava per capitare anche alla parola responsabilità: poi, forse, c'è stato un ripensamento, e forse «i responsabili» si chiameranno in altro modo.

Voglio esercitare anch'io, a nome dei senatori del Gruppo al quale appartengo, la mia forma di responsabilità, che questa mattina coincide esattamente con un voto contrario a questo provvedimento, per non essere chiamato domani a correità nel pensare ad un'Italia in questo modo, perché noi la pensiamo davvero diversamente. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, PD e del senatore Rutelli).*

BALDASSARRI *(FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(FLI)*. Signor Presidente, noi avevamo già votato contro il provvedimento milleproroghe per quello che è diventato in questi anni e, nello specifico, per quello che è in questa occasione. Poi, i noti eventi hanno portato ad un ulteriore passaggio in quest'Aula.

Anche a nome dei sei senatori dell'ex Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia, quello che abbiamo visto e vissuto questa mattina in quest'Aula ci conferma ancora di più in questa determinazione. Nello specifico, per non tediare i colleghi, in un argomento rilevante che riguarda milioni e milioni di cittadini, di famiglie e imprese, con grande pacatezza avevamo rinunciato a presentare emendamenti, proprio per non intralciare la scadenza del decreto, che è domani: però, avevamo sollevato, con un ordine del giorno, un problema che mi sembrava largamente condiviso in tutta l'Aula, anche se solo in apparenza. Infatti, nel momento in cui si fa chiarezza sulla necessità di sanare un *vulnus* inaccettabile, contrario a recenti sentenze della Corte di cassazione, contrario alla giurisprudenza di questi anni, che afferma il banale principio per cui ogni cittadino, danneggiato o che comunque si è visto sottrarre somme di denaro attraverso i conti correnti bancari, ha subito sottrazioni illecite, non si riconosce però a questo cittadino, come dovere dello Stato e diritto dell'individuo, di ottenere il rimborso di tali somme.

Non c'entra nulla il problema della stabilità del sistema bancario: su quel punto avevamo dato e continuiamo a dare il nostro sostegno per dare forza di patrimonializzazione al nostro sistema bancario ed evitare le conseguenti ulteriori strette dirompenti sul sistema economico e produttivo di tutte le imprese, e in particolare quelle piccole e medie. Ma da qui a rinunciare addirittura ad un ordine del giorno presentato dalla stessa maggioranza, che non era neanche chiaro, perché basato sul solito trucco di

invitare il Governo a valutare l'opportunità «se anche con interventi normativi», e così via, mentre il nostro ordine del giorno era molto più semplice, in quanto impegnava il Governo a realizzare modifiche normative che riconoscessero un sacrosanto diritto dei cittadini, mi sembra eccessivo. Infatti, di fronte ad un ordine del giorno della maggioranza, presentato da un senatore della stessa maggioranza, quest'ultima ha votato contro se stessa.

Siamo al massimo della confusione mentale, o meglio, al massimo della manipolazione della comunicazione: non si può dire di essere contrari al principio, perché sarebbe dirompente in termini di opinione pubblica, quindi si dice di essere favorevoli a quel principio, ma poi nel voto concreto dell'Aula parlamentare si determina una decisione francamente incomprensibile. È la prima volta, nella mia breve memoria parlamentare, che vedo un ordine del giorno presentato dalla maggioranza che, nell'ambito del dibattito che ne scaturisce, si conclude con il voto contrario della stessa maggioranza. Ripeto, questo è sorprendente.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 14,32)

(*Segue* BALDASSARRI). Un'ultima annotazione, e concludo. Devo sottolineare che le Aule del Senato e della Camera devono assumere decisioni sulla base delle posizioni concrete espresse in sede istituzionale dai membri del Governo. Non è possibile, di fronte ad una posizione formale del Governo espressa in quest'Aula, addurre come argomento che in un articolo di stampa il Ministro dell'economia si sarebbe impegnato nei prossimi giorni ad affrontare il problema. Mi pare che dal punto di vista della correttezza istituzionale questo sia francamente inaccettabile.

Ciò di cui si prende atto è che il Governo oggi, in sede di approvazione del milleproroghe, è stato contrario ad un ordine del giorno, che poteva avere il sostegno di una larghissima maggioranza di quest'Aula, che riconosce ai cittadini italiani il diritto sacrosanto di vedersi rimborsare le somme illecitamente sottratte attraverso il cosiddetto anatocismo.

È un ulteriore elemento, rispetto a tutti quelli che abbiamo evidenziato nell'ambito del milleproroghe, che ci induce ad esprimere un voto contrario. Nella precedente occasione era coinvolta la fiducia al Governo; in questo caso, ci dobbiamo esprimere solo sul decreto, ma, così com'è, è francamente invotabile. *(Applausi dal Gruppo FLI e del senatore Morando).*

VACCARI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli membri del Governo, siamo in presenza, dopo una crisi economica mondiale, di una nuova crisi internazionale di proporzioni importanti – lo vedete tutti – che rischia di tradursi in una crisi umanitaria con milioni di profughi, milioni di poveracci che vengono spinti dalla fame e dalle guerre a cercare un altro posto.

In apertura vorrei quindi rivolgere il pensiero del Gruppo della Lega ai flussi degli immigrati che stanno scappando dalla Libia e dal Nord Africa. Questa drammatica vicenda non può ricadere solo sulle spalle del nostro Paese. Di fianco a questi, vi sono migliaia di europei e nostri connazionali che cercano di rientrare in patria. Su questo punto vorrei ritornare.

Oggi esaminiamo un provvedimento che concretamente pone mano ad alcuni problemi: a volte, problemi che possono sembrare piccoli, ma sempre problemi molto reali sono, e che toccano i nostri cittadini, le nostre famiglie ed imprese.

È su fatti concreti che verremo misurati, e che siamo misurati dai nostri cittadini.

È questo un provvedimento che aiuta la nostra economia, mantiene centinaia di posti di lavoro, in un momento di grande difficoltà e in un momento in cui abbiamo bisogno di compattezza: fatti concreti che sono contenuti in questo decreto, per merito anche del nostro lavoro (abbiamo presentato in prima lettura del provvedimento solo pochi e mirati emendamenti, circa 90, pari al 5 per cento di quelli che sono stati presentati, in gran parte dell'opposizione, dimostrando che vale la qualità e non la quantità, e si evitano anche così sprechi).

Ad esempio, gli interventi sulla navigazione sul lago Maggiore, sui laghi di Garda e di Como, che devono funzionare, e c'è bisogno di soldi. Rifinanziamo gli enti lirici di Milano e di Verona, nonché l'orchestra sinfonica «Giuseppe Verdi», che sono istituti culturali famosi, che rendono orgogliosi gli italiani nel mondo.

C'è il rispetto della promessa del presidente Berlusconi e del ministro Bossi agli alluvionati del Veneto e ad altri alluvionati, ad esempio quelli della Liguria, con nuovi finanziamenti; ci sono misure che danno una mano sul Patto di stabilità agli enti locali. E poi c'è una norma che incide su quei piccoli Comuni montani, come quelli del mio territorio, che confinano con le Province autonome di Trento e di Bolzano e che hanno bisogno di un intervento puntuale. Siamo molto legati a questo provvedimento voluto dal ministro Calderoli.

Ci sono insomma fatti concreti che interessano le comunità locali, interessano le persone coinvolte, interessano chi vive e lavora nel nostro Paese: per esempio, noi evitiamo che i lavoratori che hanno cause presso la Corte di cassazione debbano pagare e siano vessati da un contributo che difficilmente riuscirebbero a pagare. C'è, inoltre, il fondo del 5 per mille che viene dato alle associazioni di volontariato: e, queste sì, sono una risorsa fondamentale per tutto il nostro Paese.

Sempre nel segno dell'aiuto, condividiamo le misure di sostegno per il sisma dell'Aquila e dell'Abruzzo. Vorrei qui ricordare la solidarietà di tante associazioni e persone che anche dalle nostre Regioni del Nord sono andate per prestare il loro contributo.

Ci sarebbe poi da parlare degli interventi sul sistema bancario per mettere in sicurezza le banche dagli attacchi finanziari, e quindi per garantire il risparmio delle famiglie e per assicurare il credito alle imprese, come pure di tanti altri argomenti.

Mi rivolgo quindi all'opposizione per chiedere: chiamate poco o inutile tutto questo? Molte sono poi anche le misure a favore e a riconoscimento del lavoro degli operatori delle forze dell'ordine e della sicurezza, a beneficio dei cittadini. I casi degli sbarchi in questi giorni sono emblematici, e ringraziamo il ministro Maroni per il pronto intervento. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

Riprendendo quindi il dramma ricordato all'inizio, bisogna dire che l'ostilità dei Paesi nordeuropei, contrari a dare aiuti e a partecipare alla gestione dei flussi degli immigrati che stanno fuggendo dalla Libia e dai Paesi del Nord Africa, è vergognosa. È ora che chi ha sempre difeso questo modello di Europa apra gli occhi. È inaccettabile che l'Europa difenda solo gli interessi delle grandi banche e della finanza e si tiri indietro di fronte a un'emergenza umanitaria di queste proporzioni.

Per questo, il Gruppo della Lega Nord ha presentato una mozione al Senato per dare mandato al nostro Governo di pretendere, da parte di tutti i Paesi dell'Unione europea, un forte impegno e una politica comune in tema di immigrazione e asilo.

Siamo quindi pienamente soddisfatti per quanto fatto e ottenuto, nel segno della fiducia che i cittadini-elettori ci hanno dato ed alla quale rispondiamo con concretezza e ottenendo rinnovato sostegno. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

Questo Paese si cambia lavorando, e non facendo continue polemiche. Esiste una maggioranza, e non è vero, come dite voi dell'opposizione, che il Governo non è in grado di governare: esso è in grado di governare e lo dimostriamo coi fatti. C'è una maggioranza che va avanti con convinzione.

Crediamo che questo Paese di tutto abbia bisogno tranne che di calunnie, polemiche e risse infinite. Ci interessano le leggi che discutiamo ed approviamo, e non siamo e non ci sentiamo assolutamente indeboliti come qualcuno vorrebbe. Oggi, ad esempio, mostriamo come in quarantott'ore, con serenità, abbiamo accolto alcune modifiche che legittimamente il capo dello Stato Napolitano ha raccomandato.

Come esempi della nostra capacità ricordiamo il grandissimo e storico risultato ottenuto in quest'Aula, mercoledì 23 scorso, con l'approvazione del federalismo municipale, che diventerà presto legge; oppure ricordiamo il lavoro della Commissione bicamerale sul federalismo regionale, che è altrettanto importante e che riguarda la vita di tutti noi: i soldi devono rimanere sul territorio e devono finire gli sprechi pubblici. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

Diamo finalmente al nostro Paese una speranza nuova, un fisco nuovo e una riforma fiscale, che tutti aspettano da anni. È su tali temi che chiamiamo l'opposizione al confronto. Lavoriamo insieme per cambiare questo Paese. Lo dobbiamo ai nostri precari, ai nostri figli, alle nostre famiglie, ai nostri giovani e ai nostri anziani; lo dobbiamo a chi ci ha dato il voto per riformare e cambiare questo Paese in meglio, e non per farlo rimanere sempre fermo al palo. Lavoriamo per rendere questo Paese finalmente moderno.

Signor Presidente, la Lega voterà a favore, per i contenuti e per i fatti positivi che il decreto-legge in esame contiene. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'Italia e il Parlamento italiano devono ringraziare il Presidente della Repubblica italiana, perché sta nel suo impegno, nel suo rigore e nel suo equilibrio se ancora risuonano nel teatro istituzionale le parole e la forza della Costituzione e della legge, e se esse producono fatti. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni).*

Ho sottolineato l'espressione «se producono fatti», perché gran parte delle osservazioni contenute nelle lettere inviate dal presidente Napolitano ai Presidenti di Camera e Senato erano state comunque oggetto di discussione in quest'Aula, di nostre pregiudiziali e di nostri interventi. Ma, come sappiamo, questo non è luogo che abbia orecchie attente, appunto, ad obiezioni e a rilievi che nella Costituzione e nella legge affondino le loro ragioni.

Certo, c'è da capirlo, visto che il presidente Berlusconi, proprio qualche giorno fa, esattamente il 23 febbraio, è tornato ad insistere pubblicamente sui troppi vincoli legislativi che frenano l'azione di governo, ma in particolare sul fatto che il suo Esecutivo è un focoso destriero purosangue che – *sic* - viene appesantito dal Parlamento e dal Quirinale, diventando così un lento e impacciato ippopotamo; e ancora, sulle prerogative del Quirinale, per esempio, in ordine a quello che il presidente Berlusconi ritiene un potere senza limiti quello quello di emanare decreti-legge.

Il Presidente Berlusconi è tornato sulle suddette questioni nel corso della stessa occasione, compiendo un atto duplice: un atto di irresponsabilità, naturalmente, nel momento in cui peraltro ha accusato il Parlamento di rendere un ippopotamo il figlio di quel destriero purosangue che era il decreto originario, e anche di mistificazione, perché qualunque persona di buon senso che stia alla realtà dei fatti sa bene che il maxiemendamento censurato dal Presidente della Repubblica era stato partorito dal ventre di quel destriero purosangue, ed era suo figlio legittimo.

È questa la ragione per la quale, signor Presidente, noi riteniamo di annunciare qui che il Gruppo del Partito Democratico presenterà un dise-

gno di legge che renda costituzionale la norma dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che impone che il contenuto dei decreti-legge sia omogeneo e corrispondente al titolo. *(Applausi dal Gruppo PD).* Si tratta di una norma che è stata più volte esaminata dalla Corte costituzionale e invocata da diversi Presidenti della Repubblica, alla quale vogliamo dare il vigore, la forza di una norma costituzionale, sperando così che non venga ancora una volta spazzata via dal campo di quelle che vengono ritenute inutili questioni sollevate dal Parlamento, se il presidente Berlusconi, dopo la sua approvazione, avrà ancora il timone del Governo di questo Paese.

Voglio spiegare ai cittadini italiani che facciamo questa operazione perché solo un potere che sta dentro le regole, che si muove secondo le regole e che obbedisce alla legge è un potere che può essere controllato dai cittadini e che i cittadini possono, dunque, verificare nel suo operato.

Ora abbiamo di fronte questo decreto-legge che, sia pure amputato in qualche parte, è comunque il frutto deforme – senza padre e senza madre, perché tutti, improvvisamente, ne disconoscono paternità e maternità – di questa legislatura e di questo Governo. Io ripercorro molto brevemente le misure contenute in questo decreto-legge, perché interesseranno i cittadini italiani che ci ascoltano, ed è giusto che essi sappiano.

Con questo decreto aumentano le tasse: aumenta la tassa sui rifiuti, la tassa sull'energia e sulla benzina; si introduce la tassa sul cinema. Si crea la tassa della disgrazia, per cui i cittadini che abitano in un territorio che subisce una calamità naturale, anche gravissima, pagheranno loro stessi i danni di quella calamità naturale.

Eppure questo Paese, che aggiunge tasse, come diceva oggi il Governatore della Banca d'Italia, ha la percentuale di imposizione fiscale più alta d'Europa e la più alta in Italia degli ultimi 14 anni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Ancora, i colleghi della Lega Nord ricordavano i vantaggi riconosciuti a due prestigiosissimi enti lirici italiani, vanto di tutti noi. Non bisogna essere né veronesi né milanesi per comprendere l'importanza dell'Arena di Verona e della Scala: ma qui si negano finanziamenti a teatri lirici italiani altrettanto prestigiosi, e non ci si occupa, pertanto, di quei lavoratori.

Le banche vincono la battaglia sulle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti e si aggira il conflitto di interesse. Io qui voglio dire che quanto detto poc'anzi dal presidente Gasparri non è esatto e, anzi, è profondamente sbagliato. Infatti, la stesura approvata in prima lettura dal Senato non era una proroga del divieto, ma era una ipotesi ordinamentale, piuttosto pasticciata, che aveva l'obiettivo principale di bloccare le ipotesi espansive del concorrente di Mediaset, cioè di Sky. Quell'ipotesi era fondata, peraltro, anche su un aumento di un'altra invenzione del presidente Gasparri, il cosiddetto SIC, il sistema integrato delle comunicazioni, che con il decreto milleproroghe francamente non c'entrava assolutamente nulla.

C'è poi il capitolo delle quote latte, che è un capitolo inquietante. Si era partiti con 30 milioni di euro sottratti a vari capitoli si spesa, tra i

quali la benzina per le auto dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Insomma, alla fine, ci si è accontentati di cinque milioni di euro per quegli allevatori truffatori! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Sì, allevatori truffatori, lo ripeto in quest'Aula, che non hanno pagato, a fronte di molte decine di migliaia che hanno pagato. E quei cinque milioni destinati ai truffatori, siccome non si sapeva come coprirli, li abbiamo sottratti alle somme destinate alla cura e all'assistenza per i malati di cancro. Cinque milioni per i truffatori tolti ai malati di cancro!

Allora, quella invocazione «Roma ladrona», che risuona continuamente nei comizi della Lega Nord – lo dico ai cittadini italiani che ci ascoltano e a quest'Aula –francamente risulta assai beffarda e, soprattutto, falsa e menzognera. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Colleghi, mentre tutto questo accade e questo frutto deforme prende corpo e valore di legge (e si rabbrividisce solo a pensarlo), matura in questo Paese quella che io, ormai, vedo schiettamente: una separazione sempre più evidente tra l'Italia com'è, cioè l'Italia bella, e una maggioranza e un Governo che, un po' con la «legge porcata» e i suoi effetti, e un po' con le capacità seduttive (chiamiamole così) del presidente Berlusconi, tengono il potere.

Certo è frenetico: infilano nel primo provvedimento che passa tutto quello che possono, fino all'ultimo morso, per mordere, fino a quando possono, un poco di polpa dall'osso che gli è stato consegnato con il governo del Paese. Ma io credo che questo tempo stia passando, che l'Italia bella si sia svegliata –qualcuno diceva l'Italia s'è desta – e che davvero stia finendo questa malattia dell'Italia bella, della sua democrazia, dello Stato di diritto. *(Vivi applausi dai Gruppi PD e IdV).*

Sulla repressione in atto in Libia

PRESIDENTE. Colleghi, prima di dare la parola al presidente Vizzini, che concluderà con il suo intervento le dichiarazioni di voto, sento il dovere di manifestare la mia piena solidarietà – e credo di trovare la condivisione dell'intera Aula – nei confronti della battaglia del popolo libico, che in questo momento è oggetto di un'operazione di grande sterminio. *(Vivi, prolungati applausi dall'Assemblea e dai banchi del Governo. L'Assemblea si leva in piedi).*

La democrazia è un bene prezioso, la democrazia è un bene inviolabile, la libertà dei cittadini è un bene sacro e non può e non potrà mai essere censurata o impedita con azioni di forza, con azioni violente, con azioni cruente quali quelle a cui stiamo assistendo e alle quali credo, a breve, la comunità internazionale riuscirà a dare le opportune risposte.

Mi auguro che, al più presto, sia l'Unione europea che la comunità internazionale sappiano individuare quelle scelte e quelle strategie per evitare che tale sterminio continui.

La democrazia è sacra, e siamo anche noi chiamati ad invocarla e a difenderla, anche per i nostri amici del popolo libico. *(Applausi).*

PORETTI *(PD)*. In Aula lo volevate Gheddafi, in Aula!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2518-B (ore 14,50)

VIZZINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI *(PdL)*. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, i senatori del Popolo della Libertà esprimeranno il loro voto favorevole al provvedimento in esame. Prima di iniziare la dichiarazione di voto, voglio però ringraziare i relatori Malan e Pichetto Fratin, il presidente della Commissione bilancio Azzollini, con cui abbiamo lavorato, nonché tutti i componenti delle Commissioni, che di giorno, di pomeriggio e anche di notte hanno lavorato per portare in Aula, due volte, questo provvedimento. *(Applausi del senatore Tomassini)*

È stato un dibattito difficile da gestire. Abbiamo discusso di 1.550 emendamenti oltre alle riformulazioni degli emendamenti che erano stati dichiarati inammissibili e ai subemendamenti , operando però un confronto ampio che ha visto maggioranza e opposizione incontrarsi spesso sugli emendamenti per dialogare e verificare possibili elementi su cui concordare, al di là del voto finale, che ovviamente si è diversificato, ma non si può dire così del lavoro che è stato compiuto insieme.

Non farò l'elenco di tutti gli argomenti, già lungamente riproposto, anche se vorrei ricordare, al di là delle cose estremamente negative che ho sentito in Aula, che con questa legge si finanziano il 5 per mille e le reti di energia, si dà risposta agli alluvionati di varie Regioni del nostro Paese, si danno fondi all'editoria, si prevedono la proroga dei magistrati ordinari, misure per territori quali l'Abruzzo nonché la proroga degli sfratti.

Mi fermo qui, per precisare che, quando si parla dei teatri e dell'opera, non si può fare riferimento soltanto ai 6 milioni che sono già stati citati più volte, ma si dovrebbe parlare anche degli altri 15 milioni a disposizione degli altri teatri del nostro Paese.

Similmente, quando si fa riferimento alla proroga del divieto di incroci tra le televisioni e la stampa, è bene ricordare due questioni. In primo luogo, la legge Gasparri, che ha fissato questi principi, è l'unica legge in materia mai impugnata da nessuno di fronte alla Corte costituzionale, in un settore delicato che ha visto la Corte intervenire su quasi tutti i provvedimenti in questa materia. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. In secondo luogo, onorevoli colleghi dell'opposizione, ricordo come questo divieto sia stato posto nel 2005 e scadesse il 31 dicembre 2010. Bene, voi l'avete usato, come sempre, come un randello. Siete stati al Governo e non avete spostato il termine; siete andati all'opposizione, e pretendete che il termine venga spostato. È un po' come il conflitto di interessi: quando go-

vernate non ve ne occupate, quando siete all'opposizione ci dite che bisogna occuparsene. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

Tutto questo avviene per un problema di difficoltà oggettiva nei rapporti tra le nostre istituzioni, un problema che riguarda temi che abbiamo trattato in quest'Aula e che dovremo saper affrontare se non vogliamo che la centralità del Parlamento venga meno per chiunque governi, perché non solo questo Governo, ma tutti i Governi hanno bisogno di poter governare.

Se oggi per un settore in crisi il Governo intendesse approvare un provvedimento per sanare le sue difficoltà, è certo che alla fine del suo *iter*, con questi tempi parlamentari, quel settore non sarebbe più in crisi, ma morto, perché le aziende sarebbero fallite. Questo è il tema che dobbiamo affrontare, senza primi della classe che qui, in questa Aula, non ci sono in alcun Gruppo politico. Voglio ricordare, a chi ha parlato del mostro che abbiamo generato in quest'Aula del Parlamento, che il Governo ha presentato un decreto-legge con 4 articoli, di cui il terzo e il quarto erano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore, e 25 commi, uscito poi dal Parlamento con 5 articoli e 187 commi.

GIARETTA *(PD)*. E chi li ha approvati?

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Lasciamo parlare il presidente Vizzini.

VIZZINI *(PdL)*. Sai bene...

PRESIDENTE. Presidente Vizzini non si faccia interrompere e si rivolga alla Presidenza

VIZZINI *(PdL)*. Il collega sa bene, essendo stato in Commissione, chi ha approvato i singoli articoli e chi ha approvato il provvedimento globale.

Ma vorrei ricordare proprio al collega che mi ha interrotto che nel 2008, *in articulo mortis*, il Governo presieduto dal professor Prodi in Parlamento modificò il cosiddetto milleproroghe aggiungendo 56 articoli e 169 commi, di cui 70 non erano né proroghe né disposizioni urgenti in materia finanziaria. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Aggiungo a questo che il nostro provvedimento viene dopo una legge di stabilità fatta di 71 commi, mentre il provvedimento di quel Governo venne sette giorni dopo una finanziaria di 1.193 commi. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

CASOLI *(PdL)*. Bravo!

VIZZINI *(PdL)*. E se non bastasse quel che ho detto per far capire di cosa stiamo parlando, vorrei ricordarvi che quel provvedimento, sotto il

nome di «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», si occupava di: modifiche del codice della proprietà industriale; inquadramento *ope legis* dei dirigenti penitenziari; norme sulla responsabilità degli amministratori di società partecipate; deroga all'ordinamento giudiziario; aumento dell'indennità degli ispettori ENAV; finanziamento degli interventi alla caserma «Rossani» nel quartiere Carrassi di Bari; riordino dei consorzi di bonifica. E, udite udite, aumento della durata in carica dei membri della CONSOB, del Garante dei dati personali, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e gli appalti. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Questo era il provvedimento del 2008, esattamente tre anni fa.

Se vogliamo prendere coscienza e consapevolezza dei problemi, della difficoltà, dei moniti che giustamente vengono dal Capo dello Stato, ma anche dalla Corte costituzionale, che più volte si è occupata della portata dei decreti, dobbiamo prendere atto che siamo ad un punto in cui la frammentazione ha superato il velo pietoso della cosiddetta teoria dell'omogeneità teleologica, abbandonandosi allo *ius singulare*. È questo il tema che dobbiamo affrontare. Vogliamo darci nuovi Regolamenti? Vogliamo nuovi ruoli per le Camere? Vogliamo dare nuove possibilità al Governo, che è eletto dalla maggioranza dei cittadini, di portare avanti il proprio programma in tempi certi, senza bisogno di fare decretazione d'urgenza? Se vogliamo farlo, possiamo farlo, ne abbiamo anche parlato in quest'Aula, ma non nascondiamoci dietro un dito come se fossimo Alice e questo fosse il Paese delle meraviglie!

Questi sono problemi che conosciamo da anni e nei quali si sono imbattuti tutti i Governi; e l'elenco delle cose che ho fatto poc'anzi, che sono contenute in questo decreto, scontano un interesse per il Paese. Così come non è vero quello che qualcuno ha detto qui e nell'altro ramo del Parlamento, che abbiamo tagliato i fondi alla legislazione in materia di assistenza ai malati oncologici, che vengono aumentati di 40 milioni in un articolo di questa legge, e 100 milioni vengono dati per la cura della SLA. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Questo è l'impegno di questo Governo!

Salvo che non si voglia pensare che tutto debba avvenire attraverso la strumentalizzazione dei principi della Costituzione, oggi su un decreto, usando la Costituzione come una clava per combattere il proprio avversario, e nei giorni scorsi dopo che il Governo aveva avuto la fiducia. Le opposizioni che hanno fatto? Il Governo prende la fiducia e invocano lo scioglimento anticipato, dimenticando che peraltro lo scioglimento anticipato non può essere attuato contro un Governo che gode della fiducia in tutti e due i rami del Parlamento.

Ma sono quelle stesse forze politiche, colleghi dell'opposizione, che quando ci permettemmo di dire che se fosse venuta meno la maggioranza che ha dato al Parlamento questa maggioranza di deputati e senatori bisognava tornare alle urne, hanno detto: no, qualunque maggioranza si trovi in Parlamento, possiamo continuare a governare. Quindi, secondo questa Costituzione *à la carte*, se si ha la maggioranza e si prende la fiducia

in Parlamento si deve andare ad elezioni, se si perde la maggioranza che è stata data dagli italiani invece si può trovare un'altra maggioranza per governare! *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

Non ci stiamo a questa interpretazione delle regole, e vi diciamo che siamo pronti ad andare avanti governando nell'interesse del Paese, attuando le riforme che possono consentire al Parlamento di non perdere la centralità e al Governo di assolvere il proprio compito con il patto assunto nei confronti degli elettori, nei modi e nei tempi che interessano l'economia, la vita delle famiglie e la vita delle imprese.

Per queste ragioni, i senatori del Popolo della Libertà voteranno a favore di questo provvedimento e metteranno mano dalle prossime settimane alla riforma della nostra Costituzione per aggiornare il modo di essere del Parlamento, del Governo e della vita istituzionale di questo nostro Paese. *(Vivi applausi dai Gruppi PdL, LNP e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	288
Senatori votanti	287
Maggioranza	144
Favorevoli	159
Contrari	126
Astenuti	2

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 1º marzo 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (804).

– LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali (841) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Relazione orale).*

2. BERSELLI ed altri. – Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 132, comma 2 della Costituzione (2124) *(Relazione orale).*

DOCUMENTI DEFINITI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

1. Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca del fatti (*Doc.* IV, n. 5).

2. Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo (*Doc.* IV, n. 6).

3. Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Giovanni Battaglia, senatore all'epoca dei fatti (*Doc.* IV-*ter,* n. 19).

La seduta è tolta *(ore 15,02).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518-B)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

LI GOTTI, PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

preso atto che:

come già puntualmente evidenziato nella Questione Pregiudiziale n. 1 – presentata dal Gruppo «Italia dei Valori», in riferimento all'A.S. 2518 in prima lettura – e ribadito dal Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2011, il provvedimento attraverso l'«introduzione di disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto» si «pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede dì emanazione dei decreti-legge». «Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione»;

il provvedimento si è, di fatto, «trasformato in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati»;

tali vizi di ordine costituzionale e normativo, nonostante le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, perdurano in tutta la loro evidenza, proprio in riferimento alla introduzione di disposizioni «non attinenti all'oggetto decreto-legge»;

sebbene possa risultare alquanto irriverente giova in questa sede anche solo menzionare – al di là del loro profilo di merito – le svariate materie introdotte nel decreto nel corso dell'*iter* parlamentare e tuttora in esso contenute anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera

dei deputati. Ciò al fine di dimostrare, sotto il profilo empirico, come le prescrizioni solennemente indicate, da ultimo, dal Presidente della Repubblica, siano state nei fatti totalmente eluse. Segnatamente le seguenti materie non erano contenute nel testo originario del decreto-legge, alla firma del Capo dello Stato, al netto poi delle espunzioni operate ad opera del Governo in seguito alla lettera del Presidente della Repubblica del 22 febbraio u.s.: proroga dei magistrati onorari; graduatorie dei concorsi pubblici; interpretazione autentica relativa al concordato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria; progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori confinanti; autorizzazione alla guida di ciclomotori; obblighi di comunicazione in materia di procreazione medicalmente assistita; norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale; comitato per la verifica delle cause di servizio; disposizioni in materia di rifiuti; disposizioni in materia di protezione civile; revoca dei finanzia menti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali; Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo; risorse per l'Istituto italiano di studi filosofici e Istituto italiano per gli studi storici; riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI; disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo; istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»; proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell'Abruzzo; rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio dell'Aquila; impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell'Aquila; giornata della memoria delle vittime del terremoto; proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico; destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici; limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali; fondo per il passaggio al digitale; istituzioni scolastiche italiane all'estero; disposizioni in materia di autotrasporto; contratti di servizio pubblico ferroviario; contributo unificato per le controversie di lavoro; rifiuti da demolizione di autoveicoli; proroga del Commissario straordinario dell'ANSAS; riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR; sistema nazionale di valutazione; presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto; soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco; contenimento delle spese della Banca d'Italia; centri autorizzati di assistenza agricola; Agenzia Torino 2006, proroga dell'attività commissariale; proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura; proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione; modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo; emanazione di un regolamento per la disciplina delle attività di formazione per addetti al salvamento acquatico; funzionamento e esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto; promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato; fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura; requisiti per la nomina a prefetto e

conferimento di incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani; esperti per la sicurezza; permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale; gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane; permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane; numero dei consiglieri e assessori dei Comuni con più di 1.000.000 di abitanti; continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; assunzione di lavoratori disabili nel settore minerario; finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici; sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione; controllo della spesa farmaceutica; accordi di programma; fondo unico per lo spettacolo; commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche; lavoratori licenziati da enti non commerciali; poteri del Dipartimento amministrazione penitenziaria; partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake Model; fondazione orchestra sinfonica G. Verdi; Expo Milano - Informatizzazione degli uffici giudiziarie della sicurezza; contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche; fondo esigenze urgenti ed indifferibili; verifica depositi GPL; contributo all'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; collaborazione in campo televisivo con San Marino; conciliazione delle controversie civili e commerciali; estensione della partecipazione italiana al capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo; proroga del termine per il completamento delle iniziative agevolate di programmazione negoziata; garanzie sui mutui; relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese; destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici; attività di bancoposta; verifica di solvibilità delle imprese di assicurazione; cessione delle partecipazioni bancarie; dilazioni di pagamento concesse dall'agente della riscossione; Fondo unico giustizia; completamento concorsi personale Ministero dell'economia e delle finanze; fiscalità indiretta degli immobili compresi in piani particolareggiati; rimborsi delle spese per le elezioni regionali del 2010; applicazione dei principi contabili internazionali; definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità; ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento; modifiche al patto di stabilità interno per le regioni e disposizioni per la regione Campania; accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie private. Spesa farmaceutica. Accertamenti per malattia; esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per Expo Milano 2015; limiti all'indebitamento degli enti locali; esclusione del versamento all'entrata delle riduzioni di spesa delle associazioni degli enti locali; proventi delle concessioni edilizie; incompatibilità degli amministratori locali nei comuni fino a 3.000 abitanti; società partecipate dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; esclusione degli enti parco dalla soppressione dei consorzi; determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali; proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi; incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti; modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212; sicurezza

sui luoghi di lavoro; incarichi dirigenziali nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA; esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo; proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale; disposizioni concernenti il sistema bancario; riforma del regime fiscale dei fondi comuni di investimento;

considerato, inoltre, sotto il profilo della compatibilità di singole disposizioni del provvedimento con la Carta costituzionale, che:

l'articolo 1 fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di termini e di «regimi giuridici» indicati nella tabella 1 e, soprattutto, prevede che possa essere disposta un'ulteriore proroga-*bis* fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 o degli altri termini e «regimi giuridici» definiti ai sensi del comma 1. Tale proroga eventuale è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, col solo parere consultivo della Commissione bicamerale per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro dieci giorni, comunque superabile da parte del Governo, in deroga al regime generale molto più garantistico dettato dalla legge n. 400 del 1988, che al comma 2 dell'articolo 17 prevede, allo scopo, appositi regolamenti «governativi», adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Tale norma si attesta, pertanto, su un profilo di incompatibilità totale col sistema delle fonti normative ed ordinamentali, riflettendo tale vizio sul decreto e colpendo i criteri della ragionevolezza di cui all'art. 3 Così. La circostanza che il decreto-legge in esame determini un effetto solo facoltizzante, e comunque non immediato, assume rilevanza indubbia anche ai fini della valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza ex art. 77 Cost. rispetto a questo secondo anomalo procedimento di proroga. Si avrebbero, inoltre, nell'ordinamento, disposizioni di pari rango legislativo la cui sola vigenza è regolata da fonti diverse (legge in un caso o D.P.C.M. in altro caso), con effetti paradossali in riferimento al regime di impugnabilità immotivatamente differenziato - rispetto ad analogo contenuto, sia tra due diverse disposizioni di proroga sia con riferimento alla medesima proroga, la quale per un dato periodo sarebbe disposta con legge e per un altro periodo con atto amministrativo, seppure autorizzato dalla legge. Laddove poi il Parlamento volesse successivamente incidere sui termini di tale seconda proroga, si troverebbe costretto a modificare con legge un D.P.C.M., determinando anche in tal modo la coesistenza nella medesima disposizione di due norme di rango diverso ed incrementando ulteriore confusione tra fonti normative. Si introduce, in altri termini, un procedimento tanto inedito, quanto inopportuno. Ovvero, proroga di fonte primaria attraverso regolamento (D.P.C.M.), previo parere consultivo di Commissioni parlamentari competenti esclusivamente per le conseguenze di carattere finanziario, nonché della Commissione

parlamentare per la semplificazione normativa cui la legge attribuisce altri compiti. Infatti, tale «innovazione» normativa si innesta, peraltro, nell'ambito contenutistico del decreto-legge, senza il necessario coordinamento ed anzi in palese violazione dell'art. 15 della legge n. 400 del 1988, laddove il riferimento al comma 2 del citato articolo 17 sarebbe stato, seppur solo formalmente, più corretto. Tutto ciò non può non riflettersi in un vizio del decreto-legge che pure contiene, tra tante disposizioni eterogenee, talune specifiche norme condivisibili ed auspicate da più parti;

l'oscurità e la irragionevolezza del testo risultante da tale meccanismo e dal tortuoso *iter* parlamentare del provvedimento, si appalesa in più punti, quali: l'aver innestato nel procedimento di emanazione dei D.P.C.M. una fase per la quale - a differenza di quanto stabilito per il procedimento di delegificazione ordinario - si individuano solo competenze parlamentari consultive specifiche, relative soltanto alla verifica della copertura degli oneri, assegnando un termine per la loro espressione notevolmente più ridotto, dieci giorni a fronte dei trenta previsti nel procedimento «normale»; l'aver previsto, ai fini dell'emanazione dei D.P.C.M., il solo concerto del Ministro dell'economia, senza richiamo ai ministri competenti per materia. Per converso, in più punti il decreto interviene direttamente in un ambito attualmente regolato da decreto ministeriale o da altra fonte, come ad esempio nel caso della disposizione concernente i centri autorizzati di assistenza agricola. Da un lato, quindi, si legifica ciò che è oggi riservato a fonte secondaria, mentre dall'altro si opera con fonte di rango secondario su disciplina attualmente disposta da fonte primaria. Si crea dunque, con il decreto in esame, un complesso ingestibile di fonti. La distinzione delle fattispecie sottoposte a differimento automatico o da questo escluse (o in quanto oggetto del procedimento di proroga a mezzo di, D.P.C.M. o in quanto derivante da differimento espressamente disposto da ulteriori disposizioni) comporterà fatalmente problemi applicativi e difficoltà di attuazione in sede di rimedio giurisdizionale nonché una impervia ricostruzione in sede interpretativa, configurandosi casi di trattamento immotivatamente differenziato di situazioni giuridiche analoghe. Emerge quindi, dal decreto trasmesso dalla Camera, un procedimento di proroghe e differimenti articolato secondo modalità differenziate a seconda dei termini e regimi giuridici che ne sono oggetto, parte dei quali appare addirittura priva di portata normativa, come evidenziato dal Servizio Studi della Camera. La difficile lettura dell'intreccio tra tabella, norme di proroga espresse e legislazione vigente è inoltre complicata dal fatto che l'articolo 1 si limita, come detto, a fissare nuovi termini o a prevedere procedure per disposizioni previgenti inserite in una tabella che, nella maggior parte di casi, non contiene elementi esplicativi dell'oggetto della fonte normativa, non reca né la numerazione progressiva delle voci, né il relativo oggetto. Da tale tecnica anomala consegue la difficile comprensione del termine. Si aggiunga poi che nel provvedimento in esame, oltre a disposizioni di non immediata applicabilità, vi sono anche disposizioni che non recano alcun termine da prorogare, sicuramente estranee, dal punto di vista della omogeneità e della corrispondenza al titolo, a quanto

previsto dall'art. 15 della legge n. 400/1988. Gli elementi di irragionevolezza ed indeterminatezza evidenziati nell'operazione normativa in oggetto, aggravati dalla scomparsa delle poche rubriche degli articoli originariamente presenti, risultano infine contrari alle previsioni dell'art. 13-*bis* della legge n. 400/1988, introdotto dall'art. 3 della legge n. 69/2009 in tema di chiarezza dei testi normativi;

l'oscurità e la irragionevolezza del meccanismo sopra descritto trova la sua ragione primaria nel ricorso ormai reiterato alla prassi dei decreti «proroga termini», ormai assurti, grazie all'introduzione nel titolo di parole ed elementi non riferibili alle sole proroghe, al rango di «legge finanziaria» minore, in elusione dei vincoli procedurali e sostanziali stabiliti per la sessione di bilancio dalla legge di contabilità e dai regolamenti parlamentari. Tale situazione viene aggravata dal quadro generale di totale preponderanza dell'iniziativa legislativa governativa rispetto a quella parlamentare: poiché, di fatto, la decretazione d'urgenza è divenuta – impropriamente – l'unico strumento reale di legislazione e i poteri del Parlamento sono ulteriormente compressi dalla apposizione della questione di fiducia sugli stessi decreti-legge, la prassi emendativa fisiologica è venuta ad essere distorta fino a caricare su tali provvedimenti (in ragione del loro *iter* preferenziale e previo parere favorevole del Governo che con i maxi-emendamenti si assume la paternità e la responsabilità delle modifiche), norme disparate che dovrebbero essere normalmente veicolate mediante disegni di legge ordinari, soggetti quindi a diversa procedura d'esame rispetto ai decreti-legge;

considerato altresì che:

l'articolo 2 reca una disposizione transitoria che – in attesa di una completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche la regione e gli enti locali della Campania recate dagli artt. 11-12 del D.L. 195/2009, e in deroga alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo fiscale – consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali. Si prevede inoltre che i comuni della regione Campania, ai quali è stata applicata la riduzione dei trasferimenti erariali in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti, deliberino (anche in assenza di una dichiarazione dello stato d'emergenza), a decorrere dall'anno 2011, una maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica. Tale disciplina non appare in linea con lo schema di decreto legislativo sul fisco municipale in via di emanazione, rischiando di generare irragionevolezze interpretative in riferimento alla legislazione fiscale e tributaria, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione e comunque contribuendo ad aggravare il prelievo a carico dei cittadini, compresi quelli, ed anzi segnatamente, che risiedono in regioni colpite da calamità naturali, per i quali si dispone al contempo una doverosa, seppur ancora non ottimale,

disciplina di proroga dei versamenti fiscali. Mentre si procede alla revisione del sistema fiscale regionale e municipale al proclamato fine di eliminare alcune voci d'imposta (segnatamente alcune addizionali), il provvedimento in oggetto consente il raddoppio dell'imposta regionale sulla benzina e l'aumento dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale) senza peritarsi di regolare la disciplina applicabile al momento della non lontana data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato federalismo fiscale, che già di per sé ha generato fondati timori di un cospicuo ed ulteriore aumento dell'imposizione fiscale e tributaria. Il testo in esame non appare univoco neppure nell'escludere espressamente le regioni in cui non vige una situazione emergenziale dalla sopra citata possibilità di copertura integrale del costo del servizio mediante aumento delle tariffe a carico dei cittadini. Il che comporterebbe, secondo molti osservatori, la possibilità di un indifferenziato aumento dei costi in bolletta, non connesso ad alcuna specifica situazione eccezionale, con il rischio di veder premiare anche le gestioni più scadenti ponendo il relativo onere tutto a carico dei cittadini;

ulteriori antinomie derivanti dalla caotica tecnica legislativa adottata, si rilevano nel decreto laddove si provvede all'incremento di fondi per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per garantire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale e per il progetto GEM (Global Earthquake Model). Contemporaneamente, nel medesimo decreto vengono ulteriormente rinviate, per l'ennesima volta, talune disposizioni in materia di verifiche sismiche delle infrastrutture e delle dighe. Si registra inoltre anche una ulteriore proroga per la prevenzione incendi e per la sicurezza del lavoro sulle navi col rischio di non veder mai concretamente attuati i necessari interventi a suo tempo fissati con norma di legge;

il provvedimento così come licenziato dal Senato – all'articolo 2, comma 12-*duodecies* – modificava l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, prorogando per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, il divieto, fino al 31 dicembre 2012, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Tale divieto di «cumulo di mezzi di comunicazione», attraverso le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è anticipato al 31 marzo 2011 con la possibilità di essere prorogato – proprio attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – sino al sino al 31 dicembre 2011. Si noti con particolare attenzione che, attraverso il combinato disposto del meccanismo di cui all'art. 1, comma 2 e del contenuto materiale della norma, si conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la potestà di prorogare il divieto, ovvero di non prorogare il divieto, di acquisto di quotidiani per chi «eserciti attività televisiva con più di una rete». In altri termini, il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Berlusconi valuterà fino a quando una impresa (anche quella che fa capo al medesimo dott. Silvio Berlusconi o ad un suo

concorrente) potrà, ovvero non potrà, eventualmente acquisire quotidiani nazionali. Rappresenta, questa disposizione, in tutta la sua evidenza, una nuova gravissima celebrazione della questione del conflitto di interessi, non compatibile con un ordinamento democratico e costituzionale contemporaneo, né con le regole di mercato. Tale questione, peraltro, è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti *antitrust* all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo l'Autorità, che il mantenimento della normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi consentiti al legislatore per il mantenimento della concorrenzialità e del pluralismo del sistema dell'informazione, anche alla luce del confronto con i principali Paesi europei. In tal senso, l'Autorità sottolinea l'opportunità di mantenere in vigore il divieto recato dal citato art. 43, comma 12, del testo unico;

l'articolo 2, inoltre, sospende fino al 30 giugno 2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31 dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte. L'articolo 40-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aveva già disposto una proroga che il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva dichiarato non solo in netto contrasto con il diritto dell'Unione europea, ma anche con i ripetuti impegni, assunti a livello politico dal Governo italiano, di imporre una rigorosa ed efficiente applicazione del regime delle quote latte in Italia, preannunciando il probabile avvio di una procedura appropriata ai sensi del Trattato. Oltre a favorire i truffatori e costare allo Stato 5 milioni di euro, a rendere molto probabile l'infrazione comunitaria per l'Italia e rischiare di provocare una possibile sospensione di aiuti comunitari in materia agricola, il provvedimento risulta, dunque, anche in aperta violazione del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

altro comma del medesimo articolo 2 dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame possano essere definite nei termini previsti dal comma 42-*bis* del decreto-

legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009. Tale sanatoria, peraltro incidendo su norma più volte prorogata, non risulterebbe compatibile col dettato costituzionale in riferimento al principio *tempus regit actum*, nonché all'art. 25 Cost., potendo integrare peraltro il caso di un trattamento di immotivato favore limitato ad alcune categorie di trasgressori;

in merito alle disposizioni lesive di principi ed articoli costituzionali, si segnala il contenuto del comma recante proroga in materia di attuazione di disposizioni di cui alla legge in materia di fecondazione medicalmente assistita, in ordine al quale si profilano anche rilievi critici con riguardo ai diritti della *privacy* e all'assunzione e possibile manipolazione di dati sensibili;

l'art. 2, mediante apposita disposizione, differisce al 20 marzo 2012, ma solo limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la data di entrata in vigore della disciplina in materia di mediazione obbligatoria contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Tale previsione evidenzia una irragionevolezza di fondo legata non solo alla incerta motivazione che giustificherebbe la diversa vigenza di talune parti del decreto legislativo citato, ma resta censurabile anche sotto il profilo del mancato rimedio, per le rimanenti materie, alla entrata in vigore di una nuova disciplina che, lungi dal poter contribuire alla deflazione della giustizia civile, ne aggraverebbe le problematiche rispetto ad alcuni parametri (segnatamente obbligatorietà, condizioni di procedibilità e mancata previsione di una effettiva difesa tecnica). Tale disciplina, infatti, si configura non in linea con la normativa comunitaria e contrasta con il dettato costituzionale in materia giurisdizionale;

con riferimento al CONI, già sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo 165 del 2001, in qualità di soggetto pubblico di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 165, è oscura la portata normativa del richiamo – operato dal provvedimento in esame – alla sottoposizione di tale ente alla disciplina di cui al citato decreto 165, mentre vengono omessi gli altri soggetti che pure oggi rientrano nella nozione di ente pubblico non economico, col rischio dunque che vi si possa intendere soggetto soltanto il CONI in quanto espressamente indicato da norma sopravveniente;

il comma relativo ai permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale sembra privo dei requisiti di necessità ed urgenza in quanto la determinazione dell'indennità di spettanza dei consiglieri dell'Assemblea capitolina è rimessa ad un decreto ministeriale, da emanare dopo l'approvazione dello Statuto di Roma capitale, che dovrà prevedere la riduzione del numero delle circoscrizioni ed essere, a sua volta, approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale. La concreta operatività della norma recata dal decreto è pertanto subordinata all'adozione del citato decreto ministeriale. Lo stesso vale, limitatamente alla capitale, anche per la disposizione relativa ai consiglieri circoscrizionali, che per gli altri comuni interessati avrà comunque

effetto solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

la proroga di un anno dei poteri attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'art. 44-*bis* del D.L. n. 207 del 2008 (L. n. 14 del 2009) in riferimento al cosiddetto piano carceri, trattandosi di poteri sostitutivi e derogatori – che pure non hanno sinora sortito alcun apprezzabile risultato concreto – tende a stabilizzare temporalmente una disciplina che per sua natura dovrebbe essere eccezionale. Stando allo stato di avanzamento delle opere, è facile sin da ora prevedere ulteriori proroghe anche in futuro;

con riferimento alla apprezzabile proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale apparirebbe opportuno chiarire, onde evitare disparità di trattamento, che la proroga del termine di impugnazione riguarda non solo i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 ma anche quelli intervenuti successivamente a tale data;

preso atto che:

relativamente ai profili di compatibilità finanziaria (ex articolo 81 Cost.) di alcune proroghe di termini contenute nella tabella allegata all'articolo 1 (riferito a proroghe non onerose), si deve osservare che – per quanto attiene strettamente ai profili di carattere finanziario e senza entrare quindi nel merito della tecnica legislativa utilizzata, che pur presenta alcuni discutibili elementi «innovativi» – e tenuto conto del fatto che tutte le proroghe di cui al presente articolo sono apoditticamente ritenute nella relazione tecnica non onerose – va rilevato che la previsione della procedura rende meno immediato il processo di valutazione *ex ante* del profilo temporale degli eventuali effetti finanziari delle proroghe in questione. Si rileva, inoltre, che diverse proroghe contenute nell'articolo 1 sono riferite a disposizioni che ben potrebbero determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, ovvero di norme suscettibili di determinare maggiori oneri, di diversa entità, rispetto ai saldi tendenziali, che dovrebbero essere costruiti sulla base della legislazione vigente;

non è confermata la neutralità della disposizione, sotto il profilo finanziario, recata dal comma dell'articolo 2-*ter,* che dispone l'attribuzione entro il mese di marzo 2011, a titolo di acconto, ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno. La disposizione in esame appare funzionale ad assicurare il flusso di finanziamenti spettanti ai comuni nelle more dell'attuazione del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e di definizione dell'autonomia finanziaria di tali enti previsto dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42. Il richiamo ai provvedimenti attuativi di tale legge appare in particolare riferibile allo schema di decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale municipale (Atto n. 292), recante il quadro generale del sistema di finanziamento dei comuni, rispetto al quale la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale non ha espresso il parere di propria

competenza, essendo stata respinta la proposta di parere presentata dal Relatore;

in più punti si dispone, inoltre, il mantenimento in bilancio di somme che, al 31 dicembre 2010, sarebbero già andate in economia;

nel caso della disposizione concernente le ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia la norma modificata, introdotta ai fini di una verifica positiva della copertura finanziaria, consistente nella soppressione delle parole «già di proprietà privata» non ha certo reso la norma di più chiara interpretazione, come già rilevato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, in una situazione già gravata da lungo contenzioso nella quale ogni ulteriore intervento legislativo dovrebbe essere chiaro e univoco al fine di evitare tentativi di abusivo impossessamento di spazi demaniali;

in altri casi il decreto-legge appare oscuro nel coordinamento con la disciplina vigente. Con riferimento alla verifica dei depositi GPL, si rilevano antinomie e contraddizioni tra la normativa recata dal decreto e le previsioni del D.M. 14 maggio 2004, con riferimento ai termini di entrata in vigore di quest'ultimo. Anche in materia di determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali si fa riferimento all'attuazione del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e di definizione dell'autonomia finanziaria di tali enti previsto dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42, mentre in altra parte il decreto, come detto, dispone la possibilità di aumento di tributi di cui, nell'emanando decreto sul federalismo è prevista la soppressione;

con riferimento alla norma relativa al ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento non appare chiara nella rispondenza ai requisiti di necessità ed urgenza né la rispondenza ai limiti di cui all'art. 81 Cost., dal momento che si novella una disposizione il cui ambito di applicazione era stato limitato dalla modifica del 2004, in considerazione della potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma. Eliminando il vigente riferimento temporale quinquennale – e riaprendo il termine di proposizione all'amministrazione delle domande di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego , si introduce un termine a regime apparentemente limitato dalla contemporanea previsione di un termine quinquennale di permanenza in servizio;

valutato, infine, che:

la stessa norma di interpretazione autentica relativa al concordato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria sembra originata da possibili problemi societari legati ad una specifica situazione aziendale (PARMALAT) comportando però, una volta introdotta, effetti di tipo generale assai rilevanti in riferimento alla inefficacia delle modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, seppur contenuti in emendamenti statutari;

più in generale, con riferimento alla complessa disciplina sul regime fiscale dei fondi comuni di investimento (oggetto di procedura di in-

frazione comunitaria per la sua onerosità rispetto agli altri paesi dell'Unione), sulla patrimonializzazione delle banche, sulla stabilità dell'euro, sul Bancoposta e sulla cessione delle partecipazioni delle banche popolari, si rileva che la loro estemporanea introduzione nel decreto mediante emendamento e la successiva apposizione del voto di fiducia ha di fatto sottratto alle competenti commissioni parlamentari l'esame e la discussone di tematiche tanto rilevanti quanto tecnicamente di grande impatto, senza che si potesse svolgere l'ordinato procedimento normale di approvazione delle leggi;

considerato in definitiva, il persistere della violazione degli articoli 3, 11, 21, 23, 25, 76, 77, 81, 117, comma 1, della Costituzione repubblicana e, segnatamente, la totale elusione delle osservazioni operate – da ultimo – dal Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2011;

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 2518-B.

QP2

FINOCCHIARO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, AGOSTINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MARINO Mauro Maria, MORANDO, ROSSI Nicola, SANNA, VITALI

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato il 22 febbraio 2011 una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale ha richiamato l'attenzione sull'ampiezza e sulla eterogeneità delle modifiche fin qui apportate nel corso del procedimento di conversione al testo originario del decreto-legge cosiddetto «milleproroghe»;

il Capo dello Stato, nel ricordare i rilievi ripetutamente espressi fin dall'inizio del settennato, ha messo in evidenza che la prassi irrituale con cui si introducono nei decreti-legge disposizioni non strettamente attinenti al loro oggetto si pone in contrasto con puntuali norme della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti parlamentari, eludendo il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione dei decreti-legge;

in seguito alle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato, e con l'inserimento di numerose nuove disposizioni recate dal successivo maxiemendamento del Governo si sono aggiunti al testo del decreto-legge, originariamente costituito da 4 articoli e 25 commi, altri 5 articoli e 196 commi. Come ha affermato il Presidente della Repubblica, «molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all'oggetto

quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione»;

con questo modo di procedere il Governo, presentando nella prima lettura parlamentare dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, un maxi-emendamento «innovativo» rispetto al contenuto originario del decreto e ponendo su di esso la questione di fiducia, ha di fatto svincolato il contenuto della legge di conversione da quello del decreto-legge e ha potuto così far approvare con un solo voto, con una discussione ridotta al minimo e senza la possibilità da parte dell'assemblea di votare emendamenti, una disciplina legislativa del tutto nuova e quasi interamente sganciata dal contenuto originario del decreto;

questa grave prassi degenerativa adottata dal Governo elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica, in sede di emanazione dei decreti-legge previsto dall'articolo 77 Così., attraverso un uso distorto del procedimento di conversione dei decreti-legge. Quest'ultimo non serve più a convertire in legge il contenuto di quei provvedimenti provvisori adottati dall'esecutivo in casi straordinari di necessità e di urgenza, ma viene utilizzato come espediente per far approvare un'iniziativa legislativa del tutto nuova, di fatto inemendabile, eludendo le regole ordinarie del procedimento legislativo;

nonostante le censure mosse dal Capo dello Stato permangono, nel testo attuale predisposto dal Governo successivamente ai rilievi del Quirinale, numerose disposizioni prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione e che violano apertamente l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Persistono nel testo in esame misure ad effetto pluriennale, tra loro eterogenee, estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, inoltre alcune proroghe si riferiscono a normative la cui efficacia non è ancora scaduta, i cui termini anzi sono tuttora alquanto distanti dalla scadenza;

l'eliminazione dal testo del maxiemendamento presentato alla Camera di alcune disposizioni non ha significativamente ridotto la mole del provvedimento e l'entità delle disposizioni illegittimamente inserite nel procedimento di conversione: sotto questo profilo l'appello del Presidente volto ad «evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati» è stato gravemente disatteso dal Governo;

il comportamento dell'esecutivo determina inoltre una grave violazione del principio istruttorio, poiché l'eterogeneità e l'ampiezza delle materie non consentono a tutte le Commissioni competenti di svolgere l'esame referente richiesto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione. La libertà del parlamentare viene coartata dalla necessità di scegliere tra approvare o respingere in un'unica votazione centinaia di enunciati normativi privi di qualsivoglia omogeneità, riguardanti le materie più

diverse, senza la possibilità di richiedere votazioni per parti separate, né tanto meno di partecipare ad una discussione specifica sulle diverse questioni contenute nel testo del maxiemendamento;

si produce, infine, un ampio ridimensionamento della potestà emendativa delle Camere – che in questo caso corrisponde ad una vera e propria potestà di normazione primaria – rivolta al fine eventuale di stabilire norme di raccordo tra le disposizioni del decreto-legge e l'ordinamento giuridico generale. Risulta chiaro che, in questi casi, tanto la procedura di conversione dei decreti leggi, quanto le conseguenze procedurali della questione di fiducia perdono la loro ratio originaria per trasformarsi in strumenti di prevaricazione del Governo sulle Camere, di elusione delle norme costituzionali sulla formazione delle leggi, e di espropriazione di essenziali prerogative parlamentari inerenti alla funzione legislativa;

la pericolosità di una tale prassi per la credibilità del nostro sistema parlamentare è stata colta dal Presidente Napolitano, già nel discorso del 20 dicembre 2006. Un Parlamento, il cui ruolo legislativo è «oggi pesantemente condizionato da distorsioni divenute sempre più gravi», rischia così di cadere in una spirale delegittimazione poiché, non potendo dispiegare pienamente la sua funzione, finisce per perdere prestigio e consenso tra i cittadini e per alimentare un diffuso senso di sfiducia per le istituzioni dello Stato democratico;

per questi motivi delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame di tali norme del disegno di legge n. 2518-B.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ORDINI DEL GIORNO

G100

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A.S. 2518-B);

premesso che:

una delle modifiche apportate dalla Camera al testo in esame, riguarda la soppressione del comma 3-*undecies* con il quale viene disposta la proroga delle concessioni contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002 e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici dell'Etna nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002;

la citata proroga veniva disposta, alle stesse condizioni, e fino al protrarsi dello stato d'emergenza, ovvero fino al 31 dicembre 2011. Lo stesso comma 3-*undecies* disponeva invece, per le concessioni contratto stipulate durante il periodo emergenziale che i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

la predetta emergenza è stata prorogata con apposita ordinanza ministeriale, ininterrottamente, fino al 31 dicembre 2008. Da ultimo, l'art. 8 dell'OPCM n. 3916 del 30 dicembre 2010 ha prorogato lo stato di emergenza conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania fino al 31 dicembre 2011;

considerato che:

nell'ottobre 2002, in provincia di Catania, si è verificato un grave evento sismico ed eruttivo, che ha interessato il vulcano Etna ed ha coinvolto ì comuni di Aci Catena, Acireale, Belpasso, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Milo, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Santo Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea; l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3254 del 29 novembre 2002, ha disposto lo stato d'emergenza per tutto il territorio dei comuni sopra citati, preventivando i benefici necessari a favore delle popolazioni residenti, in vista della ricostruzione di tutti gli edifici danneggiati dal sisma, nonché il ripristino di tutte le attività economiche presenti nel territorio e la regolarità dei servizi pubblici essenziali, preordinati per il ritorno all'ordinario;

la situazione emergenziale persiste, ancora, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

con direttiva del presidente della Regione siciliana dell'11 giugno 2003 sono state adottate le norme in materia di ricostruzione e riparazione degli edifici pubblici e privati; sono state finanziate 27 pratiche di ricostruzione opere pubbliche per un importo di euro 20.611.437,00; allo stato attuale risultano non coperte da finanziamento 1.434 pratiche di ricostruzione di edifici privati per un importo totale di euro 66.046.440,00 e 90 opere pubbliche per un importo totale di euro 116.876.550,00;

ragioni di equità e giustizia sociale impongono parità di trattamento per tutti i cittadini che hanno subito ingenti danni patrimoniali a

seguito degli eventi sismici ed eruttivi, di cui in premessa, per la qualcosa la paventata carenza di finanziamenti comporterebbe ingiustificate e dannose sperequazioni tra situazione del tutto analoghe;

il problema degli eventi sismici è un problema annoso per il nostro Paese, che ha subito nei decenni diverse devastazioni, dal Friuli all'lrpinia, alla Sicilia, alle Marche e all'Abruzzo; gli eventi sismici che si sono susseguiti nel nostro Paese non si possono prevedere, ma si può prevedere e si deve gestire adeguatamente la fase successiva della emergenza, della ricostruzione, con interventi a sostegno dell'economia e dell'occupazione, con misure adeguate anche in tema di sospensione dal pagamento dei tributi;

la similitudine di tutti gli eventi sismici che si sono susseguiti in Italia impone una seria riflessione sull'essenzialità di un quadro normativo certo, anche nei tempi, che possa dare reale sostegno a tutti i territori colpiti e a rischio di tracollo economico e ai cittadini, evitando di ricorrere a iniziative normative che possano celare oltre al danno la beffa per le popolazioni colpite da sisma, come quelle della cinta dell'Etna, che hanno subito e continuano a subire una disparità di trattamento:

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte, nel rispetto del principio di parità tra i cittadini, a finanziare ulteriormente e a concludere il processo di ricostruzione post sisma nell'area etnea includendo, anche, la riparazione di quegli edifici danneggiati, ma privi di ordinanza di sgombero, nonché realizzare tutte le opere di messa in sicurezza della viabilità, di chiese e di scuole;

a valutare il ripristino dei fondi economici al fine di dare piena attuazione della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3254 del 2002;

a concedere un'adeguata proroga del termine di cessazione dello stato di emergenza per risolvere la crisi delle zone interessate e, di conseguenza, raggiungere l'obiettivo del ripristino del 100 per cento delle strutture danneggiate dall'evento calamitoso;

ad approntare un serio piano di interventi finalizzati alla prevenzione e alla messa in sicurezza di gran parte degli edifici e delle infrastrutture della zona etnea.

G102

LEGNINI

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi ur-

genti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A.S. 2518-B);

premesso che,

il provvedimento in esame reca una serie di misure relative alle aree colpite dal sisma verificatosi in Abruzzo nell'aprile 2009;

tuttavia, le soluzioni trovate sono temporanee, cioè si è risolto il problema della mancata copertura da parte del Governo delle risorse necessarie per il posticipo della restituzione delle imposte sospese, provando a far sì che la norma che approvata risponda ad un termine infrannuale, e quindi non necessiti di copertura;

il provvedimento non risolve dunque i problemi dei cittadini dell'Aquila e dei Comuni del cratere; sarebbe necessario impiegare risorse per favorire gli interventi di ricostruzione nelle aree terremotate dell'Abruzzo;

considerato che:

l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), istituita con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, è interessata ormai da tempo da una grave crisi finanziaria ed organizzativa. La attuale situazione di disavanzo si viene aggravando di giorno in giorno;

il settore risente ormai da tempo di una carenza di direzione tecnica ed amministrativa sempre più grave, aggravata dall'inadeguatezza dell'UNIRE;

l'andamento delle scommesse ippiche registra una prevedibile ed inarrestabile flessione, circostanza, questa, che accresce il disavanzo dell'UNIRE;

per superare lo stato di crisi che rischia di pregiudicare definitivamente le prospettive del settore ippico nazionale è necessario un piano industriale che avvii un processo di risanamento e di radicale riorganizzazione dell'intera filiera;

il Governo, in data 29 luglio 2010, ha accolto favorevolmente l'ordine del giorno 9/3638/326 presentato dall'onorevole Enzo Carra, attraverso il quale si impegnava a valutare l'opportunità di sopprimere l'UNIRE facendo subentrare, nei rispettivi compiti ed attribuzioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'AAMS,

impegna il Governo a garantire in tempi brevi la soppressione dell'UNIRE e a valutare l'opportunità di destinare quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dell'UNIRE agli interventi di ricostruzione nelle aree terremotate dell'Abruzzo.

G103

LEGNINI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame del decreto-legge c.d. milleproroghe è stato approvato, in prima lettura al Senato, un emendamento che prevedeva la proroga delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e di concessione dei brevetti per lo svolgimento di salvataggio acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2009, sospendendo l'efficacia di quelle rilasciate dopo tale data e disponendo il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni;

la norma prorogava la validità delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2011, termine oltre il quale sarebbe dovuto essere emanato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il regolamento sulla disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico;

di fatto, con questo emendamento si sospendeva per legge l'attività di una società, la Federazione italiana salvamento acquatico (Fisa), che cura la formazione e la concessione dei brevetti per l'attività di «salvamento in acqua»;

si trattava di una norma palesemente discriminatoria che penalizzava solo la Fisa sospendendo l'autorizzazione ottenuta dalla Federazione il 3 marzo 2010, dunque solo due mesi dopo il limite imposto per legge;

la fissazione di un termine preciso - il 31 dicembre 2009 - rendeva evidente l'obiettivo di lasciare «sul mercato» le due organizzazioni concorrenti, utilizzando una norma «*ad hoc*»;

la norma in questione è stata espunta dal testo approvato dalla Camera dei deputati a seguito della lettera del Presidente della Repubblica inviata, il 22 febbraio 2011, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale si evidenzia come molte delle disposizioni aggiunte al decreto-legge in sede di conversione siano «estranee all'oggetto del decreto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione»;

resta tuttavia aperto il problema della mancanza di un regolamento che disciplini la materia relativa ai corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

considerato che:

la diffusione della «cultura dell'acqua» e lo sviluppo di tecniche e mezzi per assicurare la sicurezza e la riduzione delle morti per anne-

gamento rendono sempre più necessaria la regolamentazione della formazione e dei corsi di aggiornamento degli addetti al salvamento acquatico,

impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile un regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico.

G103 (testo 2)
LEGNINI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile un regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico.

(*) Accolto dal Governo.

G104
BASTICO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VITA, ADAMO, ANTEZZA (*)
Respinto

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame al Senato del c.d. decreto-legge milleproroghe è stato approvato un emendamento che prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola;

l'approvazione dell'emendamento era successiva alla sentenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine» ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa;

la Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica».

l'emendamento in esame prevedeva inoltre che, decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 (in materia di supplenze), fosse consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta;

la norma in questione è stata espunta dal testo del maxi-emendamento nel corso dell'esame alla Camera dei deputati a seguito della lettera del Presidente della Repubblica inviata, il 22 febbraio 2011, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale si evidenzia come molte delle disposizioni aggiunte al decreto-legge in sede di conversione siano »estranee all'oggetto del decreto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione»;

la situazione delle graduatorie del personale docente della scuola rimane critica;

considerato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma, 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevedeva un piano triennale per gli anni 2007-2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per complessive 150.000 unità, e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per complessive 30.000 unità;

la proroga del piano triennale potrebbe rappresentare una risposta - prevista dagli emendamenti del gruppo del Partito democratico - ai problemi enormi derivanti dalla sentenza della Consulta considerato che l'amministrazione sarà costretta ad assumere tutti quei docenti che, collocati «in coda» nelle graduatorie aggiuntive, si sarebbero trovati in posizione utile per l'immissione in ruolo;

impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti necessari a garantire l'ordinario funzionamento della scuola delle graduatorie e, quindi, della scuola.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G105

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VITA, ADAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

dall'approvazione dell'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non si è ancora intervenuto sulle nuove norme per il reclutamento dei docenti;

con l'approvazione dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si è intervenuto riaprendo le graduatorie ad esaurimento solo ai docenti iscritti ai corsi abilitanti attivati nel 2007;

per gli anni successivi, in attesa di un nuovo sistema di reclutamento, non sono stati previsti analoghi adattamenti;

si ritiene opportuno applicare un principio di uguaglianza tra tutti i docenti che hanno conseguito e che stanno per conseguire l'abilitazione all'insegnamento in seguito alla frequenza dei corsi abilitanti attivati dal Ministero,

impegna il Governo a prevedere un intervento normativo finalizzato a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati dal 2009 ad oggi nei corsi a numero chiuso attivati su disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(*) Accolto dal Governo.

G106

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (AS. 2518B);

premesso che:

durante l'esame del provvedimento, in prima lettura presso il Senato della Repubblica, è stato introdotto, per tramite del maxi-emendamento presentato dal Governo, una disposizione - quella contenuta al

comma 4-*novies* dell'articolo 2 - riguardante l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto degli insegnanti;

il sopracitato comma faceva salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*ter,* del D.L. n. 194 del 2009, concernente graduatorie provinciali ad esaurimento del personale insegnante e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie. Disponeva altresì che a decorrere dall'a.s. 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle suddette graduatorie di istituto sarebbe stato consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*ter,* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine», *ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa;*

la Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica»;

come rilevato anche dal servizio studi della Camera dei deputati durante il passaggio del provvedimento in quel ramo del Parlamento: «... nell'articolo 2, comma 4-*novies*, l'espressione "sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale ...", utilizzata in tema di graduatorie di insegnanti ad esaurimento, non appare chiara, perché da un lato sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte – che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina –, dall'altro sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina (dichiarata illegittima).»;

considerato inoltre che:

fortunatamente il comma in esame, durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati, risulta esser stato espunto dal testo;

impegna il Governo a porre in essere ogni utile iniziativa a dare attuazione a quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale in materia di gra-

duatorie provinciali per l'insegnamento, garantendo su tutto il territorio nazionale l'inserimento dei docenti, all'interno della suddette graduatorie, in base ai requisiti di merito posseduti in tutte le provincie in cui la legislazione vigente permette la presentazione delle domande di utilizzazione.

G107

PEDICA, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A. S. 2518-B);

premesso che:

il provvedimento, rispetto al contenuto approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura espunge, opportunamente la parte in cui prevedeva che, fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale, già comune di Roma, sulla base della legge n. 396/1990 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) non sarebbero stati soggetti all'istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non avrebbe acconsentito alla richiesta del privato;

impegna il Governo a voler vigilare sull'utilizzo dei beni immobili acquisiti al patrimonio del Comune di Roma, con particolare riferimento alla trasparenza e regolarità delle procedure e alla eventuale inerzia operativa dell'amministrazione capitolina nell'ambito della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

G107 (testo 2)

PEDICA, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A. S. 2518-B);

premesso che:

il provvedimento, rispetto al contenuto approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura espunge, opportunamente la parte in cui prevedeva che, fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma capitale, già comune di Roma, sulla base della legge n. 396/1990 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) non sarebbero stati soggetti all'istituto della retrocessione o della restituzione, a meno che Roma capitale non avrebbe acconsentito alla richiesta del privato;

impegna il Governo a voler vigilare sull'utilizzo dei beni immobili acquisiti al patrimonio del Comune di Roma.

(*) Accolto dal Governo.

G108

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A. S. 2518-B);

premesso che:

il provvedimento, rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura espunge, opportunamente, la norma con cui i comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti avrebbero mantenuto in 60 il numero dei Consiglieri comunali ed in 15 il numero massimo dei componenti della Giunta è 15, oltre al sindaco;

tale disposizione avrebbe, da un lato, reso inoperative le norme della legge finanziaria per il 2010 e dall'altro sarebbe risultata incompatibile con la disciplina degli organi di Roma capitale, con riferimento ai quali il decreto legislativo n. 156/2010 detta una disciplina speciale;

peraltro, il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale) si è caratterizzato per la esclusiva preoccupazione di regolamentare lo status giuridico ed economico dei membri elettivi e di governo dell'ente (compresa la disciplina dei compensi e quella dei permessi retribuiti) eludendo, e rinviandole ad una più puntuale regolamentazione, le funzioni di Roma Capitale, costituzionalmente necessarie. Soltanto queste ultime sono infatti volte a rispondere ai reali e concreti bisogni ed esigenze di efficienza amministrativa e gestionale dell'ente. Si è dimostrato, in tutta evidenza, la

fissazione di una priorità «castale»: si è anteposta, cioè, la questione dello status degli amministratori alla possibilità di fornire reali strumenti di controllo e di gestione riferiti ad un territorio caratterizzato da peculiari problematiche di primario rilievo;

impegna il Governo a voler sostenere – in sede di approvazione del disegno di legge c.d. «Carta delle Autonomie», già approvato dalla Camera dei deputati e giacente al Senato della Repubblica – modificazioni normative volte alla riduzione dei costi della politica locale, con particolare riferimento alla riduzione dei consiglieri ed assessori comunali, alla soppressione delle province, all'accorpamento obbligatorio delle amministrazioni comunali più piccole, alla razionalizzazione del personale politico degli enti locali e delle società da essi direttamente o indirettamente controllate.

G109

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

premesso che:

nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato modificato l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – che riproduce l'art. 15, comma 6, della legge n. 112/2004 (c.d. «Legge Gasparri») –, il quale attualmente prevede per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, il divieto, fino al 31 dicembre 2010, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. La riformulazione di tale comma ha previsto, in primo luogo, una ridefinizione dell'ambito di applicazione del divieto. Esso si applica ora ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che conseguono per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche In secondo luogo, si è stabilito di proroga l'applicazione del divieto fino al 31 dicembre 2012;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 il divieto per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di ac-

quisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011;

la questione è stata oggetto di una segnalazione al Governo emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988);

la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza, in ragione della quale l'Autorità garante ha sottolineato nella segnalazione citata l'opportunità di mantenere in vigore il divieto recato dal citato art. 43, comma 12, del testo unico;

considerato che:

la disposizione costituisce un conclamato conflitto d'interessi, in quanto attraverso il combinato disposto del meccanismo di cui all'art. 1, comma 2, del provvedimento e del contenuto materiale della norma, si conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la potestà di prorogare o meno il divieto di acquisto quotidiani per chi «eserciti attività televisiva con più di una rete», venendo così a configurarsi la paradossale situazione che il Presidente del Consiglio, nonché proprietario di un'impresa televisiva, debba emanare un Opcm con cui si stabilisce se anche la sua azienda potrà o no acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali;

tale una nuova gravissima celebrazione della questione del conflitto di interessi non è compatibile con un ordinamento democratico e costituzionale contemporaneo, né con le regole di mercato;

impegna il Governo a sostenere l'esame dell'Atto Senato n. 1212 recante «Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali, al fine di colmare una profonda lacuna legislativa del nostro ordinamento e di adeguarlo a quello di altre grandi democrazie occidentali che da tempo si

sono dotate di norme e organismi capaci di risolvere i casi di conflitti di interessi dei titolari di cariche pubbliche.

G110 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge n. 2518 era stato approvato un emendamento che, modificando l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituiva l'ambito di applicazione soggettivo del divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

a seguito della modifica, il divieto riguardava i soggetti che, esercitando l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, conseguissero per ciascun anno «ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche»;

la norma approvata prorogava, inoltre, il termine di entrata in vigore del predetto divieto dal 31 dicembre 20 10 al 31 dicembre 2012;

un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, respinto, prevedeva la proroga del divieto in questione al 2016, almeno fino al compimento della cosiddetta «rivoluzione digitale»;

in seguito alla modifica, la norma approvata dalla Camera dei deputati prevede la proroga fino al 31 marzo 2011 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011) del divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per un congruo periodo di tempo, non inferiore comunque al 31 dicembre 2012, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, relativo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, preservando così il pluralismo dell'informazione, contestualmente ridefinendo la formulazione del divieto, in

modo da adeguarla all'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta e ai conseguenti nuovi assetti di mercato.

(*) Accolto dal Governo.

G110a

VITA, LUSI, LEGNINI, VIMERCATI, ADAMO

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame al Senato del cosiddetto decreto-legge milleproroghe è stato approvato un emendamento che, modificando l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituiva l'ambito di applicazione soggettivo del divieto, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

a seguito della modifica, il divieto riguardava i soggetti che, esercitando l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, conseguissero per ciascun anno «ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o al 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche»;

la norma approvata prorogava, inoltre, il termine di entrata in vigore del predetto divieto dal 31 dicembre 20 10 al 31 dicembre 2012;

un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, ovviamente respinto, prevedeva la proroga del divieto in questione al 2016, almeno fino al compimento della «famosa» rivoluzione digitale;

considerato che:

il riferimento puntuale all'8 per cento, così come il riferimento al 40 per cento, non erano certo casuali riguardando, rispettivamente, le società Sky e Telecom;

rilevato che:

la norma in questione è stata modificata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati a seguito della lettera del Presidente della Repubblica inviata, il 22 febbraio 2011, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale si evidenzia come molte delle disposizioni aggiunte al decreto-legge in sede di conversione siano «estranee all'oggetto del decreto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le nonne della Costituzione»;

in seguito alla modifica, la norma approvata dalla Camera dei deputati prevede la proroga fino al 31 marzo 2011 (ulteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011) del divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

resta comunque aperto l'enorme e, a tutt'oggi irrisolto, problema della inopportunità per chi ha più di una rete televisiva terrestre di acquisire quotidiani perché la situazione italiana, già così «irregolare» sotto il profilo delle concentrazioni radiotelevisive ed editoriali, registrerebbe un ulteriore passo verso un «regime mediatico» a reti e giornali unificati;

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per un congruo periodo di tempo, non inferiore comunque al 31 dicembre 2012, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, relativo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, preservando così il pluralismo dell'informazione.

G111

VIMERCATI, LEGNINI, VITA, LUSI, ADAMO

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame proroga il termine di cui all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi, relativo al divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

il provvedimento in esame proroga il divieto dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 (uIteriormente prorogabile al 31 dicembre 2011);

la questione relativa al divieto dei cosiddetti incroci stampa e TV è stata recentemente oggetto di una segnalazione al Governo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si afferma che la disposizione in materia di limiti *antitrust* all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 826 del 1988;

la protezione del pluralismo informativo è uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza;

è necessaria, e non più prorogabile, la regolamentazione organica, efficace e stringente dell'intera materia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare per un termine congruo il divieto, e comunque non prima del 31 dicembre 2012, per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale tramite più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani;

ad adottare le iniziative necessarie al fine di garantire e preservare il pluralismo dell'informazione, evitando il rischio sempre più concreto di «eccessive concentrazioni» dei mezzi di comunicazione.

G113

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2518-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

considerato che:

nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati è stato soppresso l'articolo 1 comma 2-*septies*, recante sospensione di termini in materia di immobili realizzati anche in violazione di taluni vincoli vigenti;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative di sua competenza, sollecitando a tal fine le altre istituzioni interessate, perché in tutte le regioni siano redatti e resi operativi i piani di governo del territorio e siano attuate le misure di salvaguardia dei vincoli, con particolare riferimento ai vincoli paesaggistici ed idrogeologici, prevedendo a tal fine che le risorse stanziate all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, perla realizzazione di piani straordinari per la difesa del nostro territorio, e di contrasto al dissesto idrogeologico, non siano utilizzate in difformità dalle

finalità originarie, stante la necessità improcrastinabile di una seria e programmata politica di difesa del suolo e del territorio.

G113 (testo 2)

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2518-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

impegna il Governo a valutare se assumere le opportune iniziative di sua competenza, sollecitando a tal fine le altre istituzioni interessate, perché in tutte le regioni siano redatti e resi operativi i piani di governo del territorio e siano attuate le misure di salvaguardia dei vincoli, con particolare riferimento ai vincoli paesaggistici ed idrogeologici, prevedendo a tal fine che le risorse stanziate all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, perla realizzazione di piani straordinari per la difesa del nostro territorio, e di contrasto al dissesto idrogeologico, non siano utilizzate in difformità dalle finalità originarie, stante la necessità improcrastinabile di una seria e programmata politica di difesa del suolo e del territorio.

(*) Accolto dal Governo.

G114

DELLA SETA, FERRANTE, ADAMO (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A.S. 2518-B),

premesso che:

il decreto-legge in esame, come modificato al Senato in prima lettura, prevedeva all'articolo 1, comma 2-*septies* la sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria di immobili abusivi destinati a prima abitazione siti nel territorio campano, mo-

tivando tale decisione, con la necessità di «fronteggiare la grave situazione abitativa nella Regione Campania»;

tale disposizione reintroduceva, pressoché integralmente, il contenuto del decreto-legge n. 62 del 2010, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania, il cui disegno di legge, approvato dal Senato, era stato respinto dall'Assemblea della Camera l'8 giugno 2010, a seguito dell'approvazione di una questione pregiudiziale; tale circostanza integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere», interpretandosi il citato limite di contenuto come riferibile tanto ai contenuti originari del decreto-legge, quanto alle modifiche allo stesso apportate durante il procedimento di conversione;

tale norma, disomogenea rispetto al resto del provvedimento e del tutto priva dei requisiti di necessità ed urgenza, avrebbe favorito l'abusivismo edilizio in una Regione che soffre per la forte presenza della criminalità organizzata e delle ecomafie e in cui il dissesto del territorio ha causato danni molto rilevanti;

considerato che:

le norme relative alla sospensione delle demolizioni in Campania sono state eliminate durante il passaggio alla Camera esclusivamente grazie all'intervento del Presidente della Repubblica il quale ha stigmatizzato il comportamento del Governo, che con la presentazione del maxiemendamento al testo originario del decreto-legge ha aggiunto in sede di conversione norme «estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i principi e le norme della Costituzione»;

impegna il Governo:

ad evitare in futuro di presentare tramite decreto-legge proposte che rappresentino la riproposizione delle norme relative alla sospensione delle demolizioni degli immobili abusivi siti nel territorio della Regione Campania;

a vigilare affinché non vengano adottate in Italia norme di qualsiasi tipo che costituiscano di fatto un nuovo condono edilizio; in particolare, affinché non sia avanzata e realizzata qualunque ipotesi di riapertura dei termini del condono del 2003, che di fatto costituirebbe un nuovo condono, a causa dell'impossibilità di verificare concretamente quando gli abusi sono stati effettuati;

a favorire invece, con le misure più opportune, la piena assunzione da parte delle autorità amministrative competenti delle responsabilità relative alla gestione e risoluzione dei problemi sociali eventualmente derivanti dalle demolizioni di immobili abusivi, anche attraverso la predisposizione di un piano di edilizia popolare, operando perché tali interventi

non avvengano mai a scapito del necessario rigore nell'impegno contro tutte le forme di illegalità.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Della Monica, D'Ambrosio, Carloni, Passoni, Vita, Biondelli, Granaiola, Sangalli e Armato.

G115

LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge 2518-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

considerato che:

nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati è stato soppresso il comma 5-*septies* dell'articolo 2 in materia di riorganizzazione della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB);

impegna il Governo a potenziare le attività della Consob ai fini della tutela degli investitori, della efficienza, della trasparenza e dello sviluppo del mercato mobiliare, estendendo l'ambito e l'efficacia della tutela del risparmio, gli strumenti di controllo della correttezza del mercato finanziario e le attività volte a prevenire e reprimere i casi di rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali che dovrebbero essere espressi nel bilancio, secondo quanto previsto dall'Atto Senato n. 581 in materia di false comunicazioni sociali.

G115 (testo 2)

LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge 2518-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

considerato che:

nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati è stato soppresso il comma 5-*septies* dell'articolo 2 in materia di riorganizzazione della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB);

impegna il Governo a valutare il potenziamento delle attività della Consob ai fini della tutela degli investitori, della efficienza, della trasparenza e dello sviluppo del mercato mobiliare, estendendo l'ambito e l'efficacia della tutela del risparmio, gli strumenti di controllo della correttezza del mercato finanziario e le attività volte a prevenire e reprimere i casi di rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali che dovrebbero essere espressi nel bilancio.

(*) Accolto dal Governo.

G116

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, GIAMBRONE, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, LI GOTTI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di sostegno al settore autotrasporto;

tale settore oggi risulta fortemente caratterizzato da una serie di dinamiche che lo rendono, da un lato, poco competitivo nel sistema economico europeo per crescita dimensionale, organizzativa e tecnologica e, dall'altro, particolarmente costoso per le casse dello Stato;

nella presente legislatura gli interventi in materia di autotrasporto si sono concentrati su numerosi aspetti, quali:

disciplina del contratto di trasporto, con particolare riferimento alla determinazione del corrispettivo, che, in base alle modifiche da ultimo introdotte dal decreto-legge n. 103/2010, neve essere tale da coprire i costi minimi di esercizio, individuati in accordi conclusi tra le associazioni di categoria;

disciplina dell'orario di lavoro e dei relativi controlli, per contribuire a garantire la sicurezza del trasporto stradale;

sostegno economico (agevolazioni fiscali e previdenziali ed erogazioni), per controbilanciare gli elementi di criticità dovuti all'aumento del prezzo del carburante e alla crisi economica - in particolare l'articolo

83-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, l'articolo 2, commi 17-20, della legge n. 203/2008 e gli articoli 15 e 17 del decreto-legge n. 78/2009;

relativamente all'ultimo aspetto citato, la finanziaria 2008 aveva previsto un congruo finanziamento all'autotrasporto pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto finalizzati allo spostamento di quote rilevanti di traffico dalla modalità stradale a quella marittima, nell'ambito del progetto «Autostrade del mare». Tali risorse sono state sensibilmente ridotte con grave pregiudizio per il settore dell'autotrasporto e delle imprese che effettuano il cabotaggio marittimo e con effetti negativi sulla circolazione stradale e per l'ambiente;

gli incentivi per il trasporto combinato sono tra gli obiettivi del nuovo Piano nazionale della logistica approvato il 2 dicembre 2010 dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la Logistica. Come rilevato però anche negli stessi lineamenti del «Nuovo Piano», l'assetto del mercato italiano dei trasporti risente di una serie di squilibri e di carenze strutturali che, unitamente alla congiuntura economica sfavorevole, minano la competitività delle nostre imprese a vantaggio di quelle straniere, per cui non è più possibile poggiare le nostre politiche su un sistema monomodale;

manca ancora una strategia complessiva delle politiche nazionali in materia di trasporti, che dia il quadro di riferimento all'interno del quale si possano individuare finalità, priorità e risorse per il rilancio del settore;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere una riforma organica della disciplina che regolamenta il settore dell'autotrasporto nel pieno rispetto dei principi della concorrenza, della trasparenza, della tutela della sicurezza stradale e della sicurezza;

a promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile, favorendo il trasporto su rotaia, riducendo contestualmente il trasporto privato su gomma, con particolare riferimento al settore delle merci, nonché ad agevolare lo spostamento di quote di traffico anche sulla via marittima, lacuale e fluviale.

G116 (testo 2)

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, GIAMBRONE, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, LI GOTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,

decreto-leggedecreto-leggedecreto-leggeimpegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere una riforma organica della disciplina che regolamenta il settore dell'autotrasporto nel pieno rispetto dei principi della concorrenza, della trasparenza, della tutela della sicurezza stradale e della sicurezza;

a promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile, favorendo il trasporto su rotaia, riducendo contestualmente il trasporto privato su gomma, con particolare riferimento al settore delle merci, nonché ad agevolare lo spostamento di quote di traffico anche sulla via marittima, lacuale e fluviale.

(*) Accolto dal Governo.

G117

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, GIAMBRONE, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, LI GOTTI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A.S. 2518-B);

premesso che:

nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati è stato soppresso il comma 4-*septies* dell'articolo 2, che modificava l'articolo 6, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilendo l'estensione a sette anni, senza possibilità di riconferma, del mandato del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici così come già previsto dal medesimo articolo per i consiglieri della stessa Autorità;

considerato che:

come rilevato nell'ultima relazione sull'attività svolta dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nell'anno 2009, l'attenzione dell'Autorità stessa è stata destata dall'insorgere, ancora una volta ed ormai con ciclicità preoccupante all'interno della pubblica amministrazione, di gravi episodi di corruzione ed illegalità che hanno riguardato proprio il settore di competenza;

l'impegno deciso a contrastare ogni forma di corruzione nella Pubblica Amministrazione costituisce una priorità per l'Autorità, nata proprio sull'onda della reazione ad analoghe vicende che esplosero in Italia all'inizio degli anni '90;

il raggiungimento dell'obiettivo della piena trasparenza dell'azione pubblica è congruente con quanto previsto dalla legge sul federalismo fiscale la quale chiama l'Autorità a svolgere un ruolo decisivo, confermando quanto già stabilito dal Codice dei contratti, in materia di determinazione dei costi *standard*;

è, altresì, necessario sia per riformare l'odierno sistema di qualificazione delle imprese che per introdurre un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, una riqualificazione del mercato sia per quanto riguarda il lato dell'offerta sia per quanto riguarda il lato della domanda;

l'esame dell'A.S. 2156 e dei disegni di legge ad esso collegati è tutt'ora fermo presso la Commissione Giustizia del Senato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta ad assicurare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dotazioni sia strumentali sia finanziarie idonee allo svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'ambito del contrasto alla corruzione e illegalità che hanno riguardato proprio il settore di competenza;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a favorire l'*iter* dei provvedimenti legislativi relativi al contrasto alla corruzione, in particolare per quanto concerne l'istituzione della Banca dati nazionale dei Contratti pubblici e della Anagrafe unica dei contratti pubblici;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a integrare l'attuale sistema di qualificazione delle imprese, attraverso l'introduzione di parametri reputazionali oggettivi, basati sulla valutazione del comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto;

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a limitare la legiferazione di emergenza, il ricorso alla quale è previsto esclusivamente per fronteggiare con poteri straordinari calamità, catastrofi o altri eventi di natura eccezionale, escludendo in tal modo la possibilità per le stazioni appaltanti di operare in deroga a numerose disposizioni.

G118

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2518-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

considerato che

nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati la norma concernente le ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia è stata modificata, ai fini di una verifica positiva della copertura finanziaria, mediante soppressione delle parole «già di proprietà privata ». La disposizione residuante da tale modifica permane di non chiara interpretazione, come già rilevato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati;

impegna il Governo ad assicurare, nelle more ed in costanza del trasferimento alle Regioni e alle Province dei beni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010, la piena tutela del demanio marittimo e idrico e della laguna veneta in particolare, nel rispetto della normativa vigente, onde evitare ogni abusivo impossessamento di spazi demaniali della laguna.

G118 (testo 2)

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2518-B di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

considerato che:

nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati la norma concernente le ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia è stata modificata, ai fini di una verifica positiva della copertura finanziaria, mediante soppressione delle parole «già di proprietà privata ». La disposizione residuante da tale modifica permane di non chiara interpretazione, come già rilevato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati;

impegna il Governo ad assicurare, nelle more ed in costanza del trasferimento alle Regioni e alle Province dei beni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010, la piena tutela del demanio marittimo e idrico e della laguna veneta.

(*) Accolto dal Governo.

G119
BALDASSARRI, GERMONTANI (*)
Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2518-B

premesso che:

nelle disposizioni recate dal comma 61 dell'articolo 2, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente con l'articolo 2935 del codice civile, si prevede che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa;

per effetto di tale norma, che stravolge la sentenza della Cassazione (n. 24418 del 2 dicembre 2010) che aveva sancito definitivamente il diritto dei correntisti a farsi restituire tutte le somme illegittimamente addebitate dalle banche su conti correnti tutelando le vittime dell'anatocismo, moltissime aziende rischiano il fallimento e i cittadini di perdere denaro e cause già avviate e dove si aveva la certezza della vittoria;

la citata sentenza della Cassazione aveva affermato il principio della prescrizione decennale per richiedere la restituzione degli interessi sugli interessi ingiustamente pretesi dalle banche, a partire dal giorno della chiusura del conto corrente. Con il decreto-legge in esame, invece, si sancisce l'impossibilità di pretesa per tutti i riconoscimenti maturati prima del 2000, cancellando di fatto tutte le sentenze di restituzione degli interessi da parte delle banche tra il 1990 e il 2000;

la modifica introdotta dal Governo precisa solo che si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

impegna il Governo ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disposizione richiamata in premessa, che stravolge la sentenza della Cassazione che aveva sancito definitivamente il diritto dei correntisti (imprese e cittadini comuni) a farsi restituire tutte le somme illegittimamente addebitate dalle banche su conti correnti tutelando le vittime dell'anatocismo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Angelis, Contini, Digilio, Valditara, Carrara, Belisario e Sangalli.

G200
BATTAGLIA (*)
Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che:

la previsione della norma interpretativa dell'articolo 2935 del codice civile prevista all'articolo 2, comma 61, del presente provvedimento

può determinare la riduzione dei termini di prescrizione a favore dei soli istituti bancari a danno dei diritti che possono essere invece fatti valere da tutti i cittadini utenti (imprese e consumatori) anche nei confronti dei medesimi istituti bancari, per i rapporti creditizi in conto corrente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire in tempi rapidi, anche attraverso eventuali interventi normativi a tutela degli interessi legittimi dei cittadini, nel pieno rispetto dei principi costituzionali, negli eventuali contenziosi con gli istituti bancari, affinché l'interpretazione data all'articolo 2, comma 61, del presente provvedimento, in merito all'articolo 2935 del codice civile, non si configuri come un danno nei loro confronti in particolare a tutela di quanti vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

(*) Il senatore Izzo e i senatori del Gruppo PDL aggiungono la firma in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G120

BARBOLINI, LEGNINI, FIORONI, MERCATALI, ADAMO, ANTEZZA (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Atto Senato n. 2518-B);

premesso che:

le disposizioni di cui al comma 61 dell'articolo 2, relative alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, prevedono in modo del tutto inopportuno che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto corrente inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa;

per effetto di tale disposizione, gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione del 2 dicembre 2010, n. 24418, che aveva sancito definitivamente il diritto dei correntisti a farsi restituire tutte le somme illegittimamente addebitate dalle banche su conti correnti, vengono annullati;

la citata sentenza della Cassazione aveva affermato il principio della prescrizione decennale per richiedere la restituzione degli interessi sugli interessi ingiustamente pretesi dalle banche, a partire dal giorno della chiusura del conto corrente;

con il decreto-legge in esame, invece, si sancisce l'impossibilità di pretesa per tutti i riconoscimenti maturati prima del 2000, cancellando di fatto tutte le sentenze di restituzione degli interessi da parte delle banche tra il 1990 e il 2000;

inoltre, viene precisato che non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo ad adottare, entro brevi termini, apposite misure normative volte a riformulare la disposizione richiamata in premessa, prevedendo esplicitamente il diritto dei correntisti alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate dalle banche su conti correnti e a far decorrere i termini di prescrizione dal giorno di chiusura del conto corrente.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G121

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (A.S. 2518-B);

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di misure per il sostegno degli istituti di credito, ritenuti necessari per affrontare gli impegni derivanti dagli accordi di Basilea III;

nell'ambito degli interventi a favore degli istituti di credito, tuttavia, è stata inserita una disposizione gravemente lesiva degli interessi della clientela bancaria. In particolare, si dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge»;

ritenuto che,

l'effetto della disposizione predetta consentirebbe agli Istituti di Credito di sanare ogni tipologia di violazione legata alla violazione delle norme che regolano la conclusione e la determinazione degli elementi economici dei contratti bancari conclusi, consentendogli di consolidare lo spostamento patrimoniale anche ingente di ogni somma illegittimamente

addebitata ai clienti bancari nel corso degli anni e più volte pubblicamente denunciate;

in tal modo verrebbero consolidati in capo agli istituti predetti anche i frutti illecitamente percepiti a seguito di condotte bancarie anche palesemente usurarie.

impegna il Governo a riesaminare l'interpretazione fornita dall'articolo riportandola negli ambiti interpretativi finora fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo ribaditi nella sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» *sono soppresse;*

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui

all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010";

b) le parole: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011";

c) le parole: "a far data dal 1º gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1º gennaio 2011";

d) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".

2-*quinquies*. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-*sexies*, del presente decreto.

2-*sexies*. Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.

2-*septies*. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato».

All'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a 100 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a 100 milioni di euro»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, è riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117".

1-*ter*. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorità competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.

1-*quater*. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresì disciplinate la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresì che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-*quinquies*. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007,

n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanità e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*sexies*. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all'Accordo concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica", sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

1-*septies*. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-*sexies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-*octies*. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre

2001, n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-*quater* del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

2-*ter*. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

2-*quater*. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*ter* sono inseriti i seguenti:

"5-*quater*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *c)*, qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-*quinquies*. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-*quater* non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-*quater* di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-*ter*.

5-*sexies*. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso".

2-*quinquies*. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) all'articolo 5, comma 5-*bis*:

1) al penultimo periodo, le parole: "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali".

2-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c-bis)* i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;".

2-*septies*. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis),* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, è ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente efficaci".

2-*octies*. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-*novies*. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pub-

blicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di *transhipment* al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-*duodecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.

2-*decies*. Con il decreto di cui al comma 2-*novies* si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-*undecies*. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-*novies* e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-*novies*.

2-*undecies*. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-*decies* è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-*novies* non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2-*duodecies*. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'as-

sociazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-*terdecies*. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2-*quaterdecies*. È differita al 1º gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

2-*quinquiesdecies*. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le procedure di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'adozione del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la responsabilità dello Stato è limitata all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie disponibilità di bilancio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario *ad acta* che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

3-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

3-*quater*. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis,* le parole: "entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti";

b) al comma 3-*ter,* le parole: "entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti".

3-*quinquies*. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-*ter*.1, è inserito il seguente:

"*4-ter.2.* Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere

sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

3-*sexies*. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-*septies*. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila è differito al 1º novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

3-*octies*. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di "Bussi sul Tirino", come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati

sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3-*novies*. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

3-*decies*. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.

4-*ter*. A decorrere dal 1º luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale.

4-*quater*. All'onere derivante dai commi 4 e 4-*bis* si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:

a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;

b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-*ter*. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per l'anno finanziario 2011. All'onere derivante dal presente comma, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-*sexies*. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

4-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

4-*octies*. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la

banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

4-*novies*. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.

4-*decies*. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2011.

4-*undecies*. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: "6," è soppressa;

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito *internet* della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse".

4-*duodecies*. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Per l'anno finanziario

2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-*terdecies*. All'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

4-*quaterdecies*. È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1º agosto 2002, n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.

4-*quinquiesdecies*. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera *b*), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-*sexiesdecies*. All'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo le parole: "31 dicembre 2010" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225".

4-*septiesdecies*. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

4-*duodevicies*. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli *standard* definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

4-*undevicies*. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli *standard* nazionali;

c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* nel sito *internet* dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale,* decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a

titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

5-*ter*. All'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";

b) al comma 2, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".

5-*quater*. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "per le stazioni sperimentali" sono inserite le seguenti: ", il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali".

5-*quinquies*. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottava voce è inserita la seguente:

"Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA Brescia".

5-*sexies*. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo".

5-*septies*. Le società di capitali di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011.

5-*octies*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

5-*novies*. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2011.

5-*decies*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato "Programma nazionale", contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.

5-*undecies*. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

5-*duodecies*. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall'attuazione dei commi da 5-*novies* al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-*terdecies*. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con le modalità previste dallo stesso articolo 10. Non si applica l'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 5 è abrogato.

6-*ter*. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l'anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l'anno 2013, sono utilizzate ai fini di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'ap-

plicazione del precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2011, 4,9 milioni di euro per l'anno 2012 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-*quater*. All'articolo l, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015".

6-*quinquies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.

6-*sexies*. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

6-*septies*. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con almeno quattro anni di servizio nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno due anni di servizio nella qualifica";

b) al secondo periodo, le parole: "Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita" sono sostituite dalle seguenti: "Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita".

6-*octies*. La disposizione di cui al comma *6-septies* non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti.

6-*novies*. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è incrementata di tre unità la dotazione organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

6-*decies*. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonché al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualità di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-*quaterdecies*, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unità, è aumentato delle ulteriori unità riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma.

6-*undecies*. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per la sicurezza di cui

al comma 6-*decies* dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma, nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

6-*duodecies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dai commi 6-*decies* e 6-*quaterdecies* del presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità finanziaria della presente disposizione con gli equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione dei commi da 6-*decies* a 6-*quinquiesdecies*, comprese quelle relative alla individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

6-*terdecies*. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza.

6-*quaterdecies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-*decies* a 6-*terdecies* si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554, 555 e 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano di avere efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 6-*decies* a 6-*terdecies* del presente articolo.

6-*quinquiesdecies*. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione centrale per i servizi antidroga" e dopo le parole: "in qualità di esperti" sono inserite le seguenti: "per la sicurezza";

b) al comma 2, le parole: "riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga";

c) al comma 3, le parole: "il Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione centrale per i servizi antidroga";

d) al comma 4, le parole: "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione centrale per i servizi antidroga"»;

al comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 314 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'ordinamento militare di cui al»; *al secondo periodo, le parole:* «, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» *sono soppresse; all'ultimo periodo, le parole:* «Commissario di Governo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Commissario straordinario del Governo» *e le parole:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 29 dicembre 2010»;

al comma 9:

alla lettera a)*, le parole:* «Il Commissario straordinario,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il Commissario straordinario del Governo»;

alla lettera b)*, capoverso 13*-ter*, dopo le parole:* «all'articolo 253 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al», *le parole:* «all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 14 del presente articolo», *le parole:* «all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale» *sono sostituite dalle seguenti:* «al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive», *dopo le parole:* «annuo per il Commissario straordinario.», *sono inserite le seguenti:* «I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento», *le parole:* «di Governo» *sono soppresse e la parola:* «risultano» *è sostituita dalla seguente:* «risultino»;

alla lettera c)*, le parole:* «dal seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai seguenti» *e dopo le parole:* «all'articolo 206 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

9-*bis*. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso

gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza".

9-*ter*. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

9-*quater.* Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente". Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato.

al comma 10:

l'alinea è sostituito dal seguente: «All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:»;

alla lettera d)*, nel primo capoverso, le parole:* «dei citati fondi» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle quote riassegnate dei citati fondi», *le parole:* «per confluire,» *sono sostituite dalle seguenti:* «per confluire», *le parole:* «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» *sono soppresse e, nel terzo capoverso, le parole:* «in un range» *sono sostituite dalle seguenti:* «in una misura compresa»;

al comma 11, nell'alinea, dopo le parole: «All'articolo 314 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'ordinamento militare, di cui al», *alla lettera* a)*, l'ultimo periodo è soppresso, alla lettera* b)*, al primo periodo, le parole:* «Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione» *sono soppresse e, al secondo periodo, le parole:* «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» *sono soppresse e le parole:* «Ministero delle difesa» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero della difesa»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del de-

creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;

dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-*bis.* Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

12-*ter*. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2009 e 2010.

12-*quater*. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge.

12-*quinquies*. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

12-*sexies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2011". Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

12-*septies.* All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: "Il Servizio sanitario nazionale" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 31 maggio 2010". Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del medesimo decreto; l'importo è versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12-*octies*. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

12-*novies.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-*quinquies* del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-*septies*, secondo periodo.

12-*decies*. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole: "sono collocati fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", se ne fanno richiesta,". La facoltà di essere collocati fuori ruolo, su richiesta, prevista dall'articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto-legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.

12-*undecies.* Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2011" e le parole: "2.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "1.800 unità". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-*duodecies*. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di

rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato dall'articolo 40-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del presente provvedimento.

12-*terdecies.* All'articolo 44-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"»;

al comma 13, alla lettera a)*, le parole:* «Tale accordo,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Tale accordo» *e, alla lettera* b)*, la parola:* «alinea» *è sostituita dalle seguenti:* «lettera *a)*»;

dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«16-*bis*. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata *Global Risk Modelling Organisation* al fine di stabilire *standard* uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata *Global Earthquake Model* (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All'onere di cui al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.

16-*ter*. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

16-*quater.* Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

16-*quinquies.* Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-*ter* e 16-*quater* e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-*ter* e 16-*quater* e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-*ter* e 16-*quater* e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-*sexies*. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

16-*septies*. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio

2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.

16-*octies*. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16-*novies*. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

16-*decies*. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»;

al comma 17, le parole: «n. 67, convertito, con modificazioni,» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 67, convertito»;

dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

«17-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l'estensione della partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di 766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.

17-*ter*. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.

17-*quater*. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite.

17-*quinquies*. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 17-*quater*, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque pre-

state o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

17-*sexies*. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: "mese di aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

17-*septies*. La prosecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17-*octies*. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-*novies* a 17-*duodecies* e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

17-*novies*. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-*octies* è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-*octies* non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in rela-

zione all'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-*quinquies* del codice civile.

17-*decies*. È deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonché il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-*novies*.

17-*undecies*. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-*octies* sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-*septies*, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17-*duodecies*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa può acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove richiesti.

17-*terdecies*. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: "può essere estesa all'esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "può essere reiterata" e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

"*15-bis*. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefìci che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'ambito del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'applicazione del comma 15-*bis*. L'ISVAP disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta".

17-*quaterdecies*. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come prorogato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 17-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;

dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

«20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

21. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"*6-bis.* Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate 'Fondo unico giustizia', Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio".

22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché

delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è autorizzato il completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 67 del 1º settembre 2009, nonché del programma di cui al bando di concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilità di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.

23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di tre anni. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre dall'anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26.

26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"*7-bis.* I princìpi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-*ter*.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-*bis*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i princìpi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-*ter*, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-*ter*, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE".

27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "19 luglio 2002," sono inserite le seguenti: "anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-*ter*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,".

28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere emanate, entro il 31 maggio 2011, per i princìpi contabili internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

29. Le norme di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-*bis* al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011».

30. *1.* All'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

31. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data della sentenza de-

finitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

33. *1*. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 129, dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente:

"*g-bis)* delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro";

b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:

"130-*bis*. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale 'Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali' ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma";

c) al comma 135, dopo le parole: "alla spesa di personale," sono inserite le seguenti: "ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,";

d) dopo il comma 138 è inserito il seguente:

"138-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali";

e) il comma 140 è sostituito dal seguente:

"140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";

f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: "doppio" è sostituita dalla seguente: "triplo";

g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:

"148-*bis*. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione".

34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati entro il 30 giugno 2011. L'attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

35. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "strutture private" sono inserite le seguenti: "ospedaliere e ambulatoriali" e dopo le parole: "decreto legislativo n. 502 del 1992;" sono inserite le seguenti: "le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992;".

36. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, le parole: "fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa".

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato costituito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali.

39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

"*108.* All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: 'il 15 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"'.

40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2012".

42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo l, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:

"*117.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: 'Entro il 31 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2013' e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: *a)* abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; *b)* non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; *c)* non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime"'.

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei

fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

46. *1.* Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma "carta acquisti", di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura *no profit* degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti".

50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unità. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "2009, 2010 e 2011" sono inserite le seguenti: ", 2012, 2013 e 2014";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1".

54. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

55. *1*. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio.

56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

a) la perdita d'esercizio, e

b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

57. Il credito d'imposta di cui al comma 55 non è rimborsabile né produttivo di interessi. Esso può essere ceduto ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: "non superiore ad un nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un decimo". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta.

60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

62. *1.* Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5, e 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni".

63. Dopo l'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

"Art. 26-*quinquies. – (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). – 1.* Sui proventi di cui alla lettera *g)* dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote

o azioni di cui al citato articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; *c)* società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera *d)*, del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista".

64. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i soggetti non residenti" sono inserite le seguenti: "nonché per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio";

b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito" sono inserite le seguenti: "o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,".

65. Nella lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-*bis* dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-*bis*, e 26-*quinquies* del predetto decreto n. 600 del 1973".

67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-*bis* e 5," sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

68. La lettera *a)* dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

"*a)* gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile".

69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1º luglio 2011.

70. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71. Con effetto dal 1º luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-*bis*, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c*-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra

il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'ar-

ticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1º luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

79. Sono abrogati con effetto dal 1º luglio 2011:

a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-*bis* dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

f) le parole: "da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché" del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

80. L'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 10-*ter*. - *(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). – 1.* Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli com-

presi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; *c)* società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".

81. Nella lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".

82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".

83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1º luglio 2011.

84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario».

All'articolo 3:

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l'anno 2011, me-

diante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. All'onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Alla tabella 1:

nel titolo, le parole: «previsto dall'articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 1, comma 1»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *alla voce:* «articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *alla voce:* «articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161» *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *la voce:* «articolo 5, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» *è sostituita dalla seguente:* «articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *alla voce:* «articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139» *le parole:* «28 febbraio 2007» *sono sostituite dalle seguenti:* «28 febbraio 2008»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *la voce:* «articolo 31, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166» *è sostituita dalla seguente:* «articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *la voce:* «articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» *è sostituita dalla seguente:* «articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *la voce:* «Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» *è sostituita dalla seguente:* «articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «FONTE NORMATIVA», *la voce:* «Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» *è sostituita dalla seguente:* «articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;

nella colonna «TERMINE» *le parole:* «data di entrata in vigore del presente decreto-legge» *ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2010»;

le seguenti voci sono soppresse:

«1º gennaio 2011 – articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«31 dicembre 2010 – articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«31 dicembre 2010 – Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'eco-

nomia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2010»;

«31 dicembre 2010 – articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

«31 dicembre 2010 – articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

«30 aprile 2011 – articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

«31 dicembre 2010 – articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

«un anno – articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

Articolo 2.

(Proroghe onerose di termini)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1º dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-*bis,* 3-*ter* e 3-*quater,* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 3.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto

limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

«*196*-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: *a)* ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-*ter*, più gli interessi legali maturati; *b)* a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto *a)*, le risorse necessarie al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti

dal Commissario di Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

196-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».

8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».

9. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente: «*13*-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente

alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;

b) dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

«*13*-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80 per cento del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.»;

c) al comma 14-*quater*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;

e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.

10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *d)*, è così sostituita:

«*d)* i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera *a)*, sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:

fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;

in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;

in un *range* tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».

11. All'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «*6.* Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione

delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera *d)*. A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle difesa.».

12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:

a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;

c) una volta completata la riforma del *New Arrangements to Borrow* (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);

d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è

autorizzato a concedere un sussidio tramite l'*Extended credit facility* del *Poverty reduction and growth trust*, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.

15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

19. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio»;

b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;

f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(N.B.) Per la Tabella 1 prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, l'Allegato 1 previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera *a)* e l'Allegato 2 previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, si rinvia all'Atto Senato n. 2518-B.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

1.100
MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO
Ritirato

*Nella Tabella 1 (prevista dall'articolo 1)*inserire:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
Trenta mesi	Articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

1.0.100
MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Proroga termini in materia di federalismo municipale)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo municipale previste in attuazione degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è prorogata di sei mesi».

1.0.101
MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Proroga termini in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario previste in attuazione degli articoli 2, 7, 9 e 10 dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 è prorogata di sei mesi».

2.106
BIANCO
Ritirato e trasformato nell'odg G2.106

*Dopo il comma 3-*decies, *inserire il seguente:*

«3-*decies.*1. Le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, in corso alla data del 27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza; per le concessioni contratto stipulate nel periodo emergenziale i termini di durata decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

G2.106 (già em. 2.106)
BIANCO, BATTAGLIA (*), VIZZINI (*), FIRRARELLO (*)
Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2518-B,

impegna il Governo a prorogare, anche in via amministrativa, alle medesime condizioni, per un periodo uguale alla durata dello stato di emergenza, le concessioni contratto rilasciate da enti pubblici nell'interesse di operatori economici, le cui strutture siano state danneggiate dai

fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 e nell'ottobre 2002, in corso alla data del 27/10/2002, e a prevedere che, per le concessioni contratto stipulate nel periodo emergenziale, i termini di durata decorrano dalla scadenza dello stato di emergenza, previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
(**) Accolto dal Governo.

2.100

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Ritirato

Al comma 4-ter, *sostituire il primo periodo con il seguente:*

«A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito un contributo speciale da versare all'entrata del bilancio dello Stato a carico dei soggetti sottoelencati e pari all'1,5 per cento del:

a) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla modalità di trasmissione;

b) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

c) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete internet, derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione e di trasferimento dati;

d) fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dei distributori *home video* derivante da noleggio e vendita di videogrammi;

e) fatturato annuo da bigliettazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ottenuto, dagli esercenti cinematografici.».

2.107

DELLA MONICA, Marco FILIPPI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO

Ritirato

*Dopo il comma 4-*sexies *inserire i seguenti:*

«4-*sexies.*1. Presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, è istituita una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli. A tal fine è stanziato in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture un contributo straordinario per l'anno 2011, pari a 5 milioni di euro.

4-*sexies.* 2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono 11 diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.108

Vittoria FRANCO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VITA, ADAMO

Ritirato

Dopo il comma 4-septies, *aggiungere il seguente:*

«4-*septies.*1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti parole: "e successivi";

b) al comma 2, dopo le parole: "il primo corso biennale" sono aggiunte le seguenti parole: "e successivi";

c) al comma 3, dopo le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono aggiunte le parole: "e successivi"».

2.101

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 12-novies*, inserire il seguente:*

«12-*novies.*1. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012"».

Conseguentemente, agli oneri, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.102

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 12-novies*, inserire il seguente:*

«12-*novies.* 1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012",».

Conseguentemente, agli oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.103

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Ritirato

*Dopo il comma 12-*novies, *inserire il seguente:*

«12-*novies.*1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2013"».

Conseguentemente, agli oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.104

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Ritirato

*Dopo il comma 12-*novies *inserire il seguente:*

«12-*novies.*1. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2013"».

Conseguentemente, agli oneri, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.105

MILANA, RUTELLI, BAIO, BRUNO, MOLINARI, RUSSO

Ritirato

*Dopo il comma 12-*novies *inserire il seguente:*

«12-*novies.*1. A decorrere dal 1º gennaio 2011 il Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabeila C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.109

VITA, LEGNINI, ZANDA, LUSI, VIMERCATI

Respinto

*Dopo il comma 12-*undecies *aggiungere il seguente:*

«12-*undecies.*1. All'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Gli operatori verticalmente integrati che svolgono attività televisiva anche attraverso l'esercizio di più di una rete nazionale in tecnica analogica non possono, prima del 31 dicembre 2015, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché alle imprese controllate o controllanti per effetto dell'influenza dominante di cui al comma 15 del presente articolo"».

Conseguentemente, alla tabella n. 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177.

2.110

VITA, LUSI, ZANDA, LEGNINI, VIMERCATI, ADAMO

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «dalle seguenti:» respinte; seconda parte precluse

Dopo il comma 12-undecies, *aggiungere il seguente:*

«12-*undecies*.1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, alla tabella n. 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177.

2.111

VITA, LUSI, ZANDA, LEGNINI, VIMERCATI, ADAMO

Precluso

Dopo il comma 12-undecies, *aggiungere il seguente:*

«12-*undecies*.1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Conseguentemente, alla tabella n. 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177.

2.112

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Precluso

*Dopo il comma 12-*undecies*, inserire il seguente:*

«12-*undecies.*1. Il termine di cui all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è prorogato al 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, alla tabella 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177.

2.113

LUSI, VITA, ZANDA, LEGNINI, VIMERCATI, ADAMO

Precluso

*Dopo il comma 12-*undecies, *aggiungere il seguente:*

«12-*undecies.*1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

Conseguentemente, alla tabella n. 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177.

2.114

LEGNINI, VITA, LUSI, ZANDA, VIMERCATI, ADAMO

Precluso

*Dopo il comma 12-*undecies, *aggiungere il seguente:*

«12-*undecies.*1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

Conseguentemente, alla tabella n. 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177.

2.115
LUSI, VITA, ZANDA, LEGNINI, VIMERCATI, ADAMO
Precluso

Dopo il comma 12-undecies, *aggiungere il seguente:*

«12-*undecies*.1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, leparole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

Conseguentemente, alla tabella n. 1, sopprimere la seguente voce:

TERMINE	FONTE NORMATIVA
31 dicembre 2010	Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 31 luglio 2005, n. 177.

2.116
LEGNINI, BARBOLINI, MERCATALI, FIORONI, ADAMO
Respinto

Sopprimere il comma 61.

2.117
PORETTI, PERDUCA
Id. em. 2.116

Sopprimere il comma 61.

2.118

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

Id. em. 2.116

Sopprimere il comma 61.

2.119

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 61 con il seguente:

«61. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonchè a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalco lati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo».

2.120

LEGNINI, BARBOLINI, MERCATALI, FIORONI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.120

Al comma 61, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i giudizi che saranno

avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

G2.120 (già em. 2.120)
LEGNINI, BARBOLINI, MERCATALI, FIORONI, LANNUTTI
Respinto

Il Senato,

impegna il Governo a farsi carico in un prossimo futuro dell'applicabilità, in via esclusiva, dell'articolo 2, comma 61, ai giudizi che saranno avviati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.121
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA
Respinto

Al comma 61, sopprimere l'ultimo periodo.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2518-B. ODG G100, Giambrone e altri	266	265	005	110	150	133	RESP.
002	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G104, Bastico e altri	272	270	008	106	156	136	RESP.
003	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G106, Giambrone e altri	266	265	008	104	153	133	RESP.
004	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G108, Belisario e altri	270	269	007	110	152	135	RESP.
005	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G109, Belisario e altri	267	266	006	108	152	134	RESP.
006	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G114, Della Seta e altri	270	269	005	109	155	135	RESP.
007	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G117, De Toni e altri	267	265	008	104	153	133	RESP.
008	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G120, Barbolini e altri	277	275	007	112	156	138	RESP.
009	Nom.	DDL n. 2518-B. Em. 2.109, Vita e altri	279	278	009	115	154	140	RESP.
010	Nom.	DDL n. 2518-B. Emm. 2.116, 2.117 e 2.118, Legnini e altri; Poretti e Perduca; Lannutti e altri	274	273	010	111	152	137	RESP.
011	Nom.	DDL n. 2518-B. Em. 2.119, Lannutti e altri	275	274	011	113	150	138	RESP.
012	Nom.	DDL n. 2518-B. ODG G2.120, Legnini e altri	276	275	004	122	149	138	RESP.

– Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 2518-B. Votazione finale	288	287	002	159	126	144	APPR.

– Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 1

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
AGOSTINI MAURO													
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO													
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ARMATO TERESA	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F	C
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F
BAIO EMANUELA						F	F	F	F	F	F	F	C
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	A	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A	F	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BASSOLI FIORENZA	F	F		F		F		F	F	F	F	F	C
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BELISARIO FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BIANCHI DORINA													C
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C				C	C	C	C	C	C	C	F
BONINO EMMA	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 2

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO													
CAFORIO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CARRARA VALERIO	C	A	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C		A	C	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F	C
CHIAROMONTE FRANCA													
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P						C
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
COLOMBO EMILIO													
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CONTINI BARBARA								C	A	A	A	F	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 3

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO													
CURSI CESARE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO													
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE ANGELIS CANDIDO		A	A	A		C	A	C	A	A	A	F	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	A	F
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO								C					C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA													
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FANTETTI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA						F	F	F	F		F	F	C
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
FISTAROL MAURIZIO													

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 4

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
FOSSON ANTONIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA													
GALIOTO VINCENZO												F	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA													
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
GASBARRI MARIO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	A	A	A			C	A	C	A	A	A	F	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIAI MIRELLA													
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
LENNA VANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA													
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 5

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F		F	F	F	F	F	F	F		F	C
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO								C	C	C		C	F
MANTOVANI MARIO	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO													
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	C
MARINI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARITATI ALBERTO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MATTEOLI ALTERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	P	P	P	P	P	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MENARDI GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MOLINARI CLAUDIO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MONACO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MORANDO ENRICO	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MUSSO ENRICO								A	A	C	A	F	A
NANIA DOMENICO		C	C	C	C	C	C		C				
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 6

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
OLIVA VINCENZO	F	F	F	A	A	A	A	F	F	A	F	F	C
ORSI FRANCO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F
PAPANIA ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO									F	F	F	F	C
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PERA MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PERDUCA MARCO													
PERTOLDI FLAVIO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PETERLINI OSKAR													
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PICCONE FILIPPO		C	C	C	C		C	C	C				F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PININFARINA SERGIO													
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PINZGER MANFRED					A	A	A	F	A	A	A	F	A
PISANU BEPPE	C	C				C	C	C	C	C			
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI													C
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ROILO GIORGIO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ROSSI NICOLA													
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
RUSSO GIACINTO	F	F	A	F	F		F	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 7

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
RUTELLI FRANCESCO	F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	C
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	M	M	F
SAIA MAURIZIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SARRO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
SBARBATI LUCIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCALFARO OSCAR LUIGI													
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO													P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SERRA ACHILLE													C
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
SPADONI URBANI ADA													
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE								F	F	F	F	F	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO								F	F	F	F	F	C
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE													
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0510 del 26/02/2011 9.42.18 Pagina 8

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000013												
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C			C		F
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE													
VILLARI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F						F	C
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Bonfrisco, Caliendo, Ciampi, Comincioli, Dell'Utri, Giovanardi, Mantovani, Palma, Papania, Pera, Sarro, Sbarbati, Thaler e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Allegrini, Caforio, Compagna e Del Vecchio, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); D'Alì, per partecipare ad un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Alberto Tedesco ha comunicato che cessa di far parte del Gruppo parlamentare del Partito Democratico e che aderisce al Gruppo Misto.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, presentazione di relazioni

In data 25 febbraio 2011, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Balboni ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (*Doc*. IV, n. 6-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518-B)

(presentato in data 25/2/2011)

S.2518 approvato dal Senato della Repubblica

C.4086 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Casoli Francesco
Disposizioni sanzionatorie in materia di affissioni abusive di manifesti politici, stampati, di striscioni o di mezzi similari (2577)
(presentato in data 24/2/2011);

senatori Incostante Maria Fortuna, Adamo Marilena, Armato Teresa
Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali (2578)
(presentato in data 25/2/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Li Gotti Luigi ed altri
Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale in materia di impianti di intercettazione telefonica (2501)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 25/02/2011);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Lannutti Elio
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta finalizzata ad esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria delle società Enav S.p.a. e Finmeccanica S.p.a., e delle società interamente partecipate o controllate dalle stesse (2506)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 25/02/2011);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Granaiola Manuela ed altri
Istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero (2511)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/02/2011);

Commissioni 1ª e 5ª riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518-B)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

S.2518 approvato dal Senato della Repubblica

C.4086 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 25/02/2011);

Commissioni 1ª e 8ª riunite

Sen. Lauro Raffaele

Norme in materia di informazione pubblica, per la soppressione dell'ordine dei giornalisti, per la interruzione dei contributi pubblici all'editoria e per la privatizzazione della RAI – Radiotelevisione italiana Spa (2547)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 25/02/2011).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubb. istruz., in data 26/02/2011 il senatore Bevilacqua Francesco ha presentato la relazione 2146-A sul disegno di legge:

Dep. Grimoldi Paolo ed altri

«Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca» (2146)

C.2064 approvato da 7ª Cultura.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 14 e 16 febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le relazioni sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e sulla situazione di cassa, comprensive del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornate rispettivamente al 31 marzo 2010 (*Doc*. XXV, n. 9) e al 30 giugno 2011 (*Doc*. XXV, n. 10).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 22 febbraio 2011, ha inviato il testo di una segnalazione al Governo e al Parlamento – ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché della legge 23 luglio 2009, n. 99 – in merito alla tempistica e al contenuto dei provvedimenti per la trasposizione nell'ordinamento nazionale del nuovo Quadro legislativo europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva 2009/136/CE e Direttiva 2009/140/CE).

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 578).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Veneto, con lettera in data 9 febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente (Atto n. 577).

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso del 20 gennaio 2010, la Corte di appello di Roma – Sezione I civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 giugno 2004 (*Doc*. IV-*quater*, n. 22/XIV), ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli – oggetto di una vicenda processuale attivata dall'onorevole Oliviero Diliberto – costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nell'ipotesi di immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 febbraio 2011, n. 38, depositata in cancelleria il successivo 9 febbraio.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 24 febbraio 2011.

In data 24 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a sezioni riunite l'8 febbraio 2011, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. XLVIII, n. 9).

Mozioni

BRICOLO, MAURO, BODEGA, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI Alberto, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI. – Il Senato,

espressa preoccupazione per quanto sta accadendo nel Mediterraneo ed in particolare in Libia, soprattutto per l'esteso ricorso alla violenza da parte delle fazioni in lotta, che dischiude la prospettiva del caos in un Paese di importanza cruciale non solo ai fini degli approvvigionamenti energetici ma anche sotto il profilo del contenimento dei flussi migratori;

stigmatizzato come:

ad oggi la mancanza di una politica migratoria e di asilo comune a livello comunitario fa sì che, a fronte di un'ondata di migranti che si dirige verso l'Europa nel suo complesso, l'intero onere di accoglimento, identificazione, istruttoria e soggiorno dei singoli immigrati gravi esclusivamente in capo al Paese di primo arrivo;

malgrado esista l'Agenzia comunitaria Frontex, istituzionalmente preposta alla salvaguardia delle frontiere dell'Unione europea rispetto al rischio migratorio, la sua dotazione di uomini e mezzi è assolutamente insufficiente anche per le attività svolte in periodo ordinario, ed assolutamente inadeguata in situazioni di emergenza;

premesso che:

il Governo italiano per voce dei suoi esponenti più direttamente coinvolti e dello stesso Capo dello Stato ha chiesto una gestione «europea» dell'attuale crisi, cogliendone immediatamente la dimensione, la gravità e la necessità di ingenti mezzi, materiali ed economici, ma anche di una presa di posizione unitaria, ferma, chiara da parte di quell'Europa a

cui anelano coloro che scappano dalla violenza, dalla dittatura e dalla fame dei Paesi in rivolta;

a fronte di una tragedia umanitaria di dimensioni definite «bibliche», molti *partners* europei, soprattutto del nord Europa, stanno frenando sull'opportunità di adottare iniziative europee unitarie, forti e immediate, offrendo un inaccettabile spettacolo di tentennamenti e di mancata solidarietà, fino alla negazione della realtà come nel caso del Belgio che ha definito «demenziali» le stime dei potenziali profughi;

mentre gli Stati Uniti stanno intervenendo con gli strumenti diplomatici a loro disposizione e la Lega araba ha convocato il 23 febbraio 2011 una riunione di emergenza sulla questione libica, ad oggi nessun impegno preciso è stato assunto in sede comunitaria per aiutare l'Italia nella gestione dell'emergenza, nessun rappresentante delle istituzioni comunitarie si è esposto per fornire rassicurazioni in merito, e la questione non risulta inserita nemmeno ufficialmente all'ordine del giorno della prossima sessione formale del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, prevista peraltro il 24 marzo, ad un mese di distanza dall'inizio delle rivolte, senza che la macchina burocratica comunitaria abbia saputo reagire con alcuna flessibilità né prontezza al corso degli eventi;

la proposta dell'Italia di condividere ed eventualmente dislocare la massa di possibili profughi in altri Paesi europei è stata rigettata con disprezzo da parte degli altri Paesi europei;

l'aiuto economico ventilato nelle cancellerie europee sembra attestarsi sui 20 milioni di euro, assolutamente insufficienti e del tutto ingiusti nei confronti del nostro Paese che contribuisce con più di 15 miliardi annui al bilancio comunitario;

sottolineato altresì come quanto precede si verifichi proprio mentre viene rinnovata la richiesta al Governo italiano di non respingere i migranti in uscita dal Nord Africa;

riconosciuto come sia veramente difficile, in questa fase, verificare in modo approfondito e veritiero chi fra gli immigrati abbia davvero diritto all'asilo rispetto a chi non ne abbia o addirittura a chi, collegato al fondamentalismo o al terrorismo di matrice islamica, sfruttando la situazione di crisi, approfitti per introdursi in Italia sotto le false spoglie del rifugiato,

impegna il Governo ad esigere, nelle sedi comunitarie, e soprattutto nell'ambito del Consiglio europeo, l'adozione di misure di condivisione della gestione dei flussi migratori e degli oneri conseguenti al prevedibile afflusso di immigrati provenienti dalle zone interessate dalle rivolte delle ultime settimane, se necessario anche prevedendo la riduzione dei contributi versati alle istituzioni comunitarie in caso di respingimento delle richieste del nostro Paese.

(1-00376)

Interpellanze

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia*. – Premesso che:

il cosiddetto decreto-legge Milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», con un titolo a giudizio degli interpellanti provocatorio), approvato, con modificazioni, al Senato (disegno di legge n. 2518-B) con il ricorso alla fiducia in data 16 febbraio 2011, successivamente approvato anche dalla Camera, sempre con il ricorso alla fiducia, il 25 febbraio 2011, e nuovamente in corso di approvazione al Senato in data 26 febbraio 2011 (chiamato ad esaminare le modifiche, a giudizio degli interpellanti insignificanti, introdotte alla Camera a seguito del richiamo del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2011), contiene, tra l'altro, una norma estremamente criptica: il comma 61 dell'articolo 2. Il testo così recita: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». A giudizio degli interpellanti, non ci vuole molto per capire che anche questo Governo si è dilettato in un ennesimo intervento «salva banche» (in verità il potere bancario non ha colori e gli utenti delle banche ricordano benissimo il «Salva Banche 1» sull'anatocismo, varato dal Governo D'Alema, ed il «Salva Banche 2» sui mutui usurari, varato dal Governo Amato): infatti, non sono trascorsi neppure tre mesi da quando le Sezioni unite della Corte di cassazione, l'espressione più alta della magistratura italiana, hanno definitivamente statuito in materia di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, relativa alle aperture di credito bancarie, che il Governo ha inteso interpretare l'art. 2935 del codice civile sulla prescrizione, relativamente alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, con tre righe aggiunte a giudizio degli interpellanti frettolosamente. Il tutto in una normativa che dovrebbe per lo più contenere interventi urgenti in materia di sostegno alle imprese e alle famiglie; in verità si è assistito ad un ennesimo tentativo di regalare denari alle banche, togliendoli alle famiglie;

si parla di tentativo, poiché probabilmente la fretta e l'assenza di lavori preparatori hanno fatto sì che alla norma introdotta debba riconoscersi uno spazio ed una portata ben ridotta con effetti estremamente differenti da quelli sperati da un Governo filo-bancario: in verità, l'interpretazione sulla portata della prescrizione, relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto, può solo completare la normativa già esistente in materia di decadenza dalla contestazione della singola appostazione in conto corrente. Gli interpellanti intendono sgombrare il campo da probabili equi-

voci. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può farsi valere (art. 2935 del codice civile) e, in particolar modo, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente la prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa (si veda l'art. 2, comma 61, dell'Atto Senato 2518-B). A tal proposito giova rammentare preliminarmente che, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca, per far valere la nullità della clausola che prevede, ad esempio, l'anatocismo, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 del codice civile, quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca, ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito. Imprescrittibilità dell'azione di nullità significa che la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione non potrà mai intaccare il diritto dell'utente ad un'azione giudiziaria volta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali originariamente nulle, quali quella dell'anatocismo (si veda l'art. 1283 del codice civile), degli interessi ultralegali «uso piazza» o dei giorni di valuta «fittizi» (art. 1284 del codice civile), eccetera. È altresì evidente come la domanda di ripetizione dell'indebito (indebito in quanto derivante da un negozio nullo) ha un presupposto imprescindibile: il pagamento;

se non si ha un pagamento non si potrà certo ripetere ciò che non si è mai pagato. Pertanto, punto di partenza del diritto di ripetizione dell'indebito è l'individuazione del momento in cui, nelle operazioni regolate in conto corrente bancario, si verifica il pagamento, ovvero vengono pagati indebiti interessi anatocistici ed ultralegali, indebite commissioni di massimo scoperto trimestrale, indebite valute fittizie e spese forfettarie. A questa domanda hanno risposto le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010. «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». Pertanto le Sezioni unite hanno ineccepibilmente individuato nell'estinzione del saldo di chiusura il momento in cui si verifica il pagamento dell'indebito e dal quale nasce il diritto di ripetizione e, dunque, il momento dal quale decorre il termine prescrizionale, così come previsto dall'art. 2935 del codice civile, anche con l'interpretazione imposta dall'art. 2, comma 61, del disegno di legge n. 2518-B, per la ripetizione dell'indebito. La singola annotazione in conto, in sé e per sé considerata, influisce sul rapporto solo a livello quantitativo, ma non fa sorgere alcun diritto di ripetizione in capo all'utente, in quanto non potrà mai costituire un pagamento. Inoltre, ad esempio, l'annotazione in conto di una posta di interessi capitalizzati (in violazione dell'art. 1283 del codice civile) non

potrà mai valere come sanatoria di un negozio originariamente nullo (ai sensi dell'art. 1422 del codice civile), come è nulla la clausola contrattuale anatocistica. Non potranno mai sorgere valide obbligazioni da un negozio nullo;

le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza, hanno anche chiarito come: «Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire »scoperto«) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento». Ma, a tal punto, una volta affermato che il versamento extra fido costituisce pagamento (sempre se vi sia lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: il versamento effettuato da un terzo sul conto corrente evidentemente non avrà mai un fine solutorio), occorre in concreto verificare se esso sia servito a coprire il debito del correntista in linea capitale ovvero se esso abbia coperto dapprima gli interessi e le spese, solo successivamente il capitale. Se, da un lato, è pacifico che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore (si veda l'art. 1194 del codice civile), è altrettanto pacifico che il creditore, con il tacito assenso del debitore, può imputare il pagamento dapprima al capitale e successivamente agli interessi e alle spese. Detta scelta del creditore è, ovviamente, irrevocabile. Tuttavia, anche qualora fosse revocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 61, del disegno di legge n. 2518-B, il diritto della banca di imputare l'annotazione di versamento del correntista al pagamento di interessi e spese (e non a capitale come, in effetti, avviene in concreto), si prescrive con il decorso di dieci anni dall'imputazione a capitale fatta dalla banca al momento del versamento. Infatti, è noto come nel rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza è solo la banca a tenere il conto e, pertanto, indipendentemente dall'indicazione del correntista nella distinta di versamento, sarà l'appostazione leggibile in conto corrente a dettare l'imputazione voluta dal creditore, ovvero dalla banca;

nella realtà dei fatti, il correntista non effettua mai annotazioni in conto (imputando il versamento ad interessi e spese), mentre la banca registra gli accrediti o addebiti effettuando, solo ed esclusivamente, la variazione dei numeri creditori o debitori attinenti al complessivo dare – avere. Successivamente, a fine trimestre, con un'operazione affetta da nullità (l'azione di nullità è imprescrittibile, come chiaramente indicato dall'art. 1422 del codice civile) la banca capitalizza gli interessi ultralegali, come fittiziamente aumentati con il gioco delle valute, le commissioni di massimo scoperto e le spese forfettarie, raggruppandole in una voce di capitale (infatti genera ulteriori competenze nel trimestre successivo,

la cosiddetta capitalizzazione) che viene appostata o nell'estratto conto del trimestre in esame come ultima appostazione o come prima nell'estratto conto del trimestre successivo. Detta operazione di appostazione in conto capitale (di interessi, commissioni e spese) è affetta da nullità originaria imprescrittibile, rilevabile persino d'ufficio (anche nel grado di appello) e, comunque, non costituisce pagamento. Da detta annotazione non nascono diritti o obbligazioni validi, né scaturisce alcuna conseguenza, se non quella di diminuire in forma assolutamente fittizia la disponibilità del correntista. Le altre annotazioni in conto, al contrario, hanno un titolo negoziale valido: ad esempio, un versamento in contanti, un versamento di un assegno, oppure l'operazione di prelievo o l'emissione di un assegno in pagamento, eccetera. Nessun diritto soggetto a prescrizione, ai sensi dell'art. 2, comma 61, potrà nascere da un'appostazione che ha origine da un negozio originariamente nullo;

va chiarito, per inciso, come non abbiano certo valore di annotazione in conto i saldi parziali riportati periodicamente dalla banca (ogni mese, trimestre ed a fine anno) negli estratti conto; così come non ha alcun valore di annotazione il saldo riportato, ad esempio, su una ricevuta *bancomat* alla fine di un'operazione compiuta dal correntista. Solo il saldo finale, coincidente con la chiusura del conto e con il pagamento, assume valore di annotazione in conto. Nel corso dell'esame contabile dei cosiddetti conti extrafido, talora la difesa della banca invoca, per l'incidenza degli accrediti, il disposto dell'art. 1194 del codice civile, il cui secondo comma stabilisce un criterio legale d'imputazione dei pagamenti, limitativo del potere del debitore, sancendo che il pagamento sia riferito, in primo luogo, agli interessi. Tuttavia, la norma richiede l'effettuazione di un «pagamento» di un debito che sia esigibile da parte del creditore (ovviamente l'art. 1194 del codice civile nei conti correnti affidati non è neppure prospettabile, non essendovi pagamenti durante il rapporto). Ciò porta ad escludere che il criterio legale di imputazione valga per quei versamenti o accrediti, non solutori, affluiti su un conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito;

nel conto corrente bancario i versamenti hanno natura di pagamenti solo quando il conto sia scoperto. Nell'ipotesi ordinaria del conto corrente affidato la serie successiva di appostazioni (versamenti o prelievi) non danno luogo a singoli rapporti, ma a mere subvariazioni quantitative di un unico rapporto giuridico instaurato dalle parti. Ne deriva che i vari versamenti costituiscono delle mere operazioni contabili di accredito, dirette a ripristinare la provvista. Essi non hanno finalità solutoria dato che, finché perdura il rapporto, la banca non vanta un credito che sia esigibile verso il correntista. Non trattandosi, pertanto, di pagamenti è fuor di luogo invocare l'art. 1194, comma 2, del codice civile. Ma ciò non basta per applicare *sic et simpliciter* il suddetto criterio legale di imputazione. Come insegna la Suprema Corte sulle disposizioni del codice civile in materia di imputazione dei pagamenti, per il loro carattere suppletivo, prevale la volontà delle parti. La volontà delle parti, in particolar modo del creditore (la banca), desumibile anche da presunzioni (nel caso in esame le modalità

con cui la banca effettua le appostazioni nel contratto di conto corrente), va verificata con riferimento all'epoca del singolo pagamento;

occorre, quindi, per invocare l'imputazione, che la banca, quando affluisce l'accredito su di un conto che abbia sconfinato, incameri la somma versata per interessi e spese (ovvero la riceva a titolo di pagamento). Solo in tale caso, può, ineccepibilmente imputare l'importo prima agli interessi e poi al capitale relativo allo scoperto, differentemente l'importo andrà imputato indistintamente a capitale, interessi e spese. Abitualmente, infatti, la banca registra gli accrediti con l'indicazione dei diversi numeri creditori e debitori, sulla cui base calcola gli interessi, senza attuare alcuna distinzione. Anzi, nella maggior parte dei casi, la banca con l'applicazione, almeno nel passato, anche per tali interessi della lucrosa capitalizzazione periodica manifesta, in modo inequivoco, la volontà di rinunziare all'applicazione del criterio legale di imputazione e gli effetti di tale rinunzia sono irreversibili, una volta avvenuto il pagamento (si veda quanto scritto dal dottor Salvo Barbara, Presidente della Sezione civile del Tribunale di Siracusa, nell'articolo intitolato «La Consulenza tecnica in materia di interessi bancari» in «Il Dottore Commercialista», 2005). Ne deriva che l'imputazione del versamento solutorio (o della parte di detto versamento che supera il saldo ricalcolato, in quanto epurato dalle somme derivanti da obbligazioni nulle) andrà in pagamento non direttamente agli interessi e spese (così come vorrebbe l'art. 1194 del codice civile), ma in forma proporzionale al capitale, interessi e spese, come di fatto operato sempre dalla banca durante lo svolgersi del rapporto. Questa è stata la condotta della banca durante tutto il rapporto che ha così espresso, per *facta concludentia*, la volontà di rinunziare all'applicazione del criterio legale di imputazione previsto dall'art. 1194 del codice civile (lo stesso articolo, fa salva la differente volontà del creditore), imputando i versamenti in conto capitale, ed aggiungendo allo stesso capitale, a fine trimestre, interessi (gonfiati dalle valute fittizie), spese e commissione di massimo scoperto. Ciò posto, è evidente come la norma sulla prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione in conto (art. 2935 del codice civile) vada letta in riferimento alla norma sulla decadenza dei diritti nascenti dalla mancata contestazione delle appostazioni in conto corrente (art. 1832 del codice civile);

consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito come non vada confuso il contratto costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, regolato dagli artt. 1284 e 1283 del codice civile, con la singola annotazione in conto che, in sé e per sé, influisce solo a livello quantitativo sul rapporto: infatti, l'approvazione dell'estratto conto rende incontestabili, solo ed esclusivamente, le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali;

in tema di operazioni bancarie in conto corrente, sono qualificabili come estratti-conto le comunicazioni al cliente sulla situazione del conto; queste comunicazioni vengono inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, con la riproduzione di tutte le partite contabili – ivi compresi i

diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali, oltre alla riproduzione di un preciso riferimento alle partite di dare ed avere, mettendo il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale. L'approvazione del conto consegue alla mancata contestazione dell'estratto nel termine contrattualmente previsto, senza necessità che da parte della banca venga sollevata alcuna eccezione di decadenza, e preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1832 del codice civile);

con la previsione del decorso del termine di prescrizione decennale dei diritti nascenti, sia in capo alla banca che al correntista, sulle singole annotazioni dalle quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto si è, probabilmente, inteso colmare un evidente vuoto che poteva dare adito a storture. Ad esempio, dal momento dell'annotazione, il correntista, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, avrà il diritto di agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli: detto diritto si prescrive dal giorno dell'appostazione in conto. Lo stesso correntista, ovviamente, per quanto innanzi detto, non può agire in quel momento per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo (solo con la chiusura del conto si effettua, in via normale, un pagamento). Si consideri, altresì, ad esempio l'accredito di anticipi su effetti, di anticipi su fatture interne, su fatture estere, eccetera: se per tali operazioni si verifica il ritorno di effetti o ricevute insolute, sorge un diritto per l'istituto di credito a vedersi restituire le somme anticipate. Tale diritto viene a configurarsi in un'epoca successiva all'annotazione originaria (oltre il periodo ordinario di contestazione a termine di decadenza dell'estratto conto) con riferimento alla data dell'accredito originario, in quanto viene di fatto annullata la disponibilità dell'importo accreditato sin dal principio;

interviene, dunque, l'art. 2935 del codice civile che, con la nuova interpretazione, intende far decorrere la prescrizione dall'annotazione in conto dell'anticipazione originaria, salvaguardando il diritto dell'istituto a vedersi riconoscere le somme anticipate. Dal momento dell'annotazione da parte della banca del versamento del correntista a capitale si prescrive (sempre che tale scelta effettuata dalla banca si possa ritenere modificabile) il diritto della banca ad imputare quel versamento esclusivamente ad interessi e spese. Ed ancora, la mancata contestazione dell'estratto nel termine contrattualmente previsto preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti da parte dell'utente, senza necessità che da parte della banca venga sollevata alcuna eccezione di decadenza, mentre non veniva rappresentata, ad esempio, l'ipo-

tesi inversa. In ogni caso, la banca avvedutasi dell'illegittimità dell'annotazione in conto, nell'ipotesi che non si attivi nei dieci anni a rivendicare giudizialmente questo suo diritto, incorrerà nella prescrizione dell'art. 2, comma 61, del maxiemendamento al cosiddetto Milleproroghe;

l'interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente ha creato una sorta di sbarramento applicabile, ad entrambe le parti, e relativa alla rivendicazione dei diritti nascenti da ogni singola annotazione dalla quale deriva l'accredito o l'addebito iscritto nell'estratto conto, contribuendo alla certezza del diritto. L'art. 2, comma 61, come modificato il 23 febbraio 2011, fa salvi gli importi già versati alla data di entrata in vigore della normativa. Per il resto, è noto che l'estratto conto è considerato mero documento contabile, da cui discende che le operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui deriva il credito o il debito del cliente verso la banca. Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano;

infatti, le contestazioni di cui all'art. 1832 del codice civile non possono coinvolgere il titolo contrattuale dell'operazione, che è regolata dalle norme generali sui contratti, ma solo la conformità delle singole concrete operazioni ai patti ed alla realtà del loro andamento. Una contestazione dell'estratto del conto non è specifica ove riguardi la vincolatività o meno del patto contrattuale che obbliga a corrispondere una certa misura degli interessi, dal momento che per tale contestazione è da ritenersi necessaria l'impugnativa del contratto stesso;

dunque, la prescrizione dei diritti derivanti dalla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori, dai quali derivano le partite inserite nel conto, ha come punto di riferimento non la mera appostazione contabile, ma il rapporto negoziale. L'azione di ripetizione ha un necessario presupposto: la chiusura del conto. Solo con la chiusura del conto si ha un pagamento: prima non si può parlare di azione di ripetizione e non si può parlare di decorso di un diritto che viene a concretizzarsi, magari dopo 30 anni dall'appostazione sul conto. Infatti, non si può validamente sostenere che si sia prescritto il diritto di ripetere un versamento effettuato con un'annotazione in conto risalente agli anni '70 (relativa ad un conto debitorio, non scoperto) e chiuso nel 2009, quando solo nel 2009 si è tecnicamente concretizzato il pagamento. Alla data dell'annotazione si prescrivono solo ed esclusivamente i diritti derivanti dalla mera appostazione contabile, ma non certo quelli derivanti dalle nullità negoziali originarie. La prescrizione è la causa di estinzione del diritto derivante dalla inattività del titolare per il tempo determinato dalla legge, ma nel caso in esame il diritto alla re-

stituzione dell'indebito si forma solo ed esclusivamente con la chiusura del conto corrente passivo affidato,

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto riportato, il Governo non ritenga di intervenire, con iniziative legislative di propria competenza, al fine di modificare quanto stabilito con l'articolo 2, comma 61, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato in sede di conversione, atteso che si tratta di una disposizione che rappresenta l'ennesimo colpo di spugna ai diritti dei consumatori e delle imprese, conquistati con fatica con l'ultima sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la n. 24418 del 2 dicembre 2010, al fine di specificare con chiarezza l'irrilevanza della norma stessa nelle cause di ripetizione dell'indebito pagamento per anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie e spese forfettarie;

se non ritenga necessario, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori contro le diffuse illegalità bancarie in merito all'usura legalizzata, denominata anatocismo, informare il Parlamento, con un'apposita relazione, dell'esatto ammontare dei benefici derivanti agli istituti di credito dall'interpretazione di cui all'articolo 2, comma 61, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato in sede di conversione.

(2-00313)

Interrogazioni

CECCANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – (*Già* 4-04143)

(3-01936)

AMATO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

riguardo alle elezioni che hanno portato alla designazione prima e alla nomina con riserva poi del Rettore dell'Università degli studi di Siena attualmente in carica sono emerse gravi e numerose irregolarità di carattere formale e sostanziale, sia nei confronti della legislazione ordinaria che verso la disciplina statutaria dell'ateneo, tali, ad avviso dell'interrogante, da inficiare per diritto la legittimità del risultato, e sulle quali sono comunque aperte inchieste della magistratura ordinaria e amministrativa;

in data 24 febbraio 2011 nell'ambito di tale inchiesta giudiziaria lo stesso Ministro in indirizzo è stata ascoltata dalla Procura di Siena in qualità di «parte lesa»;

ricordato che:

con verbale n. 3 del 18 dicembre 2010 il Collegio dei revisori dei conti dell'Università di Siena ha espresso parere non favorevole alla proposta di «Variazioni al Bilancio di previsione 2010» e al «Bilancio di previsione 2011», rilevando che sotto il profilo sostanziale e della dinamica finanziaria dell'Ateneo, il disavanzo di competenza previsto per l'anno 2011 è pari a 38.839.875,47 euro e che tale risultato è fortemente influen-

zato dal disavanzo di parte corrente che ammonta a 25.730.457,07 euro; rimarcando altresì che l'ateneo non ha predisposto i documenti allegati al bilancio preventivo (previsti dall'art. 16 del regolamento sull'amministrazione, finanza e contabilità) per l'impossibilità di produrli a causa della mancanza dei necessari strumenti informatici e dell'inadeguatezza dell'organizzazione amministrativa, invitando quindi la direzione amministrativa ad assumere le necessarie iniziative volte a conseguire l'adeguatezza dell'organizzazione, in conformità alle previsioni statutarie, regolamentari e normative;

non solo l'Università di Siena – a quanto consta – non ha ancora ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettere *h)* e *i)*, della «legge Gelmini» (legge n. 240 del 2010) secondo le quali gli atenei in dissesto finanziario sono obbligati, pena il commissariamento, a predisporre entro 180 giorni un piano di rientro da sottoporre a ratifica ministeriale, ma, secondo quanto si apprende da articoli di stampa, il consiglio d'amministrazione universitario vorrebbe iscrivere a carico dell'ateneo alcuni capitoli di spese fuori bilancio non autorizzate per ulteriori 137.000 euro e sul cui complessivo ammontare è tuttora in corso un monitoraggio dagli imprevedibili esiti contabili;

considerato che l'adozione di un'inderogabile ed efficace strategia di riduzione del *deficit* strutturale dell'Università di Siena impone, quale premessa indubitabile, una forte ed autorevole guida da parte dell'attuale Rettore – oggetto peraltro dell'indagine giudiziaria in premessa – nonché del Direttore amministrativo, il quale risulta già condannato, nel 2007, dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna per gravi irregolarità amministrativo-contabili nell'esercizio delle sue funzioni nel medesimo incarico di Direttore amministrativo dell'Università di Bologna,

si chiede di sapere se, nel dovuto rispetto dell'indipendenza dell'Universitàdi Siena e nell'interesse esclusivo di tale ente, e secondo il principio di autotutela della pubblica amministrazione, il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare l'opportunità di procedere immediatamente ad un commissariamento del Rettore dell'Università, il cui operato rischia di ledere, per via di una scarsa trasparenza in vicende di carattere procedurale, amministrativo ed economico-finanziario, non solo l'autorevolezza ma anche la già compromessa solidità economica dell'ateneo, nonché il ruolo e le responsabilità istituzionali del Ministero quale erogatore del Fondo di finanziamento ordinario.

(3-01937)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CARDIELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

l'inquinamento e il degrado in cui versa il fiume Sarno rappresenta un problema fin dagli anni '70;

nelle sue acque, nel corso degli anni, sono stati sversati gli scarichi agricoli, pieni di fertilizzanti e pesticidi, e quelli industriali di fabbriche conserviere, conciarie e metalmeccaniche, tutti privi di trattamento depurativo;

ad aumentare ulteriormente il livello di inquinamento ha contribuito l'assenza o il malfunzionamento di impianti di depurazione;

considerato che:

nel corso della XIV Legislatura, nel mese di aprile 2003, fu istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno, che terminò i suoi lavori nel mese di aprile 2006;

nella relazione finale dell'inchiesta della Commissione è scritto che «rispetto alla drammatica emergenza ambientale del bacino del Sarno» si è constatato «il sussistere (...) di una situazione di grave scollamento istituzionale aggravata per di più da una sostanziale inefficacia delle azioni di prevenzione e di controllo»;

nella relazione è, inoltre, scritto che «Il risanamento e la riqualificazione del Sarno e del suo bacino si pongono come obiettivi fondamentali sia perché sono in gioco la qualità della vita e la salvaguardia della salute di varie centinaia di migliaia di cittadini, sia perché in un territorio che contiene bellezze naturali e paesaggistiche di assoluto valore, nonché uno straordinario patrimonio storico e archeologico, il risanamento e la riqualificazione appaiono passaggi importanti ed obbligati del processo di crescita sociale ed economica»;

rilevato che il «Corriere del Mezzogiorno» del 25 febbraio 2011 riporta la notizia secondo la quale 30 Sindaci del bacino del Sarno avrebbero chiesto di avere i finanziamenti, attualmente bloccati, necessari per completare il risanamento del fiume e, in particolare, per realizzare una nuova rete fognaria, ormai obsoleta, e dragare il corso d'acqua nel suo tratto più inquinato;

preso atto che i livelli di inquinamento sono ormai elevatissimi ed è altissimo il rischio per la salute di tutti i cittadini, pertanto non è più rinviabile l'opera di risanamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza dello stato di inquinamento in cui versa il fiume Sarno e se condividano la necessità di procedere con urgenza ad avviare l'opera di risanamento;

se ritengano doveroso, a tal fine, procedere allo sblocco dei finanziamenti necessari;

se ritengano che, al fine di avviare nel migliore dei modi l'opera di risanamento, le autorità e le istituzioni preposte potrebbero trarre utili indicazioni dal lavoro di raccordo, coordinamento e collegamento di una Commissione d'inchiesta, qualora fosse istituita anche nel corso della presente Legislatura.

(3-01934)

AMATI, DI GIOVAN PAOLO, SCANU. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

da un'inchiesta pubblicata sul settimanale «Famiglia cristiana» il 24 febbraio 2011, svolta dalla Rete italiana per il disarmo e dalla Tavola della pace si apprende che, nel 2009, armi italiane per un valore di oltre 79 milioni di euro, destinate al Governo del colonnello Gheddafi, sono arrivate in Libia attraverso l'isola di Malta;

si tratta di armi leggere ad uso militare, appartenenti alla categoria ML-1, che l'esercito di Gheddafi sta utilizzando per sparare sui manifestanti e sulla popolazione libica;

la denuncia è documentata, ed è stata confermata dalle autorità di Malta. Lo stesso Ministro degli esteri maltese ha confermato che vi è stato un passaggio di armi italiane dirette in Libia e che «come confermato dall'ambasciata italiana a Tripoli, il destinatario finale della consegna era il Governo libico» precisando che l'autorizzazione al traffico venne concessa senza problemi, dato che nel 2009 non erano attive forme di sanzione nei confronti del regime di Gheddafi;

come si legge nell'articolo, il dato trova riscontro anche nel rapporto dell'Unione europea sull'esportazione di armamenti pubblicato nel gennaio 2011, dove sono riportate per il 2009 autorizzazioni e consegne da Malta verso la Libia per un valore di 79.689.691 euro: si tratterebbe di armi, come confermato da un funzionario del Ministero degli esteri di Malta, di provenienza italiana, e che non hanno mai toccato il suolo maltese. Anche perché, conferma la stessa fonte, nel piccolo stato insulare non sono presenti fabbriche di armi e munizioni;

dalle relazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'esportazione di armamenti non risulta però alcuna autorizzazione di esportazione, né verso Malta né verso la Libia;

da nessun rapporto ufficiale della Presidenza del Consiglio in materia di esportazioni di armamenti militari si evince che vi sia stata l'autorizzazione a detta esportazione, rapporti dovuti ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

neanche i dati forniti dall'ISTAT sulle esportazioni di armi italiane ad uso civile registrano esportazioni pari al valore indicato, segnalando esclusivamente esportazioni di armi, munizioni e loro parti e accessori per un valori pari a 390.584 euro per Malta e forniture per un valore pari a 8.171.698 euro per la Libia;

i fatti esposti sono di estrema gravità, anche perché risulta improbabile che una ditta italiana abbia esportato le armi in Libia senza l'autorizzazione del Governo italiano sia perché in tal caso le armi sarebbero state bloccate alla dogana maltese, e l'ambasciata italiana a Tripoli avrebbe prontamente denunciato l'accaduto,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia autorizzato tale fornitura di armi leggere per un valore così alto a beneficio del regime di Gheddafi;

se vi sia stata tale autorizzazione da parte delle autorità italiane perché questa non è stata mai notificata né nelle relazioni al Parlamento né all'Unione europea;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario aumentare i controlli che non devono ridursi a procedure formali ma devono essere sostanziali e ponderati, con prese di posizione forti anche negando contratti di vendita, anche in considerazione del fatto che tali armi potrebbero essere state usate nelle uccisioni e nei massacri di questi giorni in Libia.

(3-01935)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PISTORIO, SANNA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

la società di navigazione Siremar che collega le isole Egadi con Trapani versa in condizioni di grave crisi economica;

al momento è in servizio tra la terraferma e l'arcipelago delle isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo) un solo aliscafo, quando nella normalità dovrebbero essere almeno due (più uno d'emergenza);

a subire le maggiori e più gravi conseguenze del disservizio è la comunità dell'isola di Marettimo, la più lontana dell'arcipelago;

al momento è stata soppressa la sosta notturna sempre sull'isola di Marettimo, di vitale importanza per il pendolarismo e di assoluta necessità in caso di interventi di primo soccorso;

considerato che:

da quattro giorni l'unico aliscafo della Siremar è fermo per una verifica tecnica causata dalla scadenza della dotazione di bordo, situazione questa che ancora una volta causa disservizi in particolare per Marettimo, mentre Favignana e Levanzo sono servite da alcune corse della compagnia Ustica Lines;

vi sono gli estremi perché si possa configurare anche il reato d'interruzione di pubblico servizio;

il servizio di trasporto marittimo, oltre a servire la comunità isolana di Marettimo, permette di visitare le isole, che vivono di turismo, soprattutto nell'approssimarsi della stagione primaverile ed estiva;

si è ancora in attesa di conoscere quale società, attraverso il bando pubblico, dovrebbe acquisire la società Siremar e garantire la continuità della navigazione territoriale con l'isola di Marettimo,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo ritenga di attivarsi per verificare la possibilità di risolvere tali problemi che penalizzano le comunità isolane di Favignana, Levanzo e, in particolare, Marettimo.

(4-04636)

LATRONICO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

in Italia il sistema autostradale costituisce la principale scelta di percorrenza turistica e molte zone vengono attraversate senza che il turista ne abbia adeguata conoscenza;

è molto sentita la necessità di promozione del territorio attraverso cartelli che, in ambito autostradale, indichino siti di interesse turistico e culturale, con immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, personaggi storici, avvenimenti culturali e turistici ovvero a produzioni tipiche, riferiti a regioni, province, comuni e zone territoriali di riconosciuta rilevanza turistica-economica-culturale;

l'art. 5 comma 2, lettera *b)*, della legge n. 120 del 2010, di modifica del codice della strada, consente, in ambito autostradale, i cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e a tal fine la legge prevede l'adozione di uno specifico decreto ministeriale attuativo;

l'articolo citato prevede la presenza in ambito autostradale di cartelli indicanti servizi di interesse pubblico ritenuti particolarmente utili all'utenza autostradale, presenti sia all'interno della rete autostradale, sia all'esterno, nelle immediate vicinanze della stessa e anche a tal fine la legge prevede l'adozione di uno specifico decreto ministeriale attuativo,

si chiede di sapere quali siano i motivi del ritardo nell'adozione del decreto stesso.

(4-04637)

PEDICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

in data 23 febbraio 2011 il «Corriere della Sera» ha pubblicato un articolo dal titolo «Catanzaro, vietano al compagno down di andare in gita: tutta la classe rinuncia», in cui viene denunciata una vicenda svoltasi in un istituto scolastico di Catanzaro che presenterebbe i caratteri di una gravissima discriminazione da parte di un dirigente di istituto a danno di un bambino portatore di *handicap*;

secondo quanto riportato dal quotidiano, la dirigente avrebbe vietato ad uno studente disabile di partecipare all'uscita didattica della propria classe e i compagni, per protesta, avrebbero rifiutato di partecipare alla gita interdetta al ragazzo disabile proprio in virtù di tale illegittima discriminazione;

l'articolo riporta infatti che la dirigente «ha manifestato ai docenti l'intenzione di non autorizzare in futuro alcuna uscita dello studente affetto da sindrome di Down ed ha chiesto ai compagni di classe di non portare a conoscenza del ragazzo le date delle future gite ed uscite in programmazione, motivando tale richiesta con la scarsa capacità dello stesso ad apprendere a causa della sua infermità genetica»;

tale episodio, sempre secondo la fonte citata, avrebbe indotto i genitori del ragazzo disabile a «ricorrere all'autorità di polizia per far rispettare il diritto allo studio del proprio figlio, in linea con la normativa di

riferimento, in particolare con le note ministeriali le quali espressamente asseriscono che le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio»;

rilevato che:

il decreto legislativo n. 216 del 2003 ha attuato nel nostro ordinamento quanto previsto dalla direttiva 2000/78/CE, che detta norme contro le discriminazioni per motivi di religione, convinzioni personali, *handicap*, età e orientamento sessuale;

in data 5 maggio 2003 è stata approvata la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione, che sottolinea la necessità di assicurare ai disabili un migliore accesso all'istruzione e alla formazione in una prospettiva di apprendimento permanente;

la legge n. 67 del 2006 ha stabilito, inoltre, specifiche disposizioni per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e, qualora la dinamica dei fatti riportata dal quotidiano corrisponda a verità, se non intenda aprire un'inchiesta amministrativa interna o inviare un'ispezione ministeriale presso l'istituto scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi sul comportamento e la prassi della dirigente e di comprendere quale concreto e reale motivo abbia indotto la dirigente ad agire come descritto;

se non intenda promuovere un'indagine, estesa al territorio nazionale, per verificare quanti e quali casi di discriminazione verso portatori di *handicap*, disabili o ragazzi affetti da patologie si verifichino annualmente nel Paese;

se non si intendano promuovere strumenti interni maggiormente efficaci, al fine di prevenire atti discriminatori che confliggono con le normative comunitaria e nazionale, nonché con le circolari ministeriali attuative delle stesse, che garantiscono pari opportunità a tutti gli studenti.

(4-04638)

PEDICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

in data 24 febbraio 2011 il quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato un articolo dal titolo «Bimbo bestemmia a scuola punito col sapone in bocca», che riporta un episodio avvenuto in una scuola elementare della Valsusa, a Sant'Ambrogio (Torino);

secondo l'articolo uno degli alunni della scuola della Valsusa, per aver pronunciato alcune parolacce e una bestemmia, sarebbe stato prima rimproverato dalle sue due insegnanti e successivamente le stesse avrebbero lavato la bocca al bambino con il sapone;

a causa di detto episodio la madre del bambino avrebbe presentato un esposto alla procura della Repubblica contro le due insegnanti per abuso dei mezzi di correzione, e terrebbe a casa il bambino, senza mandarlo a scuola, in attesa che vengano allontanate dall'insegnamento le due maestre;

l'articolo riporta la reazione della dirigente scolastica della scuola elementare, che avrebbe, invece, «sottolineato il valore delle due maestre e ha detto che non adotterà alcun provvedimento prima della decisione della magistratura»;

secondo l'articolo, «dall'inizio dell'anno sette bambini sono stati spostati dai genitori da quella stessa classe perché l'hanno considerata troppo turbolenta»;

rilevato che:

il codice penale italiano, all'art. 571, configura il reato di abuso di mezzi di correzione e reprime la condotta di coloro che, in forza della loro autorità, abusano dei mezzi di correzione e di disciplina nei confronti della persona loro sottoposta o a loro affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, se dal fatto deriva un pericolo al corpo o alla mente;

nell'ordinamento non è contemplato alcun potere di coazione fisica legittimamente esercitabile, essendo espressamente vietato sia in ambito scolastico, così come stabilito dal regolamento scolastico del 1928, Cassazione sez. I, ord. 2876, del 29 marzo 1971 «gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica»;

a livello europeo il Consiglio d'Europa si è espresso, nella raccomandazione 166(2004), contro l'utilizzo di mezzi punitivi, corporali o morali, nella scuola;

a livello internazionale il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia definisce le punizioni corporali come «qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel colpire (...) può però anche consistere, per esempio, nel (...) costringerlo con la forza ad ingerire qualcosa (per esempio, sciacquargli la bocca con il sapone)»;

il Comitato ONU ritiene che la punizione corporale sia in ogni caso degradante e che altre forme di punizioni non fisiche siano ugualmente crudeli e degradanti: tra queste figurano, per esempio, le punizioni che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, sminuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o schernirlo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se, nel caso in cui la dinamica dei fatti riportata dal quotidiano corrisponda a verità, non intenda aprire un'inchiesta amministrativa interna o inviare un'ispezione ministeriale presso l'istituto scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi sul comportamento e la prassi delle due insegnanti

coinvolte e di comprendere quale concreto e reale motivo abbia indotto le stesse ad agire come descritto;

se non intenda promuovere un'indagine, estesa al territorio nazionale, per verificare quanti e quali casi di abuso dei mezzi di correzione si verifichino annualmente nel Paese;

se non si intendano promuovere strumenti interni maggiormente efficaci al fine di prevenire atti come quelli citati in premessa, garantire il diritto all'integrità fisica, all'equilibrio psichico e allo sviluppo umano del minore, sanzionare chi commette atti degradanti, moralmente o fisicamente, nei confronti dei fanciulli, così come stabilito dalle citate normative europee e nazionali.

(4-04639)

GIAMBRONE, BELISARIO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute*. – Premesso che:

la miniera di Pasquasìa, in provincia di Enna, è stata la terza più importante miniera del mondo per estrazione di sali alcalini misti per la produzione di solfato di potassio. Detta miniera, che occupava 500 persone in un territorio ad alto tasso di disoccupazione, è stata senza alcun giustificato motivo chiusa nel 1992;

la miniera, che oggi di fatto versa in stato di abbandono, viene considerata una bomba ecologica in quanto risulterebbe accogliere rifiuti pericolosi di vario tipo (percolato, amianto, rifiuti speciali e, non ultimo, rifiuti radioattivi), con il rischio quindi di conseguenze pericolosissime per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Sui pericoli di Pasquasìa sono state aperte diverse inchieste giudiziarie, da ultimo quella della magistratura di Enna del 28 gennaio 2011;

con particolare riferimento alla temuta presenza di rifiuti radioattivi fonti di stampa segnalano che: più volte Pasquasìa è stata indicata come sito idoneo ad accogliere rifiuti radioattivi dall'Ente nazionale per l'energia atomica, dal Governo italiano e pare anche dall'Euratom (la Comunità europea dell'energia atomica); nel 1997 l'Azienda sanitaria locale di Enna segnalava la presenza, in quantità fuori dalla norma, di cesio 137 (sostanza prodotta dalla fissione nucleare); secondo studi epidemiologici dell'ospedale di Enna il livello di incidenza di tumori e leucemie nella provincia, priva di altri stabilimenti industriali, è tra le più alte d'Italia, ivi incluse le aree industriali del Nord,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire con urgenza l'attendibilità dell'allarme da anni diffuso nel territorio di Pasquasìa;

come si intenda intervenire, una volta accertato che la miniera abbandonata sia oggi diventata una discarica abusiva di rifiuti pericolosi di ogni tipo, per bonificare il territorio interessato e rimuovere ogni rischio per la salute dei cittadini, per l'ambiente e le falde acquifere;

se siano mai state adottate misure idonee a garantire la protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni, di cui al capo III del titolo II del trattato Euratom (firmato a Roma nel 1957), ed in particolare le mi-

sure necessarie a mantenere un elevato livello di sicurezza in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(4-04640)

POLI BORTONE. – *Ai Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale*. – Premesso che:

molte leggi regionali vengono impugnate dal Consiglio dei ministri per ragioni di incostituzionalità;

tali procedure rallentano e, comunque, rendono inerte l'attività delle Regioni,

si chiede di sapere quale sia l'orientamento del Governo nei confronti di un eventuale disegno di legge costituzionale che preveda che la Corte costituzionale possa procedere alla valutazione preventiva di costituzionalità delle leggi regionali, evitando, in tal modo, contenziosi e lungaggini che danneggiano, in primo luogo, i cittadini amministrati.

(4-04641)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

l'istituto professionale per ciechi «Florio e Salamone» di Palermo, istituito con legge regionale n. 68 del 1982, ha struttura di livello europeo sia per quanto concerne l'ampiezza e la razionalità dei locali, sia sotto l'aspetto della funzionalità didattica e formativa;

l'istituto, avvalendosi di professionalità formatesi in tanti anni di lavoro al fianco dei non vedenti, oltre che delle più moderne tecnologie tiflotecniche (quali aule multimediali, usate anche come laboratorio linguistico, stampanti in *braille* ed in nero, video ingranditori, sintesi vocali, collegamento ad *Internet)* opera al fine di facilitare l'apprendimento ed evitare la dispersione scolastica;

l'istituto ospita anche: aule dove si svolgono le esercitazioni pratiche di centralino e di massofisiokinesiterapia, fornite delle apparecchiature più moderne e dotate di sintesi vocale per facilitarne l'uso; una grande palestra e un'aula di kinesiterapia; una biblioteca che costituisce una sede distaccata della Biblioteca regionale unica in Sicilia, ospitante i testi in *braille* e documentazione tiflogica; il museo Aptico, costituito dalle riproduzioni in scala di alcuni dei più importanti monumenti siciliani, che permettono ai non vedenti, attraverso la percezione tattile, di avere un'idea delle opere d'arte riprodotte; un laboratorio dotato di apparecchiature in grado di riprodurre in rilievo ciò che viene disegnato su un foglio, in modo che i non vedenti possano avere una rappresentazione più comprensibile;

considerato che:

oggi in Italia esistono quattro istituti professionali per ciechi: due statali, il «Nicolodi» di Firenze e il «Colosimo» di Napoli, e due della Regione Sicilia, l'istituto «Florio e Salamone» di Palermo e l'istituto «Ardizzone Gioeni» di Catania;

la circolare del Ministero in indirizzo n. 101 del 30 dicembre 2010 comunica a queste istituzioni scolastiche che, a partire dall'anno scolastico 2011/2012, non si potranno più iscrivere alunni alle prime classi dei corsi previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel 2010/2011 in regime surrogatorio, ovvero i medesimi istituti per ciechi non potranno iscrivere alunni al primo anno dei corsi di centralinista telefonico e massofisioterapista;

ad integrazione della citata circolare, lo stesso Ministero, in data 4 febbraio 2011 con nota prot. 781/R.U.U, precisa che ove, entro il 21 febbraio 2012, non venissero adottati gli accordi previsti dall'intesa Stato Regioni in sede di conferenza unificata, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale, che prevedono l'intervento delle Regioni in via sussidiaria, integrativa o complementare, gli istituti professionali interessati potranno accogliere con riserva le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, in attesa di conoscere le determinazioni assunte dall'ente regionale. Le riserve dovranno essere sciolte entro il 15 marzo 2011;

considerato inoltre che:

la citata circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 allega le tabelle di confluenza delle qualifiche del vecchio ordinamento al nuovo;

si tratta di 21 percorsi di istruzione e formazione e, relativamente alle qualifiche presenti negli istituti professionali per ciechi, solo il corso di centralinista telefonico trova confluenza nella qualifica di operatore segretariale amministrativo, mentre la qualifica di massofisioterapista non trova alcuna confluenza;

rilevato che:

ad opinione dell'interrogante, pur essendo previste nuove qualifiche di durata triennale come quelle del previgente ordinamento, a cornice delle attuali non è prevista alcuna garanzia dell'inserimento del non vedente nel mondo del lavoro;

è oggettivo il rischio della chiusura di questi istituti, senza che si tenga in minimo conto ciò che ha significato l'istruzione professionale per non vedenti nel corso degli anni, ovvero il diritto allo studio ed a un lavoro dignitoso, grazie a professionalità maturate nel corso degli anni, capaci di minimizzare l'impatto dell'*handicap*;

quanto descritto, ad opinione dell'interrogante, contrasta con le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento obbligatorio al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Detta legge, all'articolo 2 afferma che, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale nazionale, sono abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico rilasciato dagli istituti per ciechi, mentre all'articolo 3 riporta l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di assumere centralinisti non vedenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato su quanto esposto e quali azioni intenda porre in essere al fine di evitare qualsivoglia

tipo di riduzione delle importantissime attività di formazione oggi svolte nei suddetti istituti.

(4-04642)

RANUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

il *lunapark* Luneur di Roma è stato aperto al pubblico negli anni '60, con ingresso libero, e per 50 anni è stato luogo storico d'incontro, svago e divertimento per famiglie, ragazzi e turisti;

nel luglio 2007 EUR SpA comunicava l'avvio di una gara ad evidenza pubblica europea per la selezione di un gestore a cui affidare la conduzione del parco divertimenti;

il bando conteneva, tra l'altro, condizioni di tutela dei cosiddetti sub-conduttori e dei lavoratori stessi, meglio descritto nell'articolo 3 del citato bando di gara;

il bando di gara è stato vinto dalla società Cinecittà Entertainment SpA, la quale si è avvalsa della società veicolo Luneur Park SpA;

nel testo del contratto di locazione, che è stato firmato tra EUR SpA e Cinecittà Entertainment SpA, sparisce il riferimento alle prescrizioni vincolanti così come previsto nell'articolo 3 del bando di gara, e viene inserito al suo posto la dicitura «libero da cose e persone»;

a tutt'oggi EUR SpA non ha convocato i sub-conduttori per informarli sulla loro collocazione nel *business plan* di cui all'articolo 3 del bando di gara;

considerato che:

mentre i lavoratori del Luneur, il parco giochi storico di Roma, sono impegnati in una battaglia con l'ente EUR per difendere il loro lavoro e il patrimonio che il parco dei divertimenti più antico della città rappresenta, c'è chi, come il Sindaco di Roma Alemanno, ha cercato di usare il fatidico progetto di realizzare il circuito di Formula Uno come «cavallo di troia» per nuove speculazioni edilizie proprio nell'area del Luneur, soggetta peraltro a vincoli di inedificabilità;

il parco divertimenti è per sua natura un luogo dedicato ai bambini e alle famiglie e, a giudizio dell'interrogante, è vergognoso espropriare di questo bene la città di Roma per una mera lucrosa speculazione edilizia ed ancora più disdicevole, a giudizio dell'interrogante, appare il silenzio del sindaco Alemanno e della sua Giunta che da tre anni si disinteressano totalmente di questo problema;

da qualche giorno è iniziata la raccolta firme, da parte delle famiglie e dei cittadini romani, a sostegno di una petizione popolare volta proprio a sollecitare la riapertura del parco divertimenti grazie anche al sostegno di «Atuttaleur», del Consiglio di quartiere dell'EUR e del comitato Salute e ambiente Eur, gli stessi che hanno contribuito alla vittoria contro la realizzazione del Gran Premio di Formula Uno,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda adottare nei confronti della società EUR SpA, al fine di dare risposte certe ed esaustive, scongiurando una fine drammatica, alle 150 famiglie coinvolte in questa vicenda, che a tutt'oggi si trovano in una crisi buia e senza prospettive;

se il Ministro dell'economia e delle finanze, essendo il dicastero di cui è responsabile socio al 90 per cento di EUR SpA, non intenda intervenire al fine di chiarire le anomalie contrattuali evidenziate in premessa, le quali andrebbero a ledere i diritti sacrosanti dei sub-conduttori;

se e quali iniziative il Ministro per i beni e le attività culturali intenda intraprendere al fine di salvaguardare l'area dell'EUR, all'interno della quale ricade il complesso del *lunapark* Luneur, da una speculazione selvaggia che ne deturperebbe l'intero assetto urbanistico.

(4-04643)

NEGRI, LUSI, NEROZZI, FANTETTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – (*Già* 3-01607)

(4-04644)

MARCUCCI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – (*Già* 3-01497)

(4-04645)

€ 12,80